

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

Redatto ai sensi del D. Lgs. 231/2001

**VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO**



Insieme, per un mondo possibile

INTRODUZIONE

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito anche *D. Lgs. 231/2001*), recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

Il Decreto, emanato in data 8 giugno 2001- in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 - ed entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già da tempo aderito¹.

La disciplina prevede che i reati, espressamente contenuti nel testo normativo, devono essere commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. Il primo criterio fondamentale d'imputazione consiste quindi nel fatto che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente: ciò significa che la responsabilità dell'ente sorge qualora il fatto sia stato commesso per favorire l'ente, senza che sia necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo. L'ente non è responsabile se l'illecito è stato commesso da uno dei soggetti sopra indicati nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il secondo criterio fondamentale d'imputazione è costituito dal tipo di soggetti autori del reato, dai quali può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente. Tali soggetti infatti possono essere:

- soggetti in posizione apicale (quali, ad es., il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente);
- soggetti subalterni, tipicamente lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Se più soggetti concorrono alla commissione del reato (art. 110 c.p.) non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere direttamente il fatto, ma è sufficiente che fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato stesso.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero dall'ente, alle seguenti condizioni:

- il reato è stato commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente: apicale o subordinato, come sopra illustrato;
- l'ente ha la propria sede principale in Italia;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 c.p. e qualora la legge preveda che la persona fisica colpevole sia punita a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso;
- l'ente risponde solo se nei suoi confronti non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge anche nel caso in cui uno degli illeciti previsti dal Decreto sia commesso anche solo nella forma di tentativo (art.56 c.p.).

¹ Quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

2. I soggetti destinatari della normativa – gli enti non profit

L'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 dispone l'applicazione delle norme sulla responsabilità amministrativa "[...] *agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica*", mentre non si applicano "[...] *allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale*".

La disciplina si rivolge, pertanto, oltre alle società, a tutti gli enti dotati di personalità giuridica, nonché alle associazioni anche prive di personalità giuridica che, più facilmente, possono sottrarsi ai controlli statali, presentando quindi maggiori rischi di commissione di attività illecite. Per questo motivo il legislatore ha deciso di includere anche tale categoria nell'ambito dell'applicabilità del Decreto, utilizzando una formula più elastica come quella di "ente".

Da quanto appena detto, è evidente che anche gli enti non profit rientrano nell'applicazione della disciplina qui in esame, non rilevando lo scopo di lucro dell'ente, il quale non è, infatti, espressamente richiesto dal legislatore. Ne consegue che il fine mutualistico (prevalente o meno che sia), o quello altruistico, non costituiscono elemento utile per discriminare gli enti dal loro assoggettamento alla disciplina in tema di responsabilità per i reati commessi nel loro interesse.

Tali considerazioni hanno rilievo, oltre che per le società come le cooperative, anche per gli enti costituiti in associazione, nel senso che il fatto che si tratti di associazioni di volontariato, ovvero di fondazioni, comitati, organismi portatori di interessi collettivi e diffusi all'insegna del solidarismo sociale, sia religioso che laico, fino alle Onlus e, in genere, di associazioni non profit, non costituisce ragione di esclusione dalla disciplina in oggetto.

Inoltre, non si deve dimenticare che il variegato mondo del non profit ricorre sempre più frequentemente all'esercizio di attività imprenditoriale di natura commerciale che, nonostante il presunto carattere strumentale, diviene economicamente rilevante. Pertanto, l'operatività gestionale ed organizzativa richiede notevole attenzione e comporta rischi patrimoniali e responsabilità anche di natura penale del tutto simili a quelli tipicamente sostenuti da entità produttive di reddito aziendale.

Ciò anche in considerazione del fatto che la dimensione internazionale dell'attività degli enti si impone anche al di là del campo strettamente economico ed interessa anche i settori ove viene perseguita un'azione di solidarietà sociale e, comunque, connessa ad un servizio non determinato da ragioni di profitto, come, ad esempio, nelle molteplici organizzazioni non governative operanti a livello internazionale e nei numerosi organismi internazionali operanti in diversi Stati.

Anche sotto tali profili appare più opportuna, quindi, l'applicazione all'ambito del non profit di normative e sistemi di controllo interno che possano contribuire a tutelare il patrimonio di tale realtà associative vincolato ad una destinazione solidaristica ed a limitare i casi di consumazione di reati.

SEZIONE 1: OGGETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

1. Funzione del Modello Organizzativo

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, reca le disposizioni normative concernenti la «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica*».

Il provvedimento è stato emanato in base a quanto previsto dagli artt. 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delegava il Governo ad adottare un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgessero funzioni di rilievo costituzionale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 231/2001, l'ente VIS può essere ritenuto responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da soggetti in posizione formale apicale, vale a dire da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- da soggetti in posizione di fatto apicale, vale a dire da persone che esercitano anche di fatto, senza formale investitura, la gestione e il controllo dell'ente;
- da soggetti direttamente sotto-ordinati alle posizioni di vertice, vale a dire da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

Scopo del presente Modello Organizzativo è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, di dissuasione e di controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati, mediante l'individuazione delle attività sensibili e, se necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.

Il Modello Organizzativo è composto da:

- descrizione dei reati individuati dal D. Lgs. n. 231/2001, in relazione alla realtà organizzativa dell'ente;
- elenco dei processi e degli eventi rientranti nella casistica prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 e considerati rilevanti per l'ente;
- indicazione delle procedure organizzative specifiche e degli elementi di controllo identificati al fine di prevenire o limitare le situazioni a rischio di reato connesse a tali eventi e processi;
- descrizione delle attività dell'Organismo di vigilanza (OdV), identificato dal VIS per garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei destinatari;
- sistema sanzionatorio adottato per la violazione delle regole e delle procedure previste dal modello;
- modalità di informazione e formazione rispetto ai contenuti del modello.

Il Modello Organizzativo si integra altresì con il sistema procedure afferente a tutti gli ambiti operativi e amministrativi più rilevanti del VIS. Tale sistema, elaborato e implementato al fine di rendere più efficace, efficiente, trasparente e responsabile la gestione, nonché per conformare le performance della ONG agli standard previsti dai principali donor istituzionali a livello internazionale, costituisce altresì una base fondamentale e funzionale per il perseguimento anche degli obiettivi stabiliti dallo stesso D. Lgs. 231/2001. Per tale ragione, anche in questa sede, si rinvia diffusamente ai manuali e alle linee-guida comprese in tale sistema.

I principi contenuti nel presente Modello Organizzativo e di gestione devono condurre a determinare nel potenziale autore del reato la consapevolezza di commettere un illecito, la cui commissione è deprecata e contraria agli interessi del VIS, anche quando apparentemente esso potrebbe trarne un vantaggio; inoltre, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, devono consentire all'ente stesso di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del reato.

2. Formazione ed aggiornamento del Modello Organizzativo

A seguito dell'emanazione del D. Lgs. n. 231/2001, il VIS ha avviato una serie di attività, al fine di predisporre il Modello Organizzativo previsto dal decreto legislativo.

Le attività svolte sono state le seguenti:

- incontri con gli esperti di settore che hanno già predisposto e tuttora seguono Modelli Organizzativi delle opere riconducibili al CNOS, ente promotore originario del VIS e garante dell'ispirazione salesiana, codificata nelle Costituzioni della Congregazione Salesiana;
- studio ed analisi della normativa di settore, in relazione allo specifico settore delle Onlus e delle organizzazioni non governative (ONG), sulla base dell'assetto del VIS descritto al successivo capitolo del presente Modello;
- mappatura dei rischi e identificazione delle attività sensibili: è stata effettuata un'indagine sulla complessiva organizzazione dell'ente, analizzando la documentazione disponibile e mantenendo una serie di contatti personali con le figure-chiave nell'ambito della struttura dell'ente, per individuare le attività potenzialmente in grado di ingenerare rischi in ordine all'eventuale commissione dei reati o illeciti; per ciascuna attività sensibile individuata sono state verificate le modalità di gestione approntate dall'ente e il sistema di controllo in essere;
- individuazione degli interventi di miglioramento e predisposizione del modello: sulla base della situazione rilevata e degli scopi del D. Lgs. n. 231/2001, si sono individuate le possibili azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) e i requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello di organizzazione; si è, quindi, proceduto alla definizione di un elenco degli interventi ed alla parallela stesura del presente Modello Organizzativo;
- il testo iniziale del Modello Organizzativo viene sottoposto ad aggiornamenti nel tempo, in relazione all'evoluzione normativa e giurisprudenziale ed alle esigenze organizzative dell'ente, anche sulla base dei risultati dell'attività dell'OdV.

3. Elementi fondamentali del Modello Organizzativo

Nella redazione del presente modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo interno esistenti e già operanti, in quanto strumenti di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle attività sensibili, nonché del sistema delle deleghe e delle responsabilità in vigore.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni, anche in relazione ai reati da prevenire, il VIS ha identificato:

- a) le norme statutarie;
- b) il Regolamento Generale e quello interno;
- c) il Codice di Comportamento/Condotta già approvato e allegato al presente modello;
- d) la legislazione vigente in materia di ONG e Onlus;
- e) la legislazione italiana ed internazionale applicabile all'attività del VIS;
- f) i manuali procedurali e le altre istruzioni operative interne;
- g) i Modelli Organizzativi già in vigore per altre opere riconducibili al CNOS, in modo da individuare una comune impostazione del sistema di prevenzione penale, nel rispetto delle peculiarità e dell'autonomia giuridica dell'ente.
- h) le linee guida, i Modelli Organizzativi e gli altri strumenti già elaborati e predisposti da altre Ong di cooperazione internazionale allo sviluppo e da formazioni sociali del terzo settore;
- i) le leggi che, pur non riguardando direttamente la responsabilità degli enti in base al Decreto, regolamentano aspetti che hanno impatto sul Modello Organizzativo (es. privacy, whistleblowing e sicurezza sul lavoro).

Sono stati inoltre tenuti presenti i requisiti indicati dal D. Lgs. n. 231/2001, quali:

- l'attribuzione ad un Organismo di vigilanza, interno alla struttura dell'ente, del compito di attuare efficacemente il Modello Organizzativo, anche tramite il monitoraggio dei comportamenti dei vari addetti e il diritto a ricevere informazioni sulle attività sensibili;
- l'attività di verifica del funzionamento del modello con eventuale successivo aggiornamento;
- la sensibilizzazione e la diffusione all'interno dell'ente delle regole e delle procedure stabilite.

Il Modello Organizzativo si ispira pure ai principi generali di un adeguato sistema di controllo interno, quali:

- la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruenza di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/2001;
- il rispetto del principio di separazione delle funzioni;
- l'assegnazione di poteri di autorizzazione coerenti con le responsabilità in essere;
- la comunicazione all'Organismo di vigilanza delle informazioni rilevanti.

Il presente Modello è costituito da una "*Parte Generale*" e da una "*Parte Speciale*" predisposta per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto e ritenute, all'esito dell'attività di *risk assessment*, astrattamente ipotizzabili in capo all'Associazione. Si sottolinea inoltre che la classificazione di alcuni reati come sensibili ha carattere meramente prudenziale in quanto, pur non sussistendo elementi specifici da cui dedurre l'esistenza di attuali rischi, si tratta di fattispecie sulle quali l'Associazione intende comunque mantenere un alto livello di attenzione.

La Parte Generale delinea i termini e criteri fondamentali del D. Lgs. n. 231/2001 e la relativa declinazione e applicabilità in capo al VIS, le modalità generali di funzionamento degli organi e strumenti previsti dal Decreto, nonché la presentazione dell'Associazione VIS e della sua articolazione sia dal punto di vista strutturale, sia sotto il profilo operativo.

La Parte Speciale si compone di diverse categorie di reati raggruppate come segue:

- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- reati societari;
- reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- riciclaggio e finanziamento al terrorismo;
- reati contro il commercio;
- reati in materia di criminalità organizzata;
- reati contro la vita e l'incolumità individuale;
- reati contro la personalità dell'individuo;
- reati in materia di riciclaggio ed autoriciclaggio;
- reati in materia di diritto d'autore;
- reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- reati ambientali.

A seguito dell'analisi dei rischi per le predette categorie di reati verranno redatti una serie di protocolli di comportamento che, insieme alle norme comportamentali generali del Codice di Condotta, costituiscono il sistema di prevenzione penale dell'ente in ottica 231.

4. Adozione del Modello Organizzativo

Il VIS, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività, a tutela della propria posizione e credibilità, delle aspettative dei propri dipendenti-collaboratori e di tutti gli stakeholder, ha ritenuto conforme alle proprie politiche associative procedere all'attuazione del Modello previsto dal Decreto. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello – al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro

che operano in nome e per conto dell'Associazione, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il VIS ha deciso di dotarsi del modello di organizzazione e gestione, facendolo adottare da parte dal Comitato Esecutivo in una prima revisione, con delibera n.7 del 04/02/2011, ed ora nell'attuale e più evoluta, soprattutto con riferimento ai diversi livelli in cui si articola la documentazione del sistema di prevenzione penale (Modello generale, Codice di Comportamento, analisi dei rischi, procedure operative), nonché di procedere all'istituzione dell'Organismo di vigilanza, già insediato al momento dell'approvazione del presente documento, ma ancora non pienamente operativo.

Il Modello Organizzativo è, per legge, un «atto di emanazione dell'organo dirigente», sicché le successive modifiche di carattere sostanziale sono adottate dal Comitato Esecutivo intendendosi per «sostanziali» quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o che implicassero un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel presente modello, nei poteri e doveri dell'Organismo di vigilanza e nel sistema sanzionatorio. Le altre modifiche, diverse da quelle sostanziali, come quelle di adeguamento rispetto al sistema di gestione operativa e amministrativo-finanziaria, potranno essere apportate direttamente dal Presidente, che ha la legale rappresentanza dell'ente a norma del successivo capitolo 2 del presente Modello, e successivamente comunicate al Comitato Esecutivo, alla prima riunione utile.

L'analisi della realtà del VIS, effettuata al fine di definire le aree di rischio rilevanti per l'ente stesso ha consentito di identificare i «processi sensibili» all'interno del Modello.

SEZIONE 2: ASSETTO ED ORGANIZZAZIONE DEL VIS

1. Natura giuridica, scopi e finalità del VIS

Il VIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, con sede legale in Roma alla via Appia Antica 126, Codice Fiscale 97517930018, è stato costituito come associazione con atto rep. 70473 dott. Oscar Ghione Notaio in Torino il 3/3/1986. Ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con Decreto del Ministro degli Affari Esteri in data 27 luglio 2000 n. 002/00705 Bis ed è iscritto, ai sensi del D.P.R. 361/2000, nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo - al numero 563/2008.

È Organizzazione Non Governativa (ONG) già riconosciuta idonea ai sensi dell'art. 28 della legge 26/2/1987 n. 49, con decreto del Ministero degli Affari Esteri n. 1988/128/005113/4D del 22/11/1988 per: la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo, per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile e per attività di informazione nonché per attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo e attività di educazione allo sviluppo.

È oggi ONG iscritta, ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge 11/08/2014 n. 125, all'Elenco delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) presso l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, con Decreto 2016/337/000285/2. È ONLUS iscritta all'Anagrafe delle ONLUS presso la DR Lazio dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 32, comma 7, della legge 11/08/2014 n. 125.

È ONG accreditata con Special consultative status presso l'Economic and Social Council delle Nazioni Unite (ECOSOC) con decisione n. 226 del 27 luglio 2009.

La legale rappresentanza dell'ente spetta, ai sensi dell'art.14 dello Statuto, al Presidente.

Il VIS è stato organismo promosso dal CNOS - Centro Nazionale Opere Salesiane, affianca il tradizionale impegno sociale dei Salesiani in Italia e nei Paesi del Sud del mondo, ispirandosi al sistema preventivo di Don Bosco e alla prassi educativa salesiana.

Il VIS si occupa di solidarietà e cooperazione internazionale ed opera come agenzia educativa soprattutto a favore delle bambine, dei bambini e dei giovani più svantaggiati e vulnerabili. Esso ha come fine esclusivo lo svolgimento di attività di utilità sociale e di solidarietà. Persegue finalità istituzionali di solidarietà, di promozione e di organizzazione di iniziative ed attività di carattere formativo, educativo, informativo, tecnico e professionale nel quadro di programmi di sviluppo umano, culturale, socio-economico, sia in Italia che all'estero.

2. Attività del VIS

I settori di attività delineati dallo Statuto in vigore sono i seguenti:

- a) attività destinate a persone che intendono svolgere una prestazione formativo-tecnico-professionale e di promozione umana nei Paesi in via di sviluppo, in collaborazione con le forze locali civili, sociali ed ecclesiali;
- b) iniziative e corsi formativi di preparazione specifica dei volontari e degli operatori per lo sviluppo, con l'obiettivo di conoscere adeguatamente la realtà mondiale del sottosviluppo, di studiarne le cause e i rimedi, di qualificare l'apporto specifico dell'azione di volontariato, di conoscere il Paese di destinazione nei vari aspetti antropologico, culturale, religioso, socio-economico e linguistico;
- c) elaborazione di programmi ed interventi, in risposta alle richieste ed esigenze di qualsiasi Paese, anche a situazioni d'emergenza dovute a conflitti e a disastri naturali nei Paesi ove siano in corso progetti d'intervento preferibilmente della Famiglia Salesiana, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni di sviluppo ed in adesione ai principi del diritto internazionale in materia, in particolare quelli di imparzialità, neutralità e non-discriminazione;

- d) elaborazione di programmi ed interventi nel campo delle migrazioni, dell'integrazione e dell'intercultura, in Italia e nei Paesi in via di Sviluppo, ispirati alla tutela dei diritti umani;
- e) invio di volontari ed operatori per lo sviluppo nei Paesi destinatari e assistenza ai medesimi nello svolgimento dei loro compiti;
- f) servizi di formazione e informazione inerenti la promozione del volontariato, la cooperazione internazionale, la promozione e protezione dei diritti umani, la sensibilizzazione sui problemi dei Paesi in via di sviluppo, l'educazione alla mondialità e interculturalità, curando, anche con la collaborazione di Organismi ed Enti analoghi, specifiche pubblicazioni multimediali, convegni, seminari e simposii;
- g) aggiornamento e formazione del personale del sistema formativo italiano;
- h) formazione nei Paesi in Via di Sviluppo di quadri e dirigenti locali;
- i) attività editoriali anche con riviste di informazione e pubblicazioni.

L'Associazione può gestire direttamente, anche in via sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento dei propri fini istituzionali, servizi ed iniziative di interesse generale.

3. Criteri ispiratori e operativi dell'attività del VIS

Il VIS agisce in coerenza con la propria identità, definita dallo statuto e dalla genesi dell'organismo secondo il carisma salesiano. Nel quadro degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dalle Nazioni Unite e delle linee-guida dell'agenda internazionale sulla cooperazione allo sviluppo, di fronte alle situazioni di ingiustizia che negano i diritti fondamentali, l'obiettivo del VIS è proporre percorsi concreti di impegno e di solidarietà e realizzare programmi di sviluppo prevalentemente di natura educativa e formativa.

Statutariamente:

- rispetto al criterio di **partecipazione**, il VIS qualifica il proprio apporto elaborando ed eseguendo ciascun programma di intervento in partenariato prevalentemente con controparti missionarie salesiane e d'intesa con le forze locali, civili, sociali ed ecclesiali della popolazione destinataria;
- rispetto al criterio **promozionale**, il VIS opta per programmi di attività direttamente ed immediatamente rivolti allo sviluppo della popolazione locale, escludendo fini di lucro e interessi di parte;
- rispetto al criterio di **coordinazione**, il VIS tende ad armonizzare i propri interventi con i piani di sviluppo e di promozione sociale e umana eventualmente predisposti da Autorità e Enti locali, Organizzazioni Internazionali e espressioni della società civile locale.

Per un approfondimento delle attività del VIS, in Italia e all'estero, si rinvia alla seguente sezione, nonché al bilancio sociale annualmente elaborato e prodotto dalla ONG per la rendicontazione sociale.

4. I soci

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, i soci del VIS sono le persone fisiche e giuridiche che si impegnano a sostenere le attività dell'Associazione.

Sono invece Partecipanti Volontari - ammessi, secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni, a partecipare all'attività dell'Associazione - i volontari, animatori, collaboratori e sostenitori, sia persone fisiche che persone giuridiche di natura associativa senza fini di lucro, i quali si obbligano a condividere le finalità ed i principi ispiratori individuati dalle norme statutarie e si impegnano a collaborare alla loro realizzazione attraverso le strutture operative dell'Associazione.

L'associazione non potrà in nessun caso essere controllata da enti con finalità di lucro né essere collegata ad enti con finalità di lucro in modo tale che questi ultimi esercitino su di essa un'influenza notevole o possano trarre beneficio economico da contributi pubblici che potrà ricevere.

Lo Statuto e il Regolamento determinano casi e modalità di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci dall'Associazione.

5. L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo supremo della Associazione. Essa è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente, che la presiede, o da chi ne fa le veci; ad essa spetta:

- a) eleggere tra i Soci e i Partecipanti Volontari il Presidente, un Vicepresidente, il Tesoriere e i Consiglieri del Comitato Esecutivo;
- b) nominare un componente del Collegio dei Revisori nonché un membro supplente dello stesso, anche al di fuori dei Soci e dei Partecipanti;
- c) approvare la relazione annuale del Presidente sullo stato dell'Associazione;
- d) definire le scelte programmatiche e i piani annuali dell'Associazione;
- e) deliberare, anche nel corso dell'esercizio, l'ammontare di eventuali quote integrative della quota annuale determinata dal Comitato Esecutivo;
- f) approvare i bilanci annuali preventivi e consuntivi.

In via straordinaria, l'Assemblea è convocata per:

- a) procedere alle modifiche statutarie;
- b) richiesta avanzata da almeno la metà dei Soci;
- c) avvenute dimissioni della maggioranza dei membri eletti del Comitato Esecutivo;
- d) deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio sociale.

Le altre norme sul funzionamento dell'organo e sulla convocazione sono contenute nello Statuto e nel Regolamento.

6. L'assemblea dei partecipanti volontari

L'Assemblea dei Partecipanti Volontari, è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente dell'Associazione, che la presiede, o da chi ne fa le veci; spetta all'Assemblea dei Partecipanti Volontari:

- a) eleggere tra i Partecipanti Volontari uno dei due Vicepresidenti dell'Associazione;
- b) nominare due componenti (tra cui il Presidente del Collegio dei Revisori) nonché due membri supplenti dello stesso o il Revisore unico (in dipendenza delle decisioni dell'Assemblea dei Soci), anche al di fuori dei Soci e dei Partecipanti Volontari;
- c) formulare proposte d'azione e organizzative da sottoporre al Comitato Esecutivo;
- d) elaborare piani di coordinamento delle attività dell'Associazione sul territorio.

Il Presidente deve fornire informativa all'Assemblea dei partecipanti volontari circa le materia di competenza dell'Assemblea dei soci ed, in particolare, circa quelle di cui all'art. 11 comma 7 lettera c, d, f. L'azione dei Partecipanti Volontari può essere svolta in collaborazione con la Pastorale Giovanile e l'Animazione Missionaria di ogni Ispettorato e con la sede centrale del VIS, proponendo singole iniziative e/o campagne o aderendo alle proposte provenienti dall'Associazione. Nella maggior parte dei casi le attività vengono svolte nell'ambito dei percorsi di pastorale giovanile delle singole Ispettorie di appartenenza, a servizio dell'animazione missionaria, intercettando - come interlocutore privilegiato - il Movimento Giovanile Salesiano, promuovendo nei giovani anche l'impegno volontario verso realtà giovanili locali bisognose di ascolto e attenzione.

Le attività di formazione sono condotte principalmente attraverso le Scuole di Educazione alla Mondialità/Formazione missionaria. Gli incontri sono propedeutici all'esperienza formativa in gruppo presso le missioni salesiane nei paesi poveri.

7. Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti, uno dei quali eletto dall'Assemblea dei Partecipanti Volontari, dal Tesoriere, da uno o tre Consiglieri. I membri del Comitato Esecutivo, che devono essere Soci o Partecipanti Volontari, vengono eletti, tranne il Vicepresidente eletto dall'Assemblea dei Partecipanti Volontari, dall'Assemblea dei Soci, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Spetta al Comitato Esecutivo:

- a) curare l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione in conformità alle scelte programmatiche ed ai piani annuali deliberati dall'Assemblea dei Soci;
- b) approvare Convenzioni con singoli Soci o Partecipanti Volontari;
- c) autorizzare l'apertura di presidi territoriali, monitorando le loro attività onde verificarne la coerenza con la *mission* del VIS;
- d) determinare all'inizio di ciascun esercizio sociale l'ammontare della quota associativa annuale dovuta da ciascun Socio e proporre all'Assemblea dei Soci, nel corso dell'esercizio, l'ammontare di eventuali quote integrative della quota annuale, necessarie per sostenere le attività dell'Associazione, dovute da ciascun Socio;
- e) deliberare su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza, sottoponendo le relative delibere alla prima riunione dell'Assemblea dei Soci per la ratifica;
- f) eseguire qualsiasi mandato affidatogli dall'Assemblea dei soci.

I Direttori "Programmi" e "Amministrazione e Personale" partecipano alle sedute senza diritto di voto.

8. Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica quattro anni e può essere eletto per non oltre due mandati consecutivi. Ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti per l'ordinaria e straordinaria amministrazione. Egli può accendere od estinguere conti bancari in Italia e all'estero. Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, l'Assemblea dei Partecipanti Volontari e il Comitato Esecutivo. In caso di impedimento e di assenza, è sostituito dal Vicepresidente più anziano. Il Presidente inoltre, anche su proposta del Comitato Esecutivo, può delegare ai Vicepresidenti parte delle proprie competenze.

Le deleghe, come le procure notarili, conferite per l'amministrazione ordinaria e straordinaria ai Vicepresidenti, ai Consiglieri, ai Direttori o a terzi, aventi ad oggetto specifiche competenze o settori di competenze ed anche il relativo potere di firma e rappresentanza, devono essere comunicate all'OdV e documentate in forma scritta.

9. I Vicepresidenti

I Vicepresidenti fanno parte del Comitato Esecutivo, durano in carica quattro anni ed esercitano, in via disgiunta, le deleghe ricevute, anche in modo permanente, dal Presidente, sostituendo il medesimo in caso di suo impedimento.

10. Il Tesoriere

Il Tesoriere dell'Associazione, eletto dall'Assemblea dei Soci; dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Il Tesoriere è membro del Comitato Esecutivo ed esercita le deleghe ricevute in ambito amministrativo e finanziario, anche in via permanente, dal Presidente, con il potere di firma, disgiunta rispetto a quest'ultimo, sui conti bancari e postali dell'Associazione. Il Tesoriere vigila sull'adempimento dei servizi di amministrazione, predispone il bilancio finanziario annuale preventivo e consuntivo da sottoporre ai competenti Organi sociali. Agisce in raccordo con il Direttore Amministrativo e del Personale e coopera con il Collegio dei Revisori.

11. Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è formato da tre membri, due dei quali nominati dall'Assemblea dei Partecipanti Volontari: uno di questi (che dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori Legali) sarà designato dalla stessa Assemblea dei Volontari Partecipanti quale Presidente del Collegio. L'assemblea dei Soci designerà, oltre al terzo componente del Collegio, anche un membro supplente mentre l'Assemblea dei Partecipanti Volontari designerà due membri supplenti, i quali subentreranno ai componenti del Collegio di rispettiva nomina che per qualsiasi motivo dovessero cessare dalla carica.

L'Assemblea dei Soci potrà decidere di istituire, in luogo del Collegio dei Revisori, un Revisore unico che, in tale ipotesi, sarà nominato dall'Assemblea dei Partecipanti Volontari, durerà in carica quattro anni e dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori Legali. Al Revisore si applicheranno, in quanto compatibili, le norme statuto che disciplinano l'attività e le attribuzioni del Collegio dei Revisori o che, comunque, richiamano detto organo sociale.

Spetta al Collegio dei Revisori vigilare sulla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, esaminare il bilancio consuntivo e preventivo, controllare le scritture contabili.

I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni, devono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, dell'Assemblea dei Partecipanti Volontari e possono essere invitati alle sedute del Comitato Esecutivo.

12. Strutture operative dell'Associazione

L'Associazione opera attraverso la propria sede legale di Roma, sita in Via Appia Antica 126, altri eventuali sedi operative ed i presidi territoriali formati da partecipanti volontari previa autorizzazione del Comitato Esecutivo. La sede operativa nazionale si occupa di ideare, implementare, coordinare e dirigere tutte le attività istituzionali e accessorie che l'Organismo conduce in Italia e all'estero.

La struttura organizzativa di VIS è "a matrice" e si sviluppa in due macro-aree: "Programmi" e "Amministrazione e Personale", ognuna delle quali è coordinata da un direttore, rispettivamente "Direttore Programmi" e "Direttore amministrativo e del Personale", nell'ambito delle linee dettate dagli organi sociali, delle direttive del Comitato Esecutivo e nella cornice della pianificazione pluriennale e programmazione annuale approvate.

Possono essere istituite Sedi Operative Locali, sia in Italia che all'estero, le quali dipendono direttamente dalla Sede Operativa Nazionale. Viene aggiornato e consegnato all'OdV un elenco delle sedi operative in Italia e all'estero, sia riconosciute dalle autorità locali sia non riconosciute.

13. I Direttori "Programmi" e "Amministrazione e Personale"

Il Presidente, su proposta del Comitato Esecutivo, nomina i Direttori "Programmi" e "Amministrazione e Personale" preposti al coordinamento delle macro-aree della Sede Operativa Nazionale. Entrambi possono ricevere ulteriori incarichi, anche in via permanente, dal Presidente.

14. Presidi

I Partecipanti Volontari Enti e gruppi informali possono chiedere di essere autorizzati dal Comitato Esecutivo a operare come Presidi VIS. Il Presidio VIS si impegna non solo al rispetto e attuazione delle previsioni stabilite in capo ai Partecipanti Volontari, ma si obbliga formalmente e in pubblico a condurre iniziative e azioni sul proprio territorio di riferimento (o nel proprio ambito settoriale) a determinate condizioni:

- organizzare le iniziative previste nel piano di coordinamento territoriale nazionale approvato dall'Assemblea dei Partecipanti Volontari;
- operare nel rispetto della normativa vigente, dei principi di trasparenza e tracciabilità;
- rispettare statuto, regolamenti, linee guida e codici di comportamento approvati dagli organi sociali di VIS;
- operare ricercando sempre il dialogo e la sinergia operativa con l'Animazione Missionaria dell'Ispettorato Salesiano locale, astenendosi dall'organizzare eventi / attività che possano individuarsi come concorrenziali con quelle dell'Animazione Missionaria stessa;
- promuovere e/o fruire delle opportunità formative/ aggiornamento specificatamente organizzate/promosse dalla sede nazionale VIS;
- promuovere al pubblico il VIS e le sue attività ed esibire / rendere disponibile nella propria sede il relativo materiale informativo;
- impiegare in tutte le proprie attività e nei relativi materiali il logo e l'immagine coordinata previsti per il Presidio VIS nel proprio materiale informativo, sul proprio sito e sui social network: il logo e l'immagine coordinata "Presidio VIS" rappresentano un segno di appartenenza, collaborazione fattiva e qualificata, garanzia di un certo modo di operare;
- scambiare esperienze, *know-how*, contatti e relazioni con la sede nazionale, le altre sedi operative e gli altri presidi;
- informare previamente la sede nazionale di tutte le iniziative di presidio e presentare resoconto delle stesse;
- tenere i rapporti con il Vicepresidente eletto dall'Assemblea dei Partecipanti Volontari e con la persona dello staff indicata come referente per i Presidi;
- riscontrare ogni richiesta di informazioni, chiarimenti ed aggiornamenti sulle attività di presidio provenienti dal Comitato Esecutivo;
- rendersi disponibile per ogni controllo e verifica che dovessero essere disposti in merito all'osservanza di quanto sopra.

Il Partecipante Volontario autorizzato a operare come Presidio VIS ha specularmente diritto a:

- ricevere supporto e assistenza dalla sede nazionale per portare avanti le attività di presidio;
- ricevere tempestivamente materiale informativo di VIS ed ogni nuova pubblicazione in quantità sufficiente per la distribuzione sul territorio;
- ricevere informazioni tempestive su tematiche rilevanti per i Presidi nonché formazione specifica;
- far accedere i propri aderenti in maniera agevolata a tutte proposte formative di VIS aperte al pubblico;
- ricevere credenziali di accesso alla piattaforma dedicata ai Presidi;
- impiegare il logo e l'immagine coordinata previsti per il Presidio VIS.

La domanda di autorizzazione deve essere indirizzata al Comitato Esecutivo e contenere specifica sottoscrizione degli impegni e obblighi sopra elencati e comunque accettazione espressa del presente articolo di regolamento.

Il Comitato Esecutivo può procedere unilateralmente alla sospensione o revoca, anche con effetto immediato, dell'autorizzazione a operare come presidio VIS in caso di inosservanza a quanto sopra così come il singolo Partecipante Volontario potrà recedere da questa qualità.

Gli Enti autorizzati a operare come Presidi VIS mantengono la loro piena autonomia amministrativa, operativa, economica e finanziaria e restano unici responsabili delle attività dagli stessi organizzate.

15. Convenzioni interne

Le Convenzioni, di cui all'art.18 dello Statuto, stipulate fra l'Associazione e singoli Soci o Partecipanti Volontari, possono avere per oggetto la realizzazione di progetti operativi, anche con finanziamento pubblico, o la collaborazione agli stessi progetti da parte dei Soci e dei Partecipanti Volontari, nel rispetto delle reciproche responsabilità e delle condizioni previste dalle Convenzioni medesime.

Dette Convenzioni vengono predisposte ed approvate dal Comitato Esecutivo e stipulate dal Presidente dell'Associazione e dal Socio o Partecipante Volontario persona fisica o dal legale rappresentante del Socio o Partecipante Volontario ente.

Tali Convenzioni devono contenere sempre il riferimento al Codice di Condotta del VIS ed all'attività di audit interna e di vigilanza svolta dall'OdV.

16. Deleghe e procure

Il sistema di deleghe e di procure è caratterizzato da elementi di sicurezza che garantiscano la rintracciabilità e l'evidenza delle operazioni svolte.

Ai soli fini di cui al presente Modello Organizzativo la «*delega*» è un atto interno di attribuzione di compiti e la «*procura*» un atto unilaterale con il quale viene conferito ad un soggetto il potere di rappresentanza.

Ai responsabili di unità organizzativa cui, per lo svolgimento dei loro incarichi, si vogliono attribuire poteri di rappresentanza viene rilasciata apposita procura con poteri adeguati e coerenti con i compiti e le funzioni assegnati per delega.

In generale il sistema delle deleghe prevede che:

- le deleghe siano coerenti con la posizione organizzativa ed aggiornate in conseguenza a variazioni organizzative;
- in ogni delega siano specificati i poteri del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta;
- il delegato possieda autonomia decisionale e di spesa adeguati alla funzione e ai compiti conferiti.

In generale il sistema delle procure prevede che:

- le procure siano assegnate a soggetti provvisti di delega;
- le procure individuino e delimitino i poteri conferiti.

Le procure e deleghe attualmente conferite sono individuate in un documento allegato al presente Modello, di cui costituisce parte integrante ed essenziale e la cui approvazione e revisione è la stessa prevista per il Modello.

SEZIONE 3: LE AZIONI DEL VIS

1. Vision e Mission

Il VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo è un'organizzazione non governativa (ONG) che si occupa di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, attraverso vari strumenti e azioni. Considerando la sua identità, il VIS è anche Agenzia Educativa che promuove e organizza attività di sensibilizzazione, educazione, formazione per lo sviluppo e la cittadinanza mondiale. Essa affianca autonomamente da oltre trent'anni l'impegno della Congregazione Salesiana nel mondo.

Tra coloro che vivono in situazioni di difficoltà, il VIS presta maggiore attenzione ai bambini, alle bambine e ai giovani, guidato dal carisma di Don Bosco e dal "sistema preventivo" da lui ideato.

La visione antropologica cristiana espressa nella Dottrina sociale della Chiesa si sposa, da un lato, con la visione dell'uomo come soggetto di diritti, per molti tratti anticipata dallo stesso Don Bosco ed esplicitata a livello internazionale nelle convenzioni delle Nazioni Unite, e, dall'altro, con la visione di sviluppo umano di Amartya Sen, dove lo sviluppo è "delle persone, attraverso le persone e per le persone": uno sviluppo che è tale solo se integrale, universale e sostenibile in senso sociale, economico, politico ed ambientale, come fissato dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile della Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

La nostra **visione** configura, pertanto, *"un mondo dove ogni persona possa godere pienamente dei propri diritti e partecipare dignitosamente e attivamente alla vita della comunità favorendone lo sviluppo"*.

L'azione del VIS ha pertanto come finalità prioritarie l'eliminazione della povertà e il cambiamento dell'attuale situazione di squilibrio e ingiustizia a livello mondiale attraverso la promozione e protezione dei diritti umani, in particolare dei bambini, delle bambine e dei giovani più svantaggiati.

Questa visione ha portato l'organismo ad adottare un approccio metodologico volto all'ampliamento delle capacità individuali e sociali, nella duplice prospettiva di costruzione e/o rafforzamento delle capacità dei titolari di diritti (*rights-holders*) di rivendicare e godere dei propri diritti fondamentali (*capacities for empowerment*) e delle capacità dei titolari dei correlati doveri (*duty bearers*) di adempiere ai loro obblighi (*capacities for accountability*) a favore dei primi.

Pertanto, la nostra **missione** è *"promuovere lo sviluppo e l'ampliamento delle capacità di ogni persona – intesa come individuo e come membro di una comunità – ponendo particolare attenzione alle bambine, ai bambini e ai giovani più svantaggiati e vulnerabili, fornendo loro opportunità educative, formative e occupazionali nonché strumenti per la promozione e la tutela dei propri diritti"*.

Gli interventi nei Paesi in via di sviluppo si concentrano principalmente sull'educazione come fattore chiave di sviluppo umano, diritto fondamentale in sé, ma anche strumento di realizzazione degli altri diritti, con l'obiettivo di allargare conoscenze, possibilità, pari opportunità e superare le discriminazioni, anche di genere. Gli interventi coinvolgono la famiglia, la comunità di provenienza, la società civile e le istituzioni, a garanzia di una maggiore efficacia e sostenibilità, e ruotano intorno alle figure dei volontari internazionali e degli operatori per lo sviluppo, che per alcuni anni a fianco delle comunità salesiane spendono la propria professionalità e la propria vita a servizio di una comunità altra, facendosi ponte tra due società.

Alle attività di cooperazione si affianca una costante azione di sensibilizzazione, informazione, formazione ed educazione della società alla cittadinanza mondiale nonché un intenso lavoro di *advocacy* in rete con altre realtà associative e non, onde promuovere nel medio-lungo periodo un cambiamento sociale, intervenendo su coloro che sono individuati quali *decision makers*.

Alcuni aspetti del modo di essere e di lavorare del VIS, che evidenziano in maniera specifica la modalità con la quale attuiamo quella che è la nostra missione, sono i seguenti:

- dare valore al lavoro in rete (innanzitutto all'interno della Famiglia Salesiana di cui facciamo parte, ma anche con le altre realtà della Chiesa cattolica, le altre ONG e associazioni, gli enti locali, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'Unione Europea, le Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali), come occasione di dialogo, di incontro e di educazione;

- in ogni attività mantenere prioritario l'aspetto educativo e formativo, come allargamento delle conoscenze;
- rendere i giovani i protagonisti dell'azione del VIS riconoscendo al tempo stesso i ruoli differenti e le competenze specifiche richieste da varie funzioni;
- garantire impegni di lungo periodo nelle situazioni e nelle realtà dove lavoriamo, al di là delle emergenze e della durata tecnica e amministrativa dei progetti, nella consapevolezza che lo sviluppo è un percorso lungo che richiede pazienza e quindi fedeltà;
- porre grande attenzione alle condizioni, sensibilità e culture locali, nella visione della cooperazione come dialogo e conoscenza;
- riconoscere l'importanza dell'*advocacy* quale aspetto strettamente legato alla visione dello sviluppo come piena attuazione dei diritti umani, ma anche alla visione dello sviluppo come allargamento delle opportunità per le persone e gli individui, nell'ottica della cittadinanza mondiale.

Con i programmi e gli interventi di cooperazione internazionale il VIS intende, tra l'altro:

- garantire educazione, istruzione e sostegno ai bambini, alle bambine e ai giovani più poveri;
- accogliere e garantire una crescita serena ai bambini e alle bambine di strada, ai minori vittime di violenze, ai bambini e alle bambine ex-soldato;
- favorire la formazione professionale, l'accesso al lavoro, il reinserimento sociale dei giovani;
- garantire il sostegno agli insegnanti e agli educatori per la loro formazione;
- promuovere e proteggere i diritti dei bambini, delle bambine e dei giovani;
- favorire lo sviluppo delle comunità locali e creare le condizioni per una vera alternativa alla migrazione irregolare;
- favorire l'accesso alle informazioni e alla formazione attraverso le nuove tecnologie su temi di cooperazione internazionale e promozione e protezione dei diritti umani;

Per un approfondimento delle attività condotte annualmente si rinvia al Bilancio Sociale.

2. Interventi di sviluppo

Una delle attività principali in cui si esplica la natura del VIS come agenzia educativa è rappresentata dai progetti di sviluppo nei Paesi poveri. I progetti possono essere definiti come una serie di azioni/attività tra loro interrelate, poste in essere al fine di raggiungere risultati concreti per il conseguimento di un obiettivo specifico di sviluppo. La durata di un intervento in media va dai 24 ai 48 mesi, mentre le risorse sono variabili a seconda della sua natura e trovano specificazione in un budget.

Fattori caratterizzanti i progetti del VIS sono la prevalente presenza di propri operatori e volontari internazionali espatriati, la collaborazione strutturata con partner locali solidi e radicati nei contesti d'intervento, nonché la tipologia dei beneficiari/destinatari delle azioni.

I progetti puntano a produrre risultati durevoli nel tempo, in grado cioè di produrre cambiamenti nel tessuto e nella morfologia dello sviluppo locale, di permanere e generare meccanismi vitali e sostenibili per le comunità locali. L'approccio che il VIS cerca di adottare nei confronti dei gruppi destinatari dei propri interventi non è assistenzialista, ma partecipativo; considera i soggetti coinvolti nelle azioni avviate attori principali, soggetti attivi, titolari di diritti e non (solo) di bisogni.

L'impegno del VIS è caratterizzato da una concentrazione settoriale e geografica. A livello settoriale, il VIS ha focalizzato il proprio impegno in due settori-chiave tra loro correlati:

- a) l'educazione e la formazione tecnico-professionale, ambito configurato dalla natura e oggetto delle azioni e delle attività specifiche condotte;
- b) la tutela e lo sviluppo dei gruppi vulnerabili, in particolare di bambine, bambini, adolescenti e giovani svantaggiati e a rischio di esclusione sociale. Tale settore, al contrario del primo, è primariamente definito dai destinatari diretti e indiretti.

Fattori trasversali rispetto ai settori sopra specificati sono:

- a) l'approccio fondato sui diritti umani (HRBA – Human Rights Based Approach), che si cerca di adottare nella concezione, implementazione e valutazione degli interventi, approccio orientato alla integrale valorizzazione ed emancipazione dei destinatari e non solo al soddisfacimento dei bisogni identificati e dove particolare attenzione è posta, a seconda degli interventi, anche al *gender* e all'*enviromental mainstreaming*;
- b) l'introduzione progressivamente crescente di attività di *capacity* e *institutional building*, con l'obiettivo di "rendere capaci e potenziare" gli attori e i destinatari coinvolti nelle iniziative, di aprire e far interagire le realtà progettuali target con i soggetti esterni, istituzionali e non, più rilevanti per il loro sviluppo attraverso l'interazione operativa e il lavoro in rete (*networking*);
- c) l'attenzione all'innovazione e ai fattori di valore aggiunto, così da configurare azioni aperte al cambiamento e in grado di soddisfare più efficacemente e in modo sostenibile i bisogni e le esigenze identificate.

Il VIS realizza, negli ambiti specifici sopra presentati, interventi, finanziati da differenti donatori pubblici e privati: Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Unione Europea, enti pubblici territoriali, organizzazioni internazionali, Conferenza Episcopale Italiana, Caritas Italiana, partner internazionali, fondazioni, imprese, famiglie, formazioni sociali, parrocchie e individui.

3. Interventi di emergenza, riabilitazione e ricostruzione

Il VIS è una ONG di sviluppo e tale caratterizzazione, statutariamente prevista, è sempre stata ribadita e affermata dall'Assemblea dei soci e dai principali stakeholder dell'organismo. Tuttavia il VIS si confronta anche con situazioni inaspettate e drammatiche - come una terribile siccità e una conseguente carestia, un terremoto o un'alluvione, una situazione di post-conflitto - nei Paesi dove sono radicati i partner locali o in cui l'organismo già opera. Il verificarsi di un'emergenza comporta necessariamente la modifica dell'approccio e della propria presenza nel contesto locale e inevitabili variazioni del processo di sviluppo. Il VIS, di volta in volta, quindi concerta con i propri partner le linee d'azione da intraprendere, stabilendo le priorità, impegnandosi per contribuire a salvare vite umane e a porre - nello stesso tempo - le basi per l'avvio o il riavvio di un nuovo processo di sviluppo. Una caratteristica della progettualità del VIS anche di fronte all'emergenza, infatti, è l'ottica di medio-lungo termine. Dopo aver contribuito alla prima emergenza e al ripristino di "normali" condizioni di vita, la prospettiva progettuale guarda al futuro delle comunità coinvolte; è in quest'ambito che il VIS opera con interventi mirati alla riabilitazione, alla ricostruzione e poi allo sviluppo. In questo modo si garantisce la presenza accanto alle popolazioni colpite dai disastri naturali e dai conflitti per molti anni, cercando di assicurare non solo il superamento delle crisi e dei suoi effetti, ma anche il riavvio delle azioni di promozione ed emancipazione e la loro sostenibilità. Tale caratteristica è peculiare dell'impegno del VIS e ne costituisce il punto di forza più volte riconosciuto dai principali attori (donatori, esperti, istituzioni) che si occupano di emergenza.

4. Il Sostegno a Distanza (SaD)

Il Sostegno a Distanza (SaD) si integra con i progetti di sviluppo realizzati insieme ai Salesiani di Don Bosco nel mondo per promuovere e proteggere i diritti delle persone più vulnerabili e svantaggiate.

I referenti della progettualità del SaD sono le comunità salesiane locali e gli altri partner locali, gli operatori e i volontari del VIS. Grazie alla loro conoscenza dei contesti e degli ambiti su cui è più necessario e urgente intervenire, il VIS riesce a realizzare una progettualità pertinente ed efficace rispetto alle situazioni di vulnerabilità ed emarginazione. Il VIS funge dunque da "garante e ponte" tra i donatori e le comunità salesiane locali, garantendo una comunicazione costante sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.

Secondo la visione di SaD che il VIS porta avanti da oltre vent'anni, il sostegno è pensato ed offerto ad una comunità/gruppo di beneficiari, anziché essere rivolto a un singolo beneficiario. Ogni bambino, ogni adolescente con cui e per cui lavoriamo, riceve servizi differenziati in base alle sue esigenze personali, ma resta comunque profondamente inserito e sostenuto nel proprio contesto, limitando discriminazioni e differenziazioni che il SaD per "singolo beneficiario" potrebbe generale. Con questo approccio il SaD diventa progettazione globale comunitaria per contrastare con azioni specifiche le situazioni di povertà, di esclusione e di vulnerabilità caratterizzanti i gruppi beneficiari e i suoi singoli membri. Si tratta dunque di una progettualità articolata, che fonde vari ambiti d'intervento (alimentare, sociale, sanitario) con quello più spiccatamente educativo e formativo, nell'ottica dello sviluppo integrale del beneficiario volta a garantire l'accesso a un'educazione di qualità, a una comunità e a un ambiente protetto e dignitoso, al reinserimento, ove possibile, nelle famiglie d'origine, nel mondo del lavoro e nella società.

I donatori SaD sono informati sui progetti sostenuti e sui destinatari coinvolti attraverso la rivista Un Mondo Possibile (trimestrale della ONG) e comunicazioni specifiche ad essi dedicate.

Il VIS si assume la piena responsabilità operativa e finanziaria dell'uso dei fondi raccolti per il SaD, che sono impiegati nei progetti attraverso l'invio in loco delle risorse finanziarie raccolte e attraverso la totale o parziale copertura di costi direttamente connessi alla loro realizzazione (ad esempio, acquisto in Italia di materiali ed attrezzature da spedire in loco, sostegno degli operatori espatriati inseriti nell'intervento).

5. Il sostegno alle missioni salesiane

Il VIS affianca l'impegno sociale e missionario dei Salesiani nel mondo non solo attraverso l'opera dei propri volontari, i progetti di sviluppo e/o emergenza e il SaD, ma anche attraverso uno strumento dedicato, il Sostegno alle Missioni (SaM). Si tratta di donazioni ricevute dal VIS e destinate esclusivamente ad una comunità missionaria (per la maggior parte salesiane) su espressa richiesta del donatore, sulla base di un rapporto diretto e fiduciario che intercorre tra il donatore stesso e il destinatario finale (il singolo missionario e/o la comunità in cui egli opera).

Nel SaM il VIS svolge dunque un ruolo di "collegamento" tra il donatore e il beneficiario, che rimane il solo referente per lo svolgimento delle attività previste in loco e l'unico garante dei risultati ottenuti. Il VIS espleta le pratiche di segreteria e di amministrazione necessarie all'invio di queste somme verso i Paesi coinvolti, oltre che un monitoraggio periodico degli impieghi.

Tali offerte sono prevalentemente impiegate dai missionari per la copertura dei costi correnti delle scuole, dei centri di formazione professionale, degli oratori e dei centri giovanili (ad es. spese per il personale locale e di funzionamento), per le attività di accoglienza, supporto e cura (come cibo, vestiario, salute, materiali di consumo, materiali didattici) di specifici gruppi di beneficiari (ad es. bambini di/in strada, orfani, ragazze madri) nonché per le attività formative.

L'impegno assunto dal VIS, rinnovato ogni anno, ha il solo scopo di favorire la sostenibilità e la continuità della presenza e dell'impegno dei missionari, che rappresentano le figure fondamentali del partenariato sul quale si fondano i programmi di sviluppo e di emergenza avviati dalla nostra ONG nei Paesi poveri.

6. Diritti Umani e Advocacy

Il VIS adotta una visione di sviluppo umano e sostenibile e un approccio metodologico basato sui diritti umani e sull'ampliamento delle capacità - che si differenzia dal tradizionale e diffuso approccio assistenzialista basato sui bisogni - finalizzato a predisporre misure idonee a garantire l'accesso di medio e lungo periodo a beni e libertà, non solo la loro disponibilità immediata e contingente. Ciò ha portato gradualmente l'organismo ad affiancare ai progetti e agli interventi di sviluppo nei Paesi poveri azioni di *advocacy* a livello nazionale, regionale e globale.

L'*advocacy*, a differenza dell'attività di denuncia, è finalizzata a promuovere nel medio-lungo periodo un cambiamento sociale intervenendo su coloro che sono individuati quali *decision makers*, modificando la loro percezione o comprensione delle questioni specifiche e influenzando le loro decisioni in materia affinché norme, politiche e prassi, nazionali e internazionali, perseguano l'ideale di un mondo più giusto, più equo, più salubre e più sicuro.

In particolare il VIS realizza attività di *advocacy* mirate a sensibilizzare e influenzare le istituzioni che, a vari livelli (nazionale, europeo e internazionale), con le loro azioni e decisioni sono in grado di incidere su alcuni ambiti specifici: quantità, qualità ed efficacia della cooperazione internazionale e della lotta alla povertà, promozione e protezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e qualità dell'educazione.

Il metodo scelto dal VIS per le proprie azioni di *advocacy* è quello cd. dell'incuneamento interstiziale, che consiste nell'utilizzare quegli spazi (interstizi, *cleavages*) offerti alle ONG dai sistemi internazionali (ONU, Consiglio d'Europa, UE) per agire dentro le istituzioni della politica mondiale al fine di promuovere e contribuire a un cambiamento politico e sociale a livello nazionale e locale. Fedele a questa strategia, il VIS partecipa a conferenze, forum, summit mondiali, realizza rapporti supplementari ai *Treaty Bodies* delle Nazioni Unite (Commissioni di esperti indipendenti con lo scopo di monitorare l'implementazione dei trattati ONU sui diritti umani), con particolare attenzione anche ai nuovi meccanismi predisposti dal Consiglio Diritti Umani dell'ONU, fra cui la Revisione Periodica Universale (UPR – *Universal Periodic Review*), e alle campagne internazionali.

L'insieme delle sue molteplici attività di *advocacy*, affiancate dalla concreta esperienza sul campo condotta attraverso i programmi di cooperazione e sviluppo, hanno consentito al VIS di ottenere il 27 luglio 2009 l'accredito come *Special consultative status* presso l'ECOSOC, il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite.

L'attività di *advocacy* che il VIS svolge in Italia è resa possibile grazie alla partecipazione dell'organismo a reti italiane e a reti europee e internazionali che favoriscono la condivisione del lavoro svolto a livello nazionale e offrono una prospettiva di analisi ampia e di confronto con le altre realtà nel mondo, in particolare sulle buone pratiche sperimentate.

Il VIS oggi rappresenta un punto di riferimento concreto in materia di promozione e protezione dei diritti umani in Italia e all'estero, con particolare riguardo ai diritti dei minori, all'educazione ai diritti umani e per quanto concerne la problematica connessa con l'istituzione nazionale indipendente per i diritti umani. Il VIS viene anche chiamato a partecipare a incontri di cooperazione e sviluppo connessi con la promozione e protezione dei diritti umani per quanto attiene l'elaborazione teorica e lo sviluppo di metodi connessi con la pianificazione basata sui diritti umani.

7. Campagne ed Educazione alla Cittadinanza Mondiale

L'azione di Educazione alla Cittadinanza Mondiale (ECM) rappresenta per il VIS una priorità operativa ed è svolta tenendo conto della finalità ultima di tale azione: consentire il passaggio dalla fase di sensibilizzazione e conoscenza a quella dell'impegno concreto. L'obiettivo dell'azione di ECM è far sì che i cittadini dei Paesi sviluppati si adoperino fattivamente in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo non per mero spirito di solidarietà, ma per reale consapevolezza di un destino comune. Attraverso l'ECM infatti si cercano di svelare le profonde disparità esistenti tra i Paesi e, all'interno degli stessi Paesi ricchi, tra le diverse fasce di popolazione. Ma soprattutto si cerca di stimolare il cambiamento di atteggiamenti, di visioni, e anche di stili di vita, orientandoli verso la sostenibilità.

L'approccio utilizzato dal VIS per promuovere le diverse attività di ECM è quello del *Campaigning*, ovvero l'attivazione di campagne di sensibilizzazione ed educazione caratterizzate da un obiettivo chiaro e definito, un target variegato che viene raggiunto attraverso l'uso di "linguaggi" e strumenti differenziati e un periodo di tempo limitato entro cui svolgere le varie attività per il raggiungimento dell'obiettivo. Le attività di ECM sono caratterizzate tipicamente dal coinvolgimento di target diversi, quali: il mondo della scuola, i gruppi di giovani degli oratori, i cittadini coinvolti nei diversi eventi organizzati sul territorio nazionale.

8. Formazione specialistica ed universitaria per lo sviluppo e la cittadinanza mondiale

La formazione specialistica e quella universitaria, con finalità di sviluppo umano e di rafforzamento di una cittadinanza mondiale, sono un ambito di azione fondamentale per il VIS, in linea con gli indirizzi comunitari e con i pronunciamenti delle Nazioni Unite: esse costituiscono uno strumento per aumentare l'efficacia delle azioni progettuali e, nel contempo, per edificare una società civile più pacifica, giusta e solidale.

Il VIS condivide l'idea che l'educazione e la formazione non debbano essere limitate all'ambito tradizionale dell'«istruzione scolastica» e che sia necessario un orientamento più estensivo. In linea con i dibattiti in corso a livello internazionale (alcune organizzazioni internazionali hanno apportato modifiche al proprio lessico, spostandosi da «istruzione» [*education*] ad «apprendimento» [*learning*] nella descrizione dei propri obiettivi) il VIS ha adottato un approccio inclusivo nella propria azione formativa, coinvolgendo i diversi attori che compongono il sistema educativo, pubblici e privati, organismi religiosi e non profit, dando impulso alla condivisione di saperi, capacità e risorse differenti.

Particolare attenzione è dedicata al paradigma della «formazione permanente» (*lifelong learning*) e alla necessità di innestare l'azione formativa in un processo che mira all'acquisizione di ruoli e competenze nell'intero arco della vita. La progressiva professionalizzazione del mondo della cooperazione internazionale, con l'adozione di strumenti specifici e avanzati e la contemporanea creazione di figure professionali innovative, ha imposto di presentare un'offerta formativa variegata, adatta alle esigenze di un pubblico sempre più vasto: volontari internazionali, cooperanti espatriati, giornalisti e operatori del settore dell'informazione, studenti universitari e laureati desiderosi di specializzazione, insegnanti di tutte le fasce scolastiche, educatori allo sviluppo, progettisti e funzionari della cooperazione decentrata. Il VIS, insieme ad altri soggetti del mondo educativo, promuove anche una «società della conoscenza» (*learning society*) equa e sostenibile, che offra al cittadino adulto non soltanto educazione e sensibilizzazione ai temi della cittadinanza globale, ma anche opportunità di formazione professionale e promozione attiva del suo ruolo sociale quale operatore di sviluppo e solidarietà internazionale.

In questo contesto la **formazione universitaria**, trainata dal ruolo crescente delle Università come attori dello sviluppo, appare come un elemento di importanza fondamentale. Di fronte alla gravità e alla vastità dei problemi che coinvolgono la comunità internazionale, una delle risposte sicuramente efficaci è la creazione di un tessuto ricco di valori universalmente condivisibili e capace di costituire la struttura di base di una cultura di pace e di collaborazione. L'idea stessa di cooperazione, che implica partecipazione, confronto e conoscenza dell'altro e che deve porsi come obiettivo non il semplice avanzamento economico ma il parallelo sviluppo dei diritti fondamentali dell'essere umano, a cominciare da quello primario dell'accesso alla cultura, ne esalta il valore strategico.

Il VIS ha partecipato alla fondazione nel 1997 del Master in Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, istituito congiuntamente dall'Università di Pavia, dallo IUSS (Istituto Universitario di Studi Superiori) di Pavia, dalle ONG CISP, COOPI e VIS. Il Master di Pavia è stato il primo del suo genere in Italia ed è oggi l'esperienza maggiormente riconosciuta dal mondo accademico e dagli studenti in cerca di una formazione di qualità abbinata a uno sbocco professionale. Tale risultato non avrebbe potuto essere conseguito in assenza di un'ampia rete universitaria internazionale che ne sostenesse la didattica e ne favorisse la dimensione internazionale e multiculturale: il *Cooperation and Development Network* (CDN) di Pavia è nato contestualmente al Master, associando diversi Atenei del sud del mondo e rafforzando decisamente la capillarità della rete della cooperazione italiana. Attualmente il CDN può annoverare la presenza, oltre all'Università di Pavia, di altre 4 Università: University of Bethlehem (Palestina), Universidad de San Buenaventura a Cartagena de Indias (Colombia), Kenyatta University a Nairobi (Kenya), Mid Western University a Birendranagar (Nepal). Le 5 Università sono dotate ciascuna di un Master in Cooperazione allo Sviluppo, la cui struttura curricolare e i cui contenuti ricalca sostanzialmente

L'impostazione e le finalità dell'esperienza originaria, adattandole però alle peculiarità culturali e socio-politiche dei diversi contesti geografici. Un prestigioso riconoscimento è giunto dall'UNESCO, che ha concesso al Master di Pavia, a quello di Betlemme e nel 2016 anche a quello di Cartagena de Indias il prestigioso marchio «Cattedra UNESCO - UNITWIN», il primo riconoscimento del genere concesso a un'Università italiana.

Il VIS collabora inoltre con altre Università italiane, per la realizzazione di Master, seminari e corsi di alta formazione

Parallelamente alla formazione universitaria, il VIS prosegue lo sviluppo di un'offerta significativa nel settore dell'**alta formazione**, proponendo corsi di specializzazione (nella forma di seminari intensivi con forti componenti laboratoriali) a operatori, staff e dirigenti di organismi del terzo settore e non, attivi a vario titolo nel mondo della cooperazione e solidarietà internazionale.

Il VIS avverte la necessità di raccordare la propria azione con le iniziative intraprese nell'ambito delle Nazioni Unite, confrontandosi con le raccomandazioni strategiche delle varie agenzie e conducendo una riflessione sulla pertinenza ed efficacia della propria azione. Il VIS si riconosce altresì nel cammino e nella riflessione che la Congregazione Salesiana va conducendo sulla comunicazione sociale, in particolare sull'emergere di "nuovi cortili digitali" e sulle necessità di declinare il sistema preventivo di Don Bosco nel mondo della rete internet e delle nuove tecnologie. Recenti documenti della Congregazione hanno sottolineato tale dimensione, che si inserisce del resto nell'ambito più vasto dell'attenzione della Chiesa cattolica al ruolo delle nuove tecnologie e alle nuove relazioni sociali da esse inaugurate.

Il VIS è tuttora l'unica ONG italiana a occuparsi stabilmente di sviluppo umano e nuove tecnologie, avendo sviluppato sia una progettualità sul campo (con progetti pilota, sperimentazioni e attività di studio e ricerca, con specifici convegni e pubblicazioni) sia un impiego proficuo di strumenti ICT nella formazione offerta al pubblico italiano. Il Centro di Formazione per lo Sviluppo Umano (in funzione dal 2000) rimane lo strumento privilegiato per l'erogazione di corsi on-line, webinar e, in generale, esperienze di apprendimento collaborativo.

9. I volontari internazionali e gli operatori per lo sviluppo

Già la programmazione strategica 2015-2017, approvata dall'Assemblea dei soci a novembre 2014, ha ridefinito la denominazione del personale in servizio all'estero per il VIS. In linea con la nuova legge per la cooperazione internazionale (legge 125/2014), il VIS inquadra coloro che prestano servizio nei suoi progetti di cooperazione internazionale nelle seguenti figure:

- Volontari internazionali
- Operatori per lo sviluppo

Il personale espatriato del VIS è costituito da persone, per lo più di nazionalità italiana, che si inseriscono nei progetti di sviluppo con le loro competenze umane e professionali e che lavorano in sinergia con i partner dell'organismo e con il personale locale per lo sviluppo umano della popolazione beneficiaria del progetto, diventando quindi i rappresentanti del VIS nel Paese in cui operano.

Le due categorie sopra specificate si differenziano per il diverso inquadramento contrattuale in quanto i volontari internazionali offrono la propria professionalità per scelta vocazionale, a titolo gratuito, a fronte di un rimborso spese (con limite fissato dalla legge e con stipula di accordo di volontariato) oppure come servizio civile. Gli operatori per lo sviluppo instaurano invece con l'organismo un rapporto di lavoro.

All'interno della categoria degli operatori per lo sviluppo è stata sottolineata la particolare attenzione riservata a coloro che operano da vari anni all'interno dei progetti VIS e che hanno sviluppato una elevata

esperienza e un alto grado di appartenenza all'organismo. A costoro il VIS tenderà a garantire continuità e attenzione alle mutate esigenze umane e professionali.

Il VIS crede nel volontariato internazionale e nel valore delle risorse umane impiegate nella cooperazione internazionale allo sviluppo come scelta di condivisione, di solidarietà internazionale, di impegno politico e civile, di crescita umana e professionale, di scambio culturale, di impegno missionario e spirituale. I volontari e gli operatori s'inseriscono, secondo le loro competenze, nei progetti e lavorano in sinergia con le controparti locali salesiane e con gli operatori locali per lo sviluppo delle comunità beneficiarie, diventando quindi il volto dell'organismo nel paese in cui essi operano. Il VIS pone la crescita professionale ed umana dei suoi volontari al centro del progetto educativo dell'organismo.

Il servizio civile nazionale all'estero è un'esperienza formativa per i giovani tra i 18 e i 28 anni, della durata di un anno, da svolgere nei paesi in cui il VIS è già presente con volontari e con progetti di sviluppo, indicati di volta in volta nei relativi bandi. Il VIS partecipa al servizio civile tramite la Federazione SCS (Servizi civili e sociali) del CNOS.

Per un approfondimento della materia delle RR.UU. nel VIS, si rimanda diffusamente al Codice di Condotta e alle procedure connesse.

10. Gemellaggi

I Gemellaggi solidali hanno la finalità di accompagnare gli insegnanti, gli alunni e i genitori di scuole e di strutture di educazione informale del nord e del sud del mondo:

- nell'opera di familiarizzazione con realtà "altre" per una migliore comprensione e gestione di alcuni dei fenomeni legati alla globalizzazione;
- nelle riflessioni sulla promozione e protezione del diritto allo studio nel quadro di una conoscenza più approfondita della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- nel processo di decentramento cognitivo, attraverso lo studio congiunto e la condivisione di obiettivi e contenuti didattici comuni;
- nella messa in atto di azioni legate all'esercizio della cittadinanza attiva attraverso l'organizzazione di eventi che diffondono le tematiche e le esperienze vissute dalle scuole gemellate.

Grazie ai gemellaggi insegnanti e studenti possono affrontare nell'arco degli anni il tema dell'inter-cultura alla luce di un'esperienza reale e la stessa parola "inter-cultura" avrà un significato concreto di contatto e di reciproco arricchimento umano e culturale.

Le classi gemellate si impegnano allo scambio periodico di materiale vario: messaggi, foto, documenti e video. Il VIS agevola tale scambio tra insegnanti e alunni mettendo a disposizione uno spazio virtuale di condivisione all'interno del proprio sito internet (www.volint.it/vis/raccontiamoci); inoltre, offre agli insegnanti una opportunità di aggiornamento e formazione attraverso la proposta di fruizione di corsi on-line (in alcuni casi gratuita) su inter-cultura e diritti umani, disponibili sulla piattaforma di e-learning del VIS (www.volint.it/elearning/), e l'offerta di materiale didattico e divulgativo sugli stessi temi (www.volint.it/vis/didattica).

11. Informazione e comunicazione

Le attività di comunicazione del VIS si articolano nell'ideazione, coordinamento e implementazione di campagne istituzionali e di raccolta fondi. Obiettivi della strategia di comunicazione sono aumentare la visibilità e l'accreditamento dell'organismo, la riconoscibilità della sua *vision* e *mission*, creare e sostenere reti partecipate e funzionali allo sviluppo della ONG.

Linea-guida della comunicazione del VIS è sensibilizzare e informare sulle tematiche della cooperazione internazionale, della promozione e protezione dei diritti umani, dell'inter-cultura, dello sviluppo umano e sostenibile e della pace, con una costante attività di testimonianza degli operatori dal campo che lavorano ogni giorno a servizio dei poveri.

Per diffondere una cultura della solidarietà il VIS redige e pubblica trimestralmente la rivista "*Un mondo possibile*", disponibile in formato cartaceo e digitale. La rivista è considerata uno strumento di informazione e incontro con i propri sostenitori, ma anche e soprattutto luogo di confronto, approfondimento e analisi dei vari temi che riguardano la cooperazione internazionale, attraverso la testimonianza di missionari e volontari, l'approfondimento di docenti ed esperti, le immagini e le foto dei progetti e delle persone con cui il VIS opera.

Fin dalla sua origine il VIS investe anche nella produzione di volumi, kit didattici multimediali utili agli insegnanti per intraprendere percorsi formativi e di sensibilizzazione con le classi, con l'intento non solo di informare e approfondire, ma anche di sensibilizzare persone non esperte del settore su tematiche specifiche.

Il VIS negli ultimi anni ha consolidato la sua presenza nel web, sia attraverso il sito istituzionale www.volint.it e le ordinarie attività di mailing, sia attraverso numerosi siti tematici, i canali social e realizzazioni quali e-book, app e webgame. Il sito web non è un mero strumento promozionale delle attività della ONG, ma un mezzo di formazione e sensibilizzazione di tutti i suoi stakeholder.

12. Raccolta fondi

L'attività di raccolta fondi è un aspetto centrale per la realizzazione delle attività del VIS. Le risorse vengono ricercate sia attraverso il coinvolgimento di partner istituzionali interessati a contribuire ai progetti, sia raccogliendo fondi da privati (cittadini, gruppi, formazioni sociali e aziende) che vogliono sostenere il VIS e i suoi interventi. Mentre in passato la prima attività (raccolta fondi istituzionale) è stata fortemente dominante, negli ultimi anni la raccolta fondi ha inteso potenziare il sostegno dei donatori privati così da garantire maggiore autonomia dalle politiche ed istituzioni.

Gli strumenti di raccolta fondi utilizzati sono:

- mailing cartaceo (circa 5 mailing l'anno) con cui si informa e coinvolge il donatore circa lo spirito e i progetti e si richiede la partecipazione economica a favore dell'impegno della ONG nelle terre di missione;
- lettere di aggiornamento sui progetti connessi al SaD;
- promozione 5x1000;
- pubblicazione e diffusione della rivista *Un Mondo Possibile* che fornisce ai donatori un'informazione approfondita sui progetti e sulle attività del VIS e dei Salesiani nel mondo e sui modi in cui vengono utilizzati i fondi raccolti;
- newsletter digitale che informa i sostenitori e simpatizzanti del VIS sui progetti in corso, eventi, date significative e modalità per donare;
- promozione di biglietti augurali natalizi rivolti ad aziende e privati;
- promozione di bomboniere solidali realizzate nelle terre di missione;
- eventi;
- campagne condotte attraverso web, social, advertising, media-relation.

Le comunicazioni istituzionali sono volte a presentare i progetti, lo stile, i valori del VIS. La raccolta viene allocata tra i vari progetti a seconda delle necessità.

SEZIONE 4: ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

1. Costituzione dell'Organismo di vigilanza

L'art. 6 D. Lgs. n. 231/2001, nel riconnettere l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione e all'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dalla normativa, ha previsto l'istituzione di un Organismo di vigilanza interno all'ente, cui è assegnato specificamente il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello Organizzativo da parte dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori esterni e dei fornitori;
- sull'efficacia e sull'adeguatezza del modello in relazione alla struttura organizzativa dell'ente ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello Organizzativo, quando si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni organizzative o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

I compiti assegnati all'Organismo di vigilanza richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Da tale caratterizzazione discendono:

- l'insindacabilità delle scelte dell'Organismo di vigilanza, onde non far venire meno la sua autonomia;
- la posizione di indipendenza dei membri che compongono l'Organismo di vigilanza, posizione da riservare a soggetti di assoluta affidabilità in ragione delle capacità personali loro riconosciute;
- l'appartenenza dell'Organismo di vigilanza alla struttura dell'ente, dati la sua specificità e il cumulo dei compiti attribuitigli.

Alla luce di quanto sopra delineato, l'Organismo di vigilanza è costituito in base a provvedimento di nomina da parte del Comitato Esecutivo, sempre in modo collegiale.

L'Organismo di vigilanza, in base al requisito di autonomia e indipendenza stabilito dal D. Lgs. n. 231/2001, risponde nello svolgimento della sua funzione solo al Comitato esecutivo.

2. Funzione di Compliance

Alle attività dell'Organismo di vigilanza può partecipare a tutti gli effetti, ma senza diritto di voto se non lo presiede, anche la persona avente funzioni di *Compliance Officer*, ovvero la persona di volta in volta designata dall'organizzazione professionale incaricata della funzione di *Compliance*.

Il *Compliance Officer*, ovvero l'organizzazione professionale incaricata della funzione di *Compliance*, ha il compito, se nominato, di assistere tutte le funzioni dell'ente nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente modello e nell'allegato Codice di Comportamento.

Al fine di garantire l'imparzialità e la competenza professionale connesse alle caratteristiche delle mansioni affidate, il *Compliance Officer* dev'essere un professionista esterno all'ente, ovvero una qualificata organizzazione professionale, in possesso di specifiche competenze in materia di diritto penale, diritto d'impresa, sistemi gestionali ed organizzazione aziendale.

Il *Compliance Officer* ha il compito di coordinare gli adempimenti connessi ai diversi settori normativi, che interagiscono nell'ambito delle rispettive sfere di applicazione e che presentano, come tratto comune, l'incidenza, diretta o indiretta, sui processi sensibili individuati all'interno del presente Modello Organizzativo.

3. Funzioni e poteri dell'Organismo di vigilanza

L'Organismo di vigilanza:

- relativamente ai processi a rischio di commissione di reati, accede agli archivi delle funzioni coinvolte e alle procedure informatiche di supporto al fine di controllare, a campione, il rispetto delle procedure organizzative definite;
- riceve flussi informativi dalle singole funzioni, relativamente ad alcune specifiche situazioni a rischio di commissione reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001; ove dalle verifiche effettuate emergano delle situazioni anomale, l'Organismo di vigilanza si attiva con specifiche attività ispettive sulle funzioni interessate;
- conduce ricognizioni sulle attività dell'ente ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività potenzialmente interessate dai reati;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello Organizzativo, aggiornando la lista di informazioni che devono essergli trasmesse o tenute a sua disposizione;
- verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutti i documenti interni di conferimento delle deleghe, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie;
- si coordina con i responsabili per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare agli addetti dell'ente, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

4. Modalità di convocazione e tenuta delle riunioni dell'OdV

L'OdV si raduna tutte le volte che il Presidente o uno dei membri lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dal Comitato Esecutivo o dal Collegio dei Revisori dei Conti, con frequenza non inferiore a sei mesi.

Le sedute dell'OdV saranno tenute nel luogo designato nell'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'incontro e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione, da comunicare a ciascun membro dell'Organismo (per mezzo di posta ordinaria od elettronica, telegramma, fax, a mano), dovrà essere inviato almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta stessa ovvero, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze dell'OdV potranno essere tenute anche per audio e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire alla trattazione degli argomenti e alla votazione.

Le decisioni dell'OdV sugli argomenti in esame possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero mediante consenso espresso per iscritto.

Tali delibere, così come i rapporti relativi alle verifiche compiute dall'Organismo stesso direttamente o tramite collaboratori esterni, saranno trascritte sul Libro delle Adunanze dell'Organismo, depositato presso gli uffici dell'Associazione.

5. Attività di riferimento

L'attività di riferimento (*reporting*) dell'Organismo di vigilanza in merito all'attuazione del Modello Organizzativo e all'emersione di eventuali criticità si sviluppa su due linee:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Presidente;
- la seconda, annuale, verso il Comitato Esecutivo, il quale provvederà, a sua volta, agli ulteriori adempimenti informativi previsti dallo Statuto attraverso la relazione annuale all'Assemblea dei Soci e all'Assemblea dei Partecipanti Volontari.

6. Procedura relativa agli obblighi di informazione all'OdV / whistleblowing

6.1 Riferimenti legislativi

Il presente paragrafo del Modello del VIS costituisce applicazione dell'articolo 2 della legge 30 novembre 2017, n. 179, la quale, nel disciplinare l'esercizio del whistleblowing nel settore privato, così dispone:

L. 30-11-2017 n. 179

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

Art. 2. Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.».

6.2 Linee Guida di Riferimento

Oltre alla legge suindicata, la presente procedura è stata emessa tenendo conto delle indicazioni contenute nei seguenti autorevoli documenti, adottati come modello di riferimento trattandosi delle migliori prassi di riferimento disponibili in materia:

- Nota Illustrativa sul whistleblowing approvata a Gennaio 2018 di Confindustria;
- Linea Guida di Transparency International Italia per la predisposizione di procedure in materia di whistleblowing;

- Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 (Linea Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti), con esclusivo riferimento alle regole generali riferibili anche al settore privato.

6.3 Obiettivi della presente sezione del Modello

La presente sezione del Modello, anche in ossequio al requisito della chiarezza individuato dalla Linea Guida di Trasparenza, ha l'obiettivo di indicare al personale dell'ente:

1. a chi sono indirizzate le segnalazioni relative al whistleblowing (WB);
2. quali tipologie di irregolarità possono essere oggetto di segnalazione;
3. quali caratteristiche deve avere la segnalazione;
4. quali sono i canali attraverso cui effettuare la segnalazione;
5. quali sono le azioni che l'ente intraprende a seguito della segnalazione;
6. quali sono le tutele che vengono garantite al segnalante e al segnalato;
7. quali sono le conseguenze in caso di abuso o di uso strumentale dello strumento del WB.

6.4 A chi sono indirizzate le segnalazioni relative al WB

L'ente ha individuato nell'OdV il destinatario delle segnalazioni in materia di WB, effettuate dagli addetti dell'ente, sia apicali che sottoposti.

Difatti, pur essendo in astratto possibile individuare altri destinatari, si è reputato opportuno, anche tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di riferimento, utilizzare la procedura già in vigore nell'ente per la segnalazione all'OdV di possibili atti illeciti e di possibili violazioni al Modello.

Nella Nota di Confindustria sul WB, infatti, espressamente viene indicato che "tale soluzione sembra poter realizzare con efficacia le finalità della nuova disciplina, di salvaguardare l'integrità dell'ente e tutelare il segnalante; finalità che difficilmente potrebbero essere perseguite se, invece, le segnalazioni venissero recapitate a soggetti nei cui confronti il segnalante abbia una posizione di dipendenza funzionale o gerarchica ovvero al presunto responsabile della violazione ovvero ancora a soggetti che abbiano un potenziale interesse correlato alla segnalazione".

6.5 Quali tipologie di irregolarità possono essere oggetto di segnalazione

La presente procedura fa riferimento, come previsto dalla legge 179, alle segnalazioni circostanziate di condotte illecite e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Ciò implica che la segnalazione relativa al WB può riguardare sia violazioni alla legge che atti contrari alle regole interne che l'ente in autonomia si è dato (es. codice etico, regolamenti, contratti in vigore, buone prassi...)

In tale ambito, possono essere oggetto di segnalazione in particolare le seguenti notizie espressamente previste sia nella Linea Guida di Trasparenza che nella Determinazione di ANAC:

- i fatti che possono integrare reati, illeciti, irregolarità;
- i comportamenti a danno dell'interesse pubblico;
- i comportamenti a danno dell'interesse dell'ente o comunque lesivi della sua immagine o reputazione;
- gli abusi di potere o di posizione commessi da figure apicali o non apicali dell'ente, compresi i fatti che potrebbero rientrare nel mobbing e nelle molestie sessuali sul luogo di lavoro;
- le azioni suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;

- le azioni poste in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni o procedure interne all'organizzazione sanzionabili in via disciplinare.

Come opportunamente indicato nello stesso documento, è importante specificare che "la lamentela personale non può formare oggetto di segnalazione. Le segnalazioni, infatti, riguardano tutte quelle situazioni in cui il segnalante agisce a tutela di un interesse non personale, in quanto il fatto segnalato, solitamente, attiene a pericoli o rischi che minacciano l'organizzazione nel suo complesso, altri dipendenti, i terzi, i soci o anche, in via più generale, la collettività".

Allo stesso tempo, come puntualmente indicato da ANAC nella Determinazione n. 6, "non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'amministrazione o l'ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose".

Ciò non implica, tuttavia, che il segnalante sia assolutamente certo della veridicità di quanto segnala, giacché, come previsto nella stessa Determinazione di ANAC "non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato".

6.6 Quali caratteristiche deve avere la segnalazione

Le segnalazioni possono essere formulate sia in forma anonima che nominativa.

Come espressamente indicato da Trasparenza, infatti, "la segnalazione ha precipuamente una funzione di allerta, non di denuncia: è l'ente ad essere chiamato ad approfondire, accertare e verificare i fatti segnalati, a prescindere dalla conoscenza dell'identità del segnalante".

Se la segnalazione è nominativa, l'OdV è tenuto a fornire al segnalante un riscontro sull'effettivo ricevimento della segnalazione, nonché una successiva informazione sull'avvenuta verifica di quanto segnalato, ovviamente senza entrare nel merito del contenuto degli accertamenti svolti dall'OdV.

In merito al contenuto della segnalazione, è opportuno che il segnalante, anche allo scopo di garantire l'efficacia della segnalazione e facilitarne l'analisi da parte dell'OdV, indichi con precisione le seguenti circostanze:

- Le proprie generalità (se non intende presentare una segnalazione anonima), con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'ente;
- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- Se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbero stati commessi i fatti segnalati;
- Se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (ad esempio la qualifica o il settore in cui svolge l'attività);
- L'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- Eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

6.7 Quali sono i canali attraverso cui effettuare la segnalazione

L'ente prevede come canale dedicato al ricevimento delle segnalazioni in materia di WB la casella di posta elettronica dedicata all'OdV (odv@volint.it).

La segnalazione così effettuata, infatti, è conosciuta solo dai componenti dell'OdV, che provvederanno ad eseguire la successiva analisi nel rispetto della riservatezza dell'autore della segnalazione.

Se il segnalante preferisce inoltrare una comunicazione in modalità cartacea, può inviare una lettera, anonima o nominativa, all'attenzione del componente esterno dell'OdV, all'indirizzo che sarà reso noto a tutti gli addetti dell'ente.

6.8 Quali tutele vengono previste a favore del segnalante e del segnalato

Una volta ricevuta la segnalazione, l'OdV formula un primo giudizio di ricevibilità, escludendo quelle segnalazioni che non rientrino nell'oggetto della presente procedura (ad esempio le lamentele).

Una volta ricevuta la segnalazione, l'OdV valuterà in particolare:

- se la segnalazione ha lo scopo di sottoporre all'attenzione dell'organizzazione un comportamento che pone a rischio la sua attività o i terzi, e non una mera lamentela;
- quanto è grave e urgente il rischio per l'organizzazione o per i terzi;
- se l'oggetto della segnalazione è già stato valutato in passato dall'organizzazione, o addirittura dall'Autorità competente;
- se la segnalazione contiene sufficienti elementi per poter essere verificata o se, al contrario, risulta troppo generica e priva degli elementi necessari per una successiva indagine.

L'OdV, valutata la segnalazione una semplice lamentela personale o verificato che il fatto riportato è già stato riscontrato dall'organizzazione o dall'Autorità competente, procederà all'archiviazione della segnalazione, informandone il segnalante.

Allo stesso modo l'OdV contatterà il segnalante - se noto - qualora ritenesse la segnalazione eccessivamente generica, al fine di chiedere di fornire elementi utili all'indagine. L'OdV, poi, procederà all'archiviazione della segnalazione nel caso in cui non siano forniti elementi ulteriori o siano comunque forniti elementi ritenuti insufficienti.

Nel caso, invece, in cui l'OdV ritenga necessaria la verifica, si passerà ad un'indagine approfondita sui fatti oggetto della stessa, al fine di appurarne la fondatezza.

A tale scopo, l'ente, in ossequio ai principi generali di autonomia e indipendenza dell'OdV riconosciuti dal modello organizzativo, riconosce all'OdV la facoltà di ricorrere alla collaborazione con tutte le funzioni aziendali, ad esempio attraverso la richiesta di condivisione di specifiche informazioni e documenti, nonché quella più generale di utilizzare tutti i poteri attribuiti all'OdV dal Modello Organizzativo dell'ente, nel rispetto dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01.

Al termine dell'accertamento, l'OdV darà atto, nei propri verbali, del risultato finale dell'indagine svolta.

La segreteria dell'ente provvederà, secondo le regole interne in materia di privacy, all'archiviazione di tutta la documentazione pertinente l'indagine, incluso il relativo verbale dell'OdV, in modo idoneo ad evitare l'accesso di terzi alle informazioni e documenti.

Nella gestione della segnalazione, sia l'OdV che le altre funzioni dell'ente saranno tenuti ad osservare le norme in vigore all'interno dell'ente in materia di riservatezza dei dati.

L'OdV potrà comunque comunicare alle funzioni dell'ente coinvolte nell'indagine il nominativo dell'autore della segnalazione, se tale comunicazione sia ritenuta opportuna per l'efficacia dell'indagine stessa e comunque verificando l'assenza di forme di ritorsione o discriminazione verso l'autore della segnalazione.

I superiori gerarchici, nell'eventuale apertura di un procedimento disciplinare a carico del segnalato, potranno rivelare a costui l'identità del segnalante, come precisato da ANAC nella Determinazione n. 6, solo se ciò sia strettamente necessario ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare.

6.9 Sistema sanzionatorio in caso di abusi in materia di WB

L'OdV verifica che non sia adottato alcun atto ritorsivo o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

In tal caso, oltre alle conseguenze previste direttamente dalla legge 179, l'organo dirigente dell'ente provvederà, previa informazione dell'OdV ed in proporzione all'effettiva gravità della ritorsione o della discriminazione, a:

- violazioni di rilevante gravità: provvedimenti di espulsione dall'ente della persona che ha adottato la ritorsione o discriminazione;
- violazioni di media gravità: provvedimenti non espulsivi, come ad esempio il cambio di mansioni, la multa, la sospensione dal servizio;

- violazioni di gravità minore: il richiamo o invito scritto a non reiterare comportamenti della stessa natura.

Le modalità di applicazione della sanzione tengono conto della natura giuridica del rapporto che intercorre tra l'ente e l'autore della violazione.

Analoghe sanzioni sono adottate nei confronti del segnalante che abbia effettuato con dolo o colpa grave segnalazioni che si siano poi rivelate infondate.

6.10 Formazione ed aggiornamento del personale in materia di WB

L'ente s'impegna sia a diffondere in modo adeguato la presente procedura, che a prevedere apposite sessioni di formazione ed aggiornamento sul contenuto della legge 179 e delle due Linee Guida adottate come riferimento per la presente procedura.

L'Organismo di vigilanza valuta e conserva le segnalazioni ricevute in apposito archivio; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare definito nel presente Modello Organizzativo.

7. Verifiche sull'adeguatezza del Modello Organizzativo

L'Organismo di vigilanza, oltre all'attività sull'effettività del Modello Organizzativo, vale a dire di verifica della coerenza tra i comportamenti dei destinatari ed il modello stesso, periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del modello di prevenire i reati, relazionandosi, ove occorra, con soggetti terzi con adeguate caratteristiche di professionalità e indipendenza, di volta in volta indicati dal Presidente, anche su indicazione dello stesso Organismo. Tale attività si concretizza in una verifica a campione sia dei documenti di maggior rilevanza relativi ai processi sensibili, sia nelle attività di audit sul campo successivamente descritte.

Deve essere, inoltre, svolta una revisione di tutte le segnalazioni ricevute dall'interno e dall'esterno dell'ente, delle azioni intraprese dall'Organismo di vigilanza, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione degli addetti e dei dirigenti dell'ente rispetto alla problematica della responsabilità penale.

Le verifiche e il loro esito sono riportate nel report annuale al Comitato Esecutivo.

8. Attività di *Compliance audit*

Il processo di audit sull'applicazione del presente Modello è organizzato dall'Organismo di vigilanza, che definisce un piano annuale di *Compliance audit*, strutturato secondo il criterio del campionamento, sia rispetto alle singole attività oggetto dell'audit, sia rispetto al numero ed alla tipologia dei processi verificati.

La designazione dell'auditor incaricato di effettuare la singola verifica spetta all'Organismo di vigilanza, che individua l'auditor o, secondo le esigenze specifiche, il team di *Compliance audit* in base ai criteri della professionalità e dell'indipendenza rispetto ai soggetti verificati. In particolare, per ogni audit svolto collegialmente vengono individuati un Lead auditor – che è responsabile del gruppo di verifica – nonché gli auditor in affiancamento e, eventualmente, gli osservatori.

La gestione di ogni *Compliance audit* seguirà i criteri e le modalità individuati dalla Norma Uni En Iso 19011:2003, vale a dire la norma tecnica internazionale contenente la disciplina degli audit di prima, seconda e terza parte.

Sulla base di tale Norma, l'attività di *Compliance* audit si dovrà fondare sui seguenti principi ispiratori, diretti a garantire la completezza, l'imparzialità e l'efficacia dell'audit.

a) Comportamento etico

Durante l'audit di *Compliance* sarà tenuto un comportamento basato su: fiducia, integrità, riservatezza e discrezione.

b) Presentazione imparziale

L'auditor riporterà fedelmente e con precisione le risultanze, le conclusioni ed i rapporti di audit, riportando gli ostacoli significativi incontrati durante l'audit e le opinioni divergenti non risolte tra il gruppo di audit e l'organizzazione oggetto dell'audit.

c) Adeguata professionalità

Gli auditor baseranno il contenuto del rapporto di audit sulle conoscenze di cui dispongono a livello professionale, integrate con le informazioni registrate nel corso dell'audit.

d) Indipendenza

Gli auditor conserveranno uno stato di obiettività di pensiero durante il processo dell'audit per assicurare che le risultanze e le conclusioni dell'audit siano basate solo sulle evidenze dell'audit.

e) Approccio basato sull'evidenza

Le evidenze dell'audit saranno verificabili. Esse si baseranno su campioni di informazioni disponibili ed indicati nel rapporto di audit.

Si rileva che l'attività di *Compliance Audit* sopra presentata, configurata specificatamente per l'attuazione del modello 231/2001, non sostituisce ma integra in modo sostanziale e, a sua volta, è completata, dalle attività di *Internal Audit* previste dal sistema di procedure del VIS.

SEZIONE 5: DIVULGAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

1. Informazioni generali

Il VIS

- garantisce una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta contenute nel presente Modello Organizzativo, nei confronti di tutti gli addetti interni, attraverso uno specifico percorso di formazione e sensibilizzazione, la cui idoneità ed efficacia dev'essere valutata dall'Organismo di Vigilanza;
- provvede a rendere di pubblico dominio il Codice di Condotta, mediante pubblicazione sul sito Internet.

In merito ai fornitori esterni di beni e servizi, devono essere previste specifiche clausole, da inserire nei rapporti contrattuali, con le quali i soggetti che collaborano a vario titolo con il VIS dichiarino di conoscere ed accettare i principi etici o il Modello Organizzativo, a seconda dei casi.

2. Consegna tracciabile del Codice di Comportamento/Condotta

In ogni caso, oltre a quanto indicato al precedente paragrafo, una copia del Codice di Condotta, in formato cartaceo o elettronico, dovrà essere consegnata a ciascuno dei seguenti soggetti, con attestazione scritta e firmata di avvenuta consegna:

- Presidente, Vicepresidenti e Consiglieri membri del Comitato Esecutivo;
- Revisori contabili;
- Direttori;
- Dipendenti e collaboratori (in Italia e all'estero);
- agli altri soggetti individuati dal Presidente, sentito l'OdV.

SEZIONE 6: SISTEMA DISCIPLINARE

1. Oggetto

Il sistema disciplinare identifica le sanzioni previste per le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel Modello Organizzativo.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la sola violazione delle disposizioni del Modello Organizzativo; pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato.

Resta salva la facoltà per l'ente di rivalersi per ogni danno o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti di dipendenti e collaboratori in violazione del Modello Organizzativo.

Il sistema disciplinare è vincolante per tutti i dipendenti e, pertanto, va affisso in luogo accessibile a tutti i lavoratori, come previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o in formato elettronico collocato in rete in directory accessibile e all'uopo comunicata.

2. Provvedimenti relativi ai dipendenti

La violazione da parte dei dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente modello costituisce infrazione disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili al personale, nel rispetto delle procedure previste dalla legge, sono quelli previsti dalla contrattazione collettiva applicata ai singoli rapporti di lavoro, in proporzione alla gravità dell'infrazione. Potrà essere applicata anche la sanzione del licenziamento per giusta causa, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2119 cod. civ.

Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione della sanzione, la competenza è estesa all'Organismo di vigilanza, così come ad esso è estesa la competenza per il monitoraggio del comportamento dei dipendenti nella specifica prospettiva dell'osservanza del Modello Organizzativo.

3. Provvedimenti relativi ai collaboratori esterni

Ogni violazione delle regole del Modello Organizzativo applicabili a collaboratori esterni è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Le infrazioni potranno comportare la risoluzione, anche senza preavviso, del rapporto contrattuale.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'ente, come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'autorità giudiziaria delle misure sanzionatorie previste dal D.Ls. n. 231/2001.

4. Misure nei confronti degli amministratori

Nel caso di violazione del Modello da parte di amministratori e dirigenti del VIS, l'OdV ne informerà tempestivamente il Comitato Esecutivo e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tenuto conto che gli amministratori dell'Associazione sono nominati dall'Assemblea dei Soci del VIS, nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa dell'Associazione, il Comitato Esecutivo e, in sua mancanza, il Collegio dei Revisori dei Conti sarà tenuto a informare prontamente ed individualmente i Soci.

5. Criteri per la definizione dei provvedimenti disciplinari

Premesso che la gravità di un illecito dev'essere valutata in concreto ed in relazione a tutte le circostanze del caso, il sistema disciplinare proprio del Modello Organizzativo del VIS tiene conto dei seguenti criteri:

categoria 1) violazioni di gravità notevole (sanzionate con i provvedimenti disciplinari più severi, in base alla tipologia contrattuale applicabile):

- commissione di atti per i quali il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la sanzione del licenziamento disciplinare;
- gravi violazioni del codice etico, in modo tale da ledere irreparabilmente la fiducia nella capacità dell'addetto dell'associazione di rispettare i principi posti alla base dell'ente;
- gravi violazioni delle regole e procedure per la sicurezza sul lavoro, tali da mettere in pericolo l'incolumità propria o di colleghi di lavoro;
- atti idonei a mettere a repentaglio l'immagine dell'ente di fronte al mondo esterno;
- gravi violazioni alle procedure del sistema di gestione per la protezione dei dati personali secondo il GDPR.

categoria 2) violazioni di gravità media (sanzionate con provvedimenti disciplinari non definitivi, in base alla tipologia contrattuale applicabile):

- commissione di atti per i quali il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede sanzioni diverse dal licenziamento disciplinare;
- violazioni del codice etico, tali da mettere in dubbio la fiducia nella capacità dell'addetto dell'associazione di rispettare i principi posti alla base dell'ente;
- violazioni delle regole e procedure per la sicurezza sul lavoro, non tali da mettere in pericolo l'incolumità propria o di colleghi di lavoro;
- atti idonei a danneggiare l'immagine dell'ente di fronte al mondo esterno;
- violazioni di ordinaria gravità alle procedure del sistema di gestione per la protezione dei dati personali secondo il GDPR.

categoria 3) violazioni di gravità lieve (sanzionate con semplici richiami o richiesta di attenzione):
comprende tutti i comportamenti non corretti che non rientrano nelle due categorie precedenti.

SEZIONE 7: SICUREZZA E PRIVACY

6. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come specificato dal Codice di Condotta, il VIS considera valore primario la tutela delle condizioni di lavoro e, per questo, adotta nell'esercizio delle proprie attività le misure che, secondo la particolarità del lavoro svolto, sono necessarie per la tutela dell'integrità fisica e psichica dei dipendenti e di ogni collaboratore che, a vario titolo, presta la propria opera presso la sede dell'Organismo. A tale fine il VIS ottempera alla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso la nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e di una squadra antincendio e pronto soccorso, si avvale di un medico competente e adotta un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) steso ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Ai fini della redazione del presente Modello Organizzativo (Parte Generale e Speciale) si devono pertanto considerare i fattori riportati nel DVR, tenuto conto che gli stessi non esauriscono i criteri e le procedure previste e finalizzate a costituire il complessivo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (dando attuazione al disposto dell'art. 30 D. Lgs. 81/2008), in quanto l'Organismo intende adeguare gradualmente tale sistema ai principi espressi dalle Linee Guida UNI – INAIL, alla Norma ISO 45001 ed al DM 13 febbraio 2014 per le piccole e medie imprese.

La sede legale e della struttura operativa nazionale del VIS è costituita da tre immobili siti all'interno del parco delle catacombe di San Callisto in Roma, via Appia Antica 126, il cui uso è regolato da apposito accordo con l'Ispettorato salesiano ICC, cui la Santa Sede ha affidato la gestione e manutenzione dell'intero parco.

Poiché non si intende escludere a priori alcun ambito di attività dell'ente, si rileva (come specificato dalla Parte Speciale del presente Modello Organizzativo) che sono considerate a rischio di violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro tutte le attività dell'organismo, incluse quelle esternalizzate.

Rimane esclusa dall'ambito applicativo del presente Modello Organizzativo la materia relativa alla salute e sicurezza sul lavoro connessa alle prestazioni dei volontari e operatori espatriati nei Pvs,² per i quali si applicano gli standard generalmente riconosciuti nel settore della cooperazione non-governativa, il sistema di procedure generali di sicurezza e quelle elaborate specificatamente per ogni Paese, nonché le eventuali legislazioni ivi vigenti.

7. Attività realizzate presso la sede operativa nazionale ed esternalizzate

Per le attività del VIS affidate a fornitori esterni mediante contratto di appalto di servizi, vengono rispettati i seguenti criteri:

- a) stipulazione di un contratto di appalto di servizi conforme alla normativa vigente;
- b) obbligo per l'appaltatore di trasmettere al VIS la documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi nei confronti del personale dipendente dell'appaltatore stesso, secondo il regime di solidarietà previsto dal D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche;
- c) predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), previsto dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

I processi strategici del VIS sono tutti erogati direttamente dall'ente; alcuni processi di supporto sono esternalizzati ed individuati in un elenco trasmesso per conoscenza all'OdV.

² Per il personale espatriato nei Pvs, il VIS adotta un sistema di procedure organico ed articolato in vari ambiti, che scaturisce dall'esperienza, dalla valutazione attualizzata dei rischi compiuta insieme alle controparti locali, dalle direttive delle Ambasciate italiane in loco e delle principali organizzazioni internazionali ivi operanti, nonché dagli standard e prassi maturate da altre ONG nelle aree interessate.

8. Protezione dei dati

I dati e le informazioni gestite/trattate nell'ambito delle attività istituzionali costituiscono una risorsa fondamentale per l'Organismo e per questo:

- sono oggetto di particolare tutela in ottemperanza alle leggi e regolamentazioni vigenti in materia di privacy;
- ogni dipendente e collaboratore è obbligato ad assicurare la massima riservatezza sulle informazioni e sui dati trattati in ragione della propria funzione lavorativa.

Rientrano in tale alveo sia i dati personali relativi ai donatori, sostenitori, partner e beneficiari delle attività istituzionali, sia le informazioni connesse alla gestione degli interventi e dei progetti del VIS, ad eccezione dei casi in cui la divulgazione o ogni altra forma di outing sia richiesta da leggi e disposizioni vigenti oppure da decisioni prese dagli organi dirigenti in ossequio ai principi di trasparenza o *accountability* tipici del settore.

La gestione dei dati sensibili è documentata nel DPS, redatto dal VIS secondo il D. Lgs. 196/03 e mantenuto aggiornato su base volontaria, nonostante l'abrogazione del corrispondente obbligo di legge. I principi comportamentali contenuti nel Codice di Comportamento, nell'analisi dei rischi e nelle procedure documentate e riferibili anche alla gestione dei dati e delle informazioni integrano le istruzioni operative contenute nel DPS.

L'OdV estende l'attività di vigilanza al rispetto dei criteri interni in materia di privacy, nei limiti di ciò che potrebbe assumere rilevanza per il sistema penale-preventivo.

9. Adozione dei principi generali del GDPR Privacy

Il VIS pone alla base del proprio Modello, revisionato successivamente all'entrata in vigore sul territorio europeo del Regolamento 679/16, la presente Politica per la Protezione dei Dati Personali, che costituisce la fondamentale assunzione d'impegno da parte dell'ente rispetto a tutti gli stakeholders del proprio sistema Privacy (utenti, lavoratori, fornitori, Garante...).

Il VIS s'impegna di fronte a tutte le parti interessate ad osservare i seguenti comportamenti in materia di protezione dei dati personali:

- I. individuare al proprio interno le figure coinvolte nel Trattamento dei dati e fornire loro adeguata formazione, supporto tecnico e sufficienti risorse;
- II. nominare un DPO (Responsabile Protezione Dati) competente e indipendente, con il compito di assistere l'ente nell'applicazione della normativa sulla Privacy;
- III. trattare tutti i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- IV. trattare i dati personali solo in presenza di una delle seguenti condizioni di liceità previste dal GDPR:
 - a) l'interessato ha espresso il consenso al Trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
 - b) il Trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;
 - c) il Trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento;
 - d) il Trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
 - e) il Trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del Trattamento;

f) il Trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del Trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

V. raccogliere dati solo per finalità determinate, esplicite e legittime;

VI. trattare i dati in possesso dell'ente in modo compatibile con le finalità per le quali sono raccolti, senza alcun Trattamento eccedente rispetto ad esse;

VII. astenersi di regola dal trattare senza il consenso esplicito dell'interessato i suoi dati sensibili, vale a dire personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

VIII. applicare il principio della minimizzazione dei dati, in base al quale il Trattamento dei dati viene limitato allo stretto indispensabile in relazione alle finalità per le quali i dati sono raccolti;

IX. raccogliere i dati in modo esatto, correggere tempestivamente i dati non esatti ed aggiornarli ogni volta che sia necessario;

X. conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

XI. trattare i dati personali secondo i principi di integrità e riservatezza, quindi in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;

XII. svolgere periodicamente audit interni sul sistema Privacy, attraverso il DPO o altri soggetti competenti ed indipendenti;

XIII. informare in modo completo e comprensibile gli interessati dei trattamenti effettuati;

XIV. conservare, con l'ausilio del DPO, un Registro di tutti i trattamenti effettuati, comprensivo della valutazione del rischio per ciascun Trattamento;

XV. adottare adeguati provvedimenti disciplinari nei confronti degli addetti dell'ente che non osservano le disposizioni del GDPR e le norme aziendali sulla Privacy;

XVI. garantire ad ogni interessato i diritti di accesso, rettifica e cancellazione dei dati che lo riguardano.

MODELLO ORGANIZZATIVO
PARTE SPECIALE

Analisi dei rischi

Redatto ai sensi del D. Lgs. 231/2001

FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE E NOTE METODOLOGICHE

Scopo della presente Parte Speciale è assicurare che tutti i destinatari del Modello (quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti, gli amministratori, i volontari, i consulenti, i fornitori, i collaboratori, i partner dell'Associazione e, in generale, tutti coloro che sono tenuti a rispettare il presente Modello e, di seguito, i "Destinatari") adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati in esso considerati.

In particolare, la Parte Speciale ha la funzione di:

- a) Descrivere dettagliatamente le fattispecie dei reati previsti dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e configurabili nella gestione delle attività della Ong, nonché i livelli di rischio e i processi sensibili connessi alle suddette fattispecie.
- b) Descrivere i principi procedurali – generali e specifici – che i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello e della limitazione dei rischi di commissione dei reati.
- c) Fornire all'OdV gli strumenti esecutivi per esercitare l'attività di controllo e verifica previste dal Modello.

In generale, il VIS vieta espressamente le condotte criminose che possono comportare il coinvolgimento in sede penale della Ong ai sensi del D. Lgs. 231/2001. È pertanto assolutamente contraria all'interesse dell'Organizzazione ogni violazione dei divieti specificati nel presente Modello.

Nella stesura e presentazione del documento si impongono, tuttavia, alcune precisazioni. Nel caso dei reati per i quali, realisticamente, a causa dei livelli di rischio accertabili e dei connessi processi sensibili, si può ipotizzare il compimento in relazione alle attività condotte dal VIS, vengono riprese per esteso e ampiamente dettagliate le fattispecie previste dal D. Lgs. 231/2001, nonché le relative contromisure e procedure atte a contrastarne il verificarsi. Per le altre fattispecie, richiamate dallo stesso D. Lgs. ma che con ragionevole certezza non possono essere commesse perché non configurabili negli ambiti operativi dell'Organizzazione, ovvero ipotizzabili soltanto in via residuale, viene comunque riportata nella Parte Speciale del Modello Organizzativo la normativa penale di riferimento nonché il richiamo al generale principio di legalità; anche rispetto a tale tipologia di reati, comunque, sono riferibili le contromisure generali definite nell'ambito del sistema di prevenzione penale, a partire dal Codice di Comportamento/Condotta e dalle procedure definite rispetto alle altre tipologie di reati presupposto, non ritenendosi necessarie ulteriori procedure ad hoc.

In secondo luogo, vengono evidenziate nei successivi paragrafi anche le fattispecie incriminatrici che richiedono, in capo al soggetto attivo, la qualità di "pubblico ufficiale" o "incaricato di pubblico servizio", qualità che però, in nessun caso, può sussistere per la natura giuridica dell'Organizzazione. Ci si riferisce, in particolare, delle ipotesi di concussione e di corruzione - anche in atti giudiziari e istigazione ex art. 322 c.p. - c.d. passiva.

Per quanto riguarda i reati societari, VIS, pur essendo consapevole che la maggior parte delle fattispecie che rientrano nel gruppo dei reati societari non si applicano agli enti senza scopo di lucro, ha ritenuto comunque opportuno fare proprie le buone pratiche vigenti in materia, anche in analogia con quanto osservato da altre Organizzazioni Non Governative – ONG operanti nel mondo della cooperazione internazionale allo sviluppo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1) Reati da prevenire

I reati cui si applica la disciplina dettata dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sono:

A. I reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25):

- malversazione a danno dello Stato;
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- concussione;
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- corruzione per un atto d'ufficio;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- corruzione in atti giudiziari;
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- istigazione alla corruzione;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico;
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- frode informatica.

B. I reati societari (art. 25-ter)

- false comunicazioni sociali, ai danni o meno dei soci o dei creditori;
- impedimento od ostacolo ai soci o agli organi sociali o alle società di revisione del controllo o della revisione;
- formazione fittizia del capitale;
- indebita restituzione dei conferimenti;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- operazioni in pregiudizio dei creditori;
- illecita influenza sull'assemblea;
- aggio;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni della autorità pubbliche di vigilanza;
- corruzione tra privati;
- istigazione alla corruzione tra privati.

C. I delitti contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25-septies):

- omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- lesioni colpose gravi commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- lesioni colpose gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

D. I delitti contro la personalità dell'individuo (art. 25-quinques):

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- prostituzione minorile;
- pornografia minorile;
- detenzione di materiale pornografico;

- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- tratta di persone;
- acquisto e alienazione di schiavi.

E. I delitti contro il patrimonio (art. 25-octies):

- ricettazione;
- riciclaggio;
- autoriciclaggio;
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

F. I reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis):

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

G. I delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter):

- associazione per delinquere per commettere i reati di cui all'art. 416 sesto comma
- associazione di tipo mafioso
- scambio elettorale politico – mafioso
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- associazione per delinquere
- illegale fabbricazione di armi
- illegale introduzione nello Stato di armi
- illegale messa in vendita o cessione di armi
- illegale detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi

H. I delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1):

- turbata libertà dell'industria o del commercio
- frode nell'esercizio del commercio
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari
- illecita concorrenza con minaccia o violenza
- frodi contro le industrie nazionali

I. I delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies):

- art. 171 comma 1 lettera a) bis della legge 22 aprile 1941, n. 633
- art. 171 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633
- art. 171 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633

J. I reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis):

- messa in circolazione di monete contraffatte, di concerto o no con chi ha eseguito la contraffazione ovvero con un intermediario;
- spendita o messa in circolazione di monete contraffatte ricevute in buona fede;
- acquisto detenzione o messa in circolazione di valori di bollo contraffatti;
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

K. I reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)

- limitatamente all'ipotesi in cui l'ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati.

L. Gli abusi di mercato (art. 25-sexies):

- abuso di informazioni privilegiate;
- manipolazione del mercato.

M. I delitti in materia ambientale (art. 25-undecies):

- D. Lgs. n. 121/2011

N. I delitti in materia di lavoro degli immigrati (art. 25-duodecies):

- lavoro di cittadini extracomunitari irregolarmente presenti in Italia;
- disposizione contro le immigrazioni clandestine.

2) Esonero dell'ente da responsabilità amministrativa

Nel caso in cui venga commesso uno dei reati suindicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge, se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi, anche la responsabilità amministrativa dell'organizzazione.

Gli artt. 6 e 7 D. Lgs. n. 231/2001 prevedono, tuttavia, l'esonero dalla responsabilità, qualora la ONG dimostri di avere adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali.

L'Organizzazione nelle prime due ipotesi prima indicate, quelle che riguardano le posizioni di vertice, non risponde se dà la prova liberatoria che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. è stato affidato ad un Organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi e di curare il loro aggiornamento;
3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo autonomo di vigilanza interna.

Nella terza ipotesi, che riguarda i soggetti direttamente sottoposti alle figure di vertice, è stata esclusa la presunzione di responsabilità, sicché l'ente è responsabile solo se viene dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione (culpa in eligendo) o vigilanza (culpa in vigilando).

In sintesi, il presente Modello Organizzativo è l'insieme delle regole interne di cui il VIS si è dotato in funzione delle specifiche attività svolte e dei relativi rischi connessi.

Il Modello Organizzativo, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, è stato formato in modo da rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello stesso.

L'osservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, invece, è incontestabile quando vi sia l'adozione e l'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati, attuato attraverso sue verifiche periodiche e la sua eventuale modifica, quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

Il legislatore ha, poi, introdotto un elemento comune sia all'adozione di corretti modelli organizzativi che all'adempimento degli obblighi di direzione e vigilanza: l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo ovvero nell'esercizio dei poteri direttivi.

Il sistema congegnato dal Modello Organizzativo adottato dall'ente risponde, infine, alle ulteriori seguenti esigenze individuate dal D. Lgs. n. 231/2001:

- a) istituzione di un Organismo di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento;
- b) assenza di colpa da parte dell'Organismo di controllo per omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello Organizzativo;
- c) predisposizione di un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello Organizzativo;
- d) commissione del reato con elusione fraudolenta delle disposizioni del Modello Organizzativo.

(A)**REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Nell'esercizio delle proprie attività gli enti e le organizzazioni possono entrare in rapporto con la Pubblica Amministrazione. Rientrano in questa categoria i soggetti che partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni, licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per la Pubblica Amministrazione.

Pubblica Amministrazione

Per Pubblica Amministrazione (di seguito PA) si intende, in estrema sintesi, qualsiasi ente o soggetto pubblico (ma talvolta anche privato) che svolga in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività, e quindi nell'interesse pubblico.

A titolo esemplificativo, si possono indicare, quali soggetti della PA, i seguenti enti o categorie di enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP, COVIP, sezioni fallimentari);
- Regioni;
- Province;
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni e società municipalizzate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, INPDAL, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio la RAI);
- Fondi pensione o casse di assistenza loro collegati;
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di reati nei rapporti con la PA. In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

Pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, del codice penale, è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". La norma chiarisce solo la nozione di "pubblica funzione amministrativa" (poiché le altre due non hanno suscitato dubbi interpretativi) precisando che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Diversamente, l'art. 358 c.p. definisce i "soggetti incaricati di un pubblico servizio" come quei soggetti "i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, al pari della "pubblica funzione", da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione. È pertanto un incaricato di un pubblico servizio colui il quale svolge una pubblica autorità non riconducibile ai poteri di cui è dotato un pubblico ufficiale (potere legislativo, giudiziario e amministrativo) e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione d'opera meramente materiale e, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.

FATTISPECIE DEI REATI

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis cod. pen.)

Descrizione: Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, a prescindere dal fatto che l'attività programmata si sia effettivamente svolta).

Sanzione: reclusione da sei mesi a quattro anni.

- 1) Il reato di malversazione in danno dello Stato e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ben possono concorrere fra loro, atteso che la prima, avendo come scopo quello di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche (frodi attuate non destinando i fondi ottenuti alle finalità per le quali essi sono stati erogati), non postula che quelle prestazioni siano state ottenute con artifici o raggiri, mentre questi ultimi sono necessari ai fini della configurabilità dell'altro reato, consistente nel procurarsi con la frode prestazioni alle quali non si avrebbe diritto, ottenute le quali vi è soltanto l'eventualità che esse vengano destinate a scopi diversi, così realizzandosi anche la violazione dell'art. 316-bis cod. pen.
Cass. Pen. 7 novembre 1998, n. 4663
- 2) L'elemento soggettivo del reato di malversazione a danno dello Stato è costituito dal dolo generico, ossia dalla volontà cosciente di sottrarre le risorse allo scopo prefissato; ne consegue che sono irrilevanti le finalità di qualsiasi natura che l'agente abbia inteso perseguire.
Cass. Pen. 24 luglio 2001, n. 29541
- 3) L'elemento materiale del reato di malversazione a danno dello Stato si compone di un presupposto e della condotta. Il presupposto consiste nell'aver l'agente, estraneo alla Pubblica Amministrazione, ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico un contributo, una sovvenzione o un finanziamento destinati a una determinata finalità pubblica. La condotta consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta dalla predetta finalità, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.
Cass. Pen. 17 settembre 1998, n. 9881
- 4) Il reato di malversazione ai danni dello Stato - che consiste nella elusione del vincolo di destinazione gravante sui finanziamenti erogati per la realizzazione di una determinata finalità pubblica - si perfeziona nel momento in cui si attua la mancata destinazione dei fondi allo scopo per il quale erano stati ottenuti.

Cass. Pen. 28 novembre 2002, n. 40375

▪ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Medio</u> Le attività del VIS sono finanziate con atti di liberalità da parte di privati oppure mediante la partecipazione a progetti finanziati da parte di enti pubblici. Solo in queste ultime ipotesi esiste il rischio di commissione del reato di malversazione.	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione dei contratti con la PA - Gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti e liberalità (in denaro o in natura) concessi dalla PA per progetti e altre attività istituzionali - Gestione della rendicontazione dei contributi e degli apporti concessi dalla PA - Gestione dei pagamenti, soprattutto in loco per le attività all'estero, aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi nell'ambito di progetti finanziati da enti pubblici

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter cod. pen.)

Descrizione: Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengono, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

Sanzione: reclusione da sei mesi a tre anni. se la somma percepita è inferiore a 4.000 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822.

1) Il reato si configura nell'ipotesi di indebita percezione di erogazioni pubbliche conseguita dal mero utilizzatore o presentatore di documenti o dichiarazioni falsi o contenenti attestazioni contra verum circa la presenza dei presupposti per la pubblica sovvenzione, dovendo invece l'agente rispondere del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato laddove egli stesso sia anche l'artefice delle suddette falsità.

Cass. Pen. 31 ottobre 2003, n. 41480

1) Il reato assorbe quello di falso ideologico, in quanto ne contiene tutti gli elementi costitutivi, dando così luogo ad un reato complesso.

Cass. Pen. 31 maggio 2006, n. 27598

▪ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Medio</u> Le situazioni a rischio sono le stesse indicate a proposito della malversazione, con riferimento al momento cronologicamente anteriore della presentazione della documentazione all'ente finanziatore.	<ul style="list-style-type: none"> - Partecipazione a gare pubbliche e bandi - Gestione dei contratti e delle convenzioni con la PA - Presentazione di progetti e richieste di finanziamento, contributi, apporti in denaro o in natura alla PA - Ottenimento di permessi, licenze e autorizzazioni - Gestione della rendicontazione dei contributi e degli apporti concessi dalla PA al fine di ottenere ulteriori liquidazioni

Concussione (art. 317 cod. pen.)

Descrizione: Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Sanzione: reclusione da quattro a dodici anni.

- 1) Il reato di violenza sessuale commesso mediante abuso di autorità può concorrere formalmente con il reato di concussione, non operando il principio di specialità trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi.
Cass. Pen. 20 novembre 2007, n. 1815
- 2) La differenza fra concussione e corruzione va individuata nella posizione dei soggetti: nella corruzione i due soggetti agiscono su un piano di parità e per loro concorde reciproca e libera volontà, in modo da realizzare un accordo illecito; nella concussione viceversa la volontà del privato è viziata, cioè compressa, alterata dal prepotere esercitato su di essa dal pubblico ufficiale.
Cass. Pen. 14 gennaio 1983, n. 281
- 3) I delitti di corruzione e di concussione, pur avendo in comune la obiettività giuridica, si differenziano perché nella corruzione i due soggetti agiscono su di un piano paritetico sì da dar luogo ad un contratto illecito, mentre nella concussione la volontà del privato è viziata dal prepotere del pubblico ufficiale che si esprime nella forma della coazione e della induzione, come quando la condotta intimidatrice consista nel prospettare un male maggiore ed imminente quale la irrogazione di una enorme sanzione pecuniaria. Nella corruzione, inoltre, colui che dà o promette non è vittima del timore incusso dal pubblico ufficiale ma conclude su piano paritario con il corrotto un negozio giuridico illecito in danno della Pubblica Amministrazione; nella concussione, invece, il privato, che dà o promette, è vittima dell'errore o del timore della pubblica autorità e agisce con volontà coartata.
Cass. Pen. 8 luglio 1986, n. 7252
- 4) Nella concussione il privato versa in stato di soggezione di fronte alla condotta del pubblico ufficiale, mentre nella corruzione i due soggetti vengono a trovarsi in posizione di sostanziale parità. Peraltro, l'eventuale insorgere di trattative tra il pubblico ufficiale ed il privato non comporta necessariamente il configurarsi del delitto di corruzione, quando la volontà del privato stesso sia coartata e non sia libera di determinarsi; né vale ad escludere la concussione il fatto che l'iniziativa sia stata presa dal privato e non dal pubblico ufficiale, allorché il primo abbia agito nel timore del danno minacciatogli dal secondo o per evitare maggiori danni e molestie.
Cass. Pen. 23 settembre 1993, n. 8651
- 5) È configurabile il reato di concussione non solo quando la volontà del privato sia coartata attraverso la minaccia di un danno, o fuorviata con inganno, ma anche quando comunque il privato si determini a tenere un comportamento che liberamente non avrebbe assunto, per il timore di subire un danno ove non si pieghi alla volontà del pubblico ufficiale.
Cass. Pen. 22 novembre 1983, n. 9956
- 6) Deve ravvisarsi condotta idonea ad integrare il delitto di concussione tentata nel comportamento del componente di una commissione di esame che, dopo aver rivelato ad un candidato l'esito disastroso degli esami scritti, gli prospetti come unica possibile via per ottenere la promozione quella di farsi interrogare nella materia a lui riservata e richieda a tal fine una somma di denaro. Nel fatto è ravvisabile, da un lato, l'abuso dell'agente, consistente nell'appropriare della sua pubblica funzione di componente della commissione di esame allo scopo di farne mercimonio, e, dall'altro, il timore viziante la volontà del soggetto passivo a seguito della rappresentazione del male (bocciatura) che si sarebbe verificato in caso di mancata adesione alla richiesta di denaro.
Cass. Pen. 3 novembre 1992, n. 10617

▪ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Residuale</u> Il personale del VIS non assume mai la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, sicché può subire ma non commettere il reato in questione.	- Rapporti con la PA

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (art. 318 -319-320 cod. pen.)

Descrizione: Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà realizzarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare l'evasione di una pratica), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Sanzioni: la corruzione impropria è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni; la corruzione propria con la reclusione da due anni a cinque anni.

- 1) In tema di concorso fra i reati di abuso di ufficio e di corruzione, poiché l'inciso "salvo che il fatto non costituisca più grave reato" impone di considerare detta ultima fattispecie come residuale, qualora la condotta di abuso d'ufficio sia compresa in quella di corruzione, parimenti contestata, il reato di abuso deve ritenersi assorbito in quello di corruzione.
Cass. Pen. 11 giugno 1998, n. 1680
- 2) Il delitto di corruzione è reato plurisoggettivo, nel quale l'elemento materiale è costituito dalle condotte convergenti del corruttore e del corrotto, e solo se entrambe sussistono il reato è configurabile.
Cass. Pen. 14 aprile 1983, n. 3007

Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)

Descrizione: Il reato si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio. Sostanzialmente si tratta della fattispecie descritta nel capoverso precedente, nella quale però l'offerta non venga accettata dal pubblico funzionario.

Sanzione: la stessa prevista per la ordinaria corruzione (propria o impropria), ridotta di un terzo.

- 1) Ricorre l'ipotesi criminosa dell'istigazione alla corruzione e non quella della corruzione, allorché il pubblico ufficiale simuli l'accettazione di danaro o altra utilità ovvero della sua promessa con l'intenzione di denunciare il fatto e di assicurare alla giustizia l'istigatore alla corruzione.
Cass. Pen. 30 novembre 1988, n. 11680
- 2) Ai fini della sussistenza del reato di istigazione alla corruzione occorre che l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità sia effettiva, seria, potenzialmente e funzionalmente idonea ad indurre il destinatario a compiere o ritardare un atto dell'ufficio o del servizio, ovvero a fare un atto contrario ai doveri di ufficio, sicché possa provocare in lui turbamento psichico, facendo sorgere il pericolo che accetti l'offerta o la promessa. Il giudizio circa la serietà e l'idoneità dell'offerta va formulato "ex ante", con riferimento all'entità del compenso, alle qualità personali del destinatario ed alla posizione economica.
Cass. Pen. 4 aprile 1985, n. 3167

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee di stati esteri (art. 322-bis cod. pen.)

Descrizione: Il reato si configura nel caso in cui l'ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale.

Sanzione: reclusione da tre anni a otto anni.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen.)

Descrizione: Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri, tali da indurre in errore o arrecare danno allo stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione europea).

Sanzione: reclusione da un anno a cinque anni.

- 1) Il delitto di falso documentale non può essere assorbito dal delitto di truffa, quando la falsificazione sia usata come mezzo di raggio, non essendo il primo reato elemento costitutivo al secondo.
Cass. Pen. 3 giugno 1983, n. 5186
- 2) Il delitto di truffa, se il raggio consiste nell'uso di un documento falso all'uopo preconstituito, concorre con quello di falso perché quest'ultimo non può essere assorbito dal primo, trattandosi di due azioni distinte che offendono beni giuridici del tutto diversi.
Cass. Pen. 27 marzo 1984, n. 2826
- 3) In materia tributaria, in caso di illeciti fiscali connessi al mancato pagamento di determinate imposte, può essere ravvisabile il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, qualora dalla dinamica dei fatti e sulla base di obiettivi elementi di riscontro si configuri una condotta truffaldina tipica ed in equivoca desunta dalle particolari modalità esecutive dell'evasione fiscale.
Cass. Pen. 30 gennaio 1998, n. 1233
- 4) Sussiste il rapporto di specialità tra il delitto di frode fiscale (art. 2 D.lgs n. 274 del 2000, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e quello di truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.) in quanto esso è connotato da uno specifico artificio e da una condotta a forma vincolata; inoltre, in tal senso depongono i meccanismi della repressione penal tributaria e i connessi incentivi al "ravvedimento", in particolare la esclusione della rilevanza del tentativo ai sensi dell'art. 6 D.lgs n. 274 del 2000, e del concorso di persone ai sensi dell'art. 9 D.lgs n. 274 del 2000, che escludono che possano ascrivere anche a titolo di truffa ai danni dello Stato quelle condotte che previste e sanzionate nel D.lgs n. 274 del 2000, non hanno altra diretta finalità che l'evasione o l'elusione della obbligazione tributaria.
Cass. Pen. 15 dicembre 2006, n. 3257
- 5) Non sussiste rapporto di specialità tra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato consumata a mezzo della indebita evasione fiscale e quello di frode fiscale, sia perché quest'ultima non include o comprende tutti gli elementi del primo, sia perché si tratta di fattispecie volte alla tutela di interessi diversi, sia, infine, perché – quanto alla loro oggettività – nel reato di frode fiscale non occorre l'effettiva induzione in errore dell'amministrazione finanziaria né il conseguimento dell'ingiusto profitto con danno dell'Amministrazione.
Cass. Pen. 14 novembre 2007, n. 14707.
- 6) Quando il datore di lavoro si limiti ad esporre dati e notizie false in sede di denunce obbligatorie, è configurabile il reato di cui all'art. 37 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (qualora dal fatto deriva un'evasione contributiva per un importo mensile superiore a L. 5.000.000) e non il diverso reato di truffa, per il quale, oltre alle false dichiarazioni, devono sussistere artifici e/o raggiri di altra natura. (In applicazione di tale principio la corte ha ritenuto sussistere il reato di truffa nel caso in cui il datore di lavoro aveva falsamente dichiarato di avere corrisposto alla lavoratrice dipendente l'indennità di maternità, così conseguendo l'ingiusto profitto di conguagliare il relativo importo con i contributi dovuti).
Cass. Pen. 27 novembre 2000, n. 12169
- 7) Integra il delitto di truffa, e non il meno grave reato di cui all'art. 37 L. n. 689 del 1981, il datore di lavoro che, per mezzo dell'artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme come corrisposte

ad lavoratore, induce in errore l'istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva. (La corte ha precisato che il meno grave reato, di cui all'art. 37 L. n. 689 del 198, si differenzia dalla truffa sia per l'assenza di artifici e raggiri, sia per la finalizzazione del dolo specifico, consistente nel fine di non versare in tutto o in parte i contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatoria).

Cass. Pen. 27 febbraio 2007, n. 11184.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)

Descrizione: Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Sanzione: reclusione da un anno a sei anni.

- 1) L'art. 640 bis cod. pen., al di là della non vincolante terminologia usata nella rubrica (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) configura un'ipotesi autonoma di reato rispetto alla truffa contemplata dall'art. 640 cod. pen.
Cass. Pen. 9 novembre 1998, n. 11582
- 2) La condotta di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si distingue da quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in ragione dell'assenza dell'elemento dell'induzione in errore attraverso la messa in atto di artifici o raggiri, che connota, in termini di fraudolenza, la condotta di truffa.
Cass. Pen. 25 novembre 2008, n. 45422
- 3) Il reato di malversazione in danno dello Stato e quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ben possono concorrere tra loro, atteso che la prima delle due norme anzidette, avendo come scopo quello di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche (frodi attuate non destinando i fondi ottenuti alle finalità per le quali essi sono stati erogati), non postula che quelle prestazioni siano state ottenute con artifici o raggiri, mentre questi ultimi sono necessari ai fini della configurabilità dell'altro reato, consistente nel procurarsi con la frode prestazioni alle quali non si avrebbe diritto, ottenute le quali vi è soltanto l'eventualità che esse vengano destinate a scopi diversi.
Cass. Pen. 7 novembre 1998, n. 4663.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.)

Descrizione: Il reato, introdotto nel 2012 dalla legge Severino per punire una condotta intermedia tra concussione e corruzione, prevede come fattispecie sanzionata il comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

▪ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Medio</u> Il rischio si può riferire ai rapporti del VIS con i pubblici funzionari, soprattutto nell'ambito ispettivo o dell'ottenimento di provvedimenti discrezionali di	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione di controlli e ispezioni amministrative, fiscali e previdenziali da parte di pubblici ufficiali - Ottenimento di provvedimenti favorevoli da parte della PA, quali contributi, finanziamenti, permessi, autorizzazioni, incarichi, consulenze, ecc. - Gestione dei contratti con la PA

favore da parte della PA.	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti e liberalità (in denaro o in natura) concessi dalla PA - Gestione della rendicontazione dei contributi e degli apporti concessi dalla PA - Gestione dei pagamenti, soprattutto in loco per le attività all'estero, aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi nell'ambito di progetti finanziati da enti pubblici
---------------------------	--

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)

Descrizione: Il reato si configura nel caso in cui l'ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale.

Sanzione: reclusione da tre anni a otto anni.

- 1) La corruzione in atti giudiziari configura un reato autonomo e non una circostanza aggravante ad effetto speciale rispetto ai delitti di corruzione.
Cass. Pen. 30 ottobre 1995, n. 3442

▪ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Basso</u> Limitato ai casi di contenzioso giudiziario	<ul style="list-style-type: none"> - Svolgimento di procedimenti davanti all'autorità giudiziaria

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando dei dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

▪ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Basso</u> Limitato ai casi di progetti presentati, finanziati e/o gestiti mediante piattaforme online	<ul style="list-style-type: none"> - Immissione e trattamento di dati relativi alla Ong - Immissione e trattamento di proposte progettuali - Immissione e trattamento di rendicontazioni amministrative e/o di altra documentazione rilevante

(B)**REATI SOCIETARI****D. Lgs. 231/01, art. 25 ter**

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

False comunicazioni sociali

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa .

- **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
Basso La fattispecie integra il reato comunemente noto come "falso in bilancio" e costituisce un reato di pericolo che è compatibile anche con la tipologia giuridica alla quale appartiene il VIS	- Redazione del bilancio

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori primo comma

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

▪ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Basso</u> La fattispecie sostanziale è la stessa del reato sopra individuato e rientra nel concetto di falso in bilancio, con la differenza che in questo caso non si tratta di reato di pericolo, essendo richiesto anche l'elemento del danno per la società, i soci o i creditori. In ogni caso le situazioni a rischio sono le stesse.	- Redazione del bilancio

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

Terzo comma

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

Capo II: Disciplina delle società con azioni quotate

Ambito di applicazione: le disposizioni del presente capo si applicano, salvo che sia diversamente specificato, alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea (società con azioni quotate).

▪ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Non applicabile</u> , poiché riferibile solo a società con azioni quotate	---

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

L'art. 2623 cod. civ. è stato abrogato dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262.

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

L'art. 2624 cod. civ. è stato abrogato dal comma 34 dell'art. 37 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

Impedito controllo secondo comma

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa

▪ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
Basso: la fattispecie può essere riferita ai rapporti con i soci e con la società di revisione	- Gestione della documentazione strumentale a consentire il controllo di gestione da parte di soci e società di revisione

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno .

▪ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
Non applicabile: estranea alla tipologia legale cui appartiene il VIS	---

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

▪ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
Non applicabile: estranea alla tipologia legale cui appartiene il VIS	---

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

▪ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
Non applicabile: estranea alla tipologia legale cui appartiene il VIS	---

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto

▪ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
Non applicabile: estranea alla tipologia legale cui appartiene il VIS	---

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato

▪ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
Non applicabile: estranea alla tipologia legale cui appartiene il VIS	---

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosestanta quote;

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato

▪ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Residuale</u> : riferibile solo alla fase di liquidazione	- Messa in liquidazione dell'ente

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosestanta quote;

Illecita influenza sull'Assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

▪ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Medio</u> : riferibile a tutte le situazioni in cui una decisione dell'assemblea possa arrecare a taluno un ingiusto profitto	- Condotte illecite dirette ad influenzare la decisione dell'assemblea

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

Aggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

▪ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Medio</u> : il rischio è connesso alla circolazione delle informazioni di cui gli addetti del VIS possono venire in possesso nell'ambito dell'attività di cooperazione	- Diffusione di informazioni riservate da parte di addetti del VIS

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

▪ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
Non applicabile: estranea alla tipologia legale cui appartiene il VIS	---

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, commi 1 e 2

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi..

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni

▪ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
Basso: riferibile ai rapporti con i soggetti istituzionali che svolgono verifiche sull'attività dell'ente	- Condotte dirette ad ostacolare le verifiche da parte delle autorità pubbliche di vigilanza sull'attività del VIS

Corruzione tra privati (art. 2635 comma terzo cod. civ.)

Descrizione: Il novellato testo dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Il terzo comma (unico richiamato dal decreto 231) dispone che chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è

punito con le pene ivi previste. Si tratta della "corruzione attiva tra privati" quale fattispecie inserita tra i reati presupposto, a differenza della corruzione passiva.

Il codice prevede altresì che si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Rispetto alla precedente formulazione (che rendeva il reato non riferibile all'attività del VIS), la novella del codice introduce le seguenti sostanziali novità:

I. Il reato di corruzione tra privati è configurabile non solo nei confronti di esponente di società commerciale ma anche nei confronti di esponente di "ente privato" di qualunque natura.

II. Il soggetto corrotto può essere anche chi nell'ambito della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti indicati nel primo periodo del comma 1.

III. La corruzione attiva e passiva possono essere realizzate anche per interposta persona.

IV. Sono puniti i soggetti qualificati che ricevono denaro o altra utilità "per compiere o per omettere" un atto in violazione dei loro doveri.

V. Tale compimento od omissione può anche mancare, rappresentando piuttosto l'oggetto del dolo specifico del delitto.

VI. Nel testo introdotto dalla legge 190 il compimento o l'omissione dell'atto era, invece, elemento essenziale del delitto, causalmente collegato alla dazione/promessa di utilità.

VII. Non è più necessario il "nocumento" cagionato alla società del corrotto in seguito all'atto corruttivo: il reato diventa di pericolo e non più di danno.

Il successivo articolo del codice, pure richiamato dal decreto 231 nella forma attiva, prevede il reato di istigazione alla corruzione tra privati.

▪ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Medio</u> : riferibile ai rapporti con tutte le organizzazioni private con le quali VIS entra in contatto ed anche ai rapporti interni agli addetti dell'ente (cd. corruzione tra privati intra-aziendale)	<ul style="list-style-type: none"> - Rapporti con partner e fornitori - Utilizzo delle risorse dell'ente - Utilizzo dei poteri da parte dei superiori gerarchici

(C)**REATI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE****Omicidio colposo con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 2, cod. pen.)**

Descrizione: Il reato si configura quando si cagiona per colpa, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la morte di una persona.

Tra i reati che offendono i beni essenziali l'omicidio è senz'altro il più rilevante, consistendo nell'uccisione di una persona provocata da altra persona mediante un comportamento doloso o colposo ed in assenza di cause di giustificazione.

L'oggetto della tutela penale è, così, direttamente la vita umana, che viene perseguito, perfino contro la volontà dello stesso oggetto interessato, quale interesse della collettività (tanto che l'art. 579 cod. pen. punisce pure l'omicidio del consenziente).

Se l'oggetto materiale dell'azione criminosa è sempre un essere umano, il fatto materiale dell'omicidio concreta un reato a forma libera, poiché è indifferente il modo attraverso il quale la morte viene data e può consistere sia in un'azione positiva che in un'azione omissiva; sia nell'uso di mezzi fisici che psichici, diretti o indiretti.

L'omicidio è colposo quando l'agente determina la morte della persona per colpa.

Per l'individuabilità della circostanza aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'omicidio colposo, è sufficiente che sussista legame causale tra la violazione e l'evento dannoso; legame che ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle norme stesse, secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 cod. pen. Occorre, inoltre, che sia stata posta in essere una condotta antiggiuridica contemplata, anche in forma generica, da qualsiasi norma comunque preordinata alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La terminologia adoperata dal codificatore («norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro»), è riferibile, peraltro, non solo alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

Prima tra tali norme è, allora, quella posta dall'art. 2087 cod. civ., che istituisce il generalissimo principio dell'obbligo del datore di lavoro di tutelare le condizioni di lavoro, per tali intendendosi sia l'integrità fisica che la personalità morale dei prestatori di lavoro; tale norma, infatti, ha carattere sussidiario, di integrazione della specifica normativa antinfortunistica, con riferimento all'interesse primario della garanzia della sicurezza del lavoro ed importa l'inadempimento del dovere di sicurezza, non soltanto quando si inattuino le misure specifiche imposte tassativamente dalla legge, ma pure quando non si adottino, in mancanza di queste o nell'ipotesi della loro inadeguatezza rispetto all'evoluzione della tecnica ed al progresso scientifico, i mezzi comunque idonei a prevenire ed evitare i sinistri, assunti con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità, in relazione all'attività svolta.

Oltre all'attuazione dell'art. 2087 cod. civ., ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro sono da rispettare non soltanto le norme specifiche contenute nelle speciali leggi antinfortunistiche ma anche quelle che, seppure stabilite da leggi generali, sono ugualmente dirette a prevenire gli infortuni.

L'omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche può concorrere con altri reati. L'omissione di impianti o di segnali destinati alla prevenzione degli infortuni (art. 437 cod. pen.), anche se ascritta come reato autonomo, opera pure come circostanza aggravante del concorrente reato di omicidio colposo, essendo distinti e giuridicamente autonomi gli interessi offesi, rispettivamente la pubblica incolumità e la vita della persona; il che giustifica l'applicabilità al reato di omicidio colposo della circostanza aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che pure costituisce la condotta tipica descritta dall'art. 437 cod. pen. Il danno alla persona, infatti, non è compreso nell'ipotesi complessa di cui al capoverso dell'art. 437, costituendo la morte effetto soltanto

eventuale e non essenziale del disastro o dell'infortunio causato dall'omissione delle cautele: la punizione dell'uno e dell'altro reato, pertanto, non comporta duplice condanna per lo stesso fatto in quanto, essendo diverse le condotte e le rispettive oggettività giuridiche, non si può verificare assorbimento per diversità dell'elemento soggettivo, rispettivamente dolo e colpa.

Sanzione: reclusione da due anni a sette anni, aumentata fino al triplo, ma con un limite massimo di quindici anni, in caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone.

- 1) La circostanza aggravante sussiste non solo per la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma anche per l'omessa adozione di ogni idonea misura a protezione della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 cod. civ.
Cass. Pen. 2 aprile 1983, n. 2825
- 2) La terminologia adoperata negli artt. 589 e 590 cod. pen., "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", è riferibile non solo alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.
Cass. Pen. 5 febbraio 1985, n. 1146
- 3) In tema di omicidio e lesioni colpose, per la ravvisabilità della circostanza del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista legame causale tra siffatta violazione e l'evento dannoso; legame che ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle norme stesse, secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 cod. pen., senza che possa ritenersi escluso solo perché il soggetto leso non sia un dipendente (o equiparato) dell'imprenditore obbligato al rispetto di tali norme. Ne consegue che deve ravvisarsi l'aggravante anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività e all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto sul luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi.
Cass. Pen. 20 aprile 1989, n. 6025
- 4) Ai fini dell'individuazione delle posizioni di garanzia, qualora nell'impresa vi siano più amministratori con diversi poteri, anche di fatto, l'accertamento della qualità di datore di lavoro va effettuato tenendo conto che tale qualità non deve essere intesa in senso esclusivamente civilistico, limitata cioè a chi è titolare del rapporto di lavoro, ma si estende a chi ha la responsabilità dell'impresa, con la conseguente possibilità della coesistenza, all'interno della medesima impresa, di più figure aventi tutte la qualifica di datore di lavoro cui incombe l'onere di valutare i rischi per la sicurezza, di individuare le necessarie misure di prevenzione e di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di sicurezza da parte del coobbligato.
Cass. Pen. 6 febbraio 2004, n. 4981
- 5) In tema di omicidio colposo ricorre l'aggravante della violazione di norme antinfortunistiche anche quando la vittima è persona estranea all'impresa, in quanto l'imprenditore assume una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti a questi equiparati, ma altresì nei riguardi di tutti coloro che possono comunque venire a contatto o trovarsi ad operare nell'area della loro operatività.
Cass. Pen. 7 febbraio 2008, n. 10842
- 6) Rettamente è affermata la responsabilità per il reato di omicidio colposo di un maestro incaricato di svolgere un corso di sci fuori pista, che abbia accompagnato in una zona nella quale era previsto il pericolo di valanghe alcuni allievi che siano poi stati investiti ed uccisi da una massa di neve staccatasi dall'anticima di un monte. Gli insegnanti, infatti, sono tenuti a vigilare sull'incolumità dei loro allievi nel periodo in cui si esercitano sotto la loro guida. Tale obbligo trova il suo fondamento in primo luogo nell'uso e nella prassi consolidata che deve ritenersi tacitamente richiamata ogniqualvolta si stipula un contratto, anche verbale, di insegnamento tra una scuola o un maestro

ed un allievo. Al di fuori del contratto, l'obbligo trova fondamento anche nell'art. 2043 cod. civ. che impone di non provocare danni ingiusti.

Cass. Pen. 18 settembre 1991, n. 9665

- 7) Il soggetto che assuma il compito di guida-accompagnatore di un gruppo di escursionisti, attesa "la posizione di garanzia" di cui deve ritenersi investito, risponde del delitto di omicidio colposo in relazione alla morte di un escursionista, il quale, sia pure contravvenendo al generico, previo avvertimento di non allontanarsi dal gruppo, si sia avventurato, non imprevedibilmente, in un passaggio la cui particolare pericolosità non era stata in precedenza segnalata.

Cass. Pen. 24 marzo 2003, n. 13323

- 8) Il gestore di una piscina è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'articolo 40, comma secondo, cod. pen., in forza della quale è tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti mediante l'idonea organizzazione dell'attività, vigilando sul rispetto delle regole interne e di quelle emanate dalla Federazione Italiana Nuoto, le quali hanno valore di norme di comune prudenza, al fine di impedire che vengano superati i limiti del rischio connaturato alla normale pratica sportiva. (Fattispecie nella quale, sulla base del suddetto principio, è stata annullata con rinvio, per illogicità di motivazione, la sentenza che aveva mandato assolto per insussistenza del fatto dal reato di omicidio colposo in danno di un frequentatore di una piscina il titolare dell'impianto cui era stato contestato di non essersi dotato di personale di salvataggio adeguato).

Cass. Pen. 14 dicembre 2005, n. 4462

- 9) Il responsabile di una società sportiva, che ha la disponibilità di impianti ed attrezzature per l'esercizio delle attività e discipline sportive, è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, c.p. ed è tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti ed ad adottare quindi quelle cautele idonee al fine di impedire che siano superati i limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva, con la conseguente affermazione, ove tali cautele non adottati, del nesso di causalità con l'evento mortale occorso ad un utente dell'impianto sportivo.

Cass. Pen. 24 gennaio 2006, n. 16998

- 10) Nelle attività pericolose consentite, poiché la soglia della prevedibilità degli eventi dannosi è più alta di quanto non lo sia rispetto allo svolgimento di attività comuni, maggiori devono essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre quanto più possibile il rischio consentito. Ne consegue che l'impossibilità di eliminazione del pericolo non può comportare una attenuazione dell'obbligo di garanzia, ma deve tradursi in un suo rafforzamento.

Cass. Pen. 17 novembre 2005, n. 7661

- 11) Il direttore d'albergo è titolare di una posizione di garanzia per i rischi che possono derivare dalla fruizione dei servizi prestati e non può trasferirla al cliente attraverso il contratto stipulato con il medesimo, nemmeno in relazione a quei pericoli connessi ad un utilizzo non corretto da parte del garantito degli stessi servizi, ma prevedibili dal garante. (Fattispecie relativa alla responsabilità del direttore di un albergo per la morte da annegamento di due ospiti che avevano utilizzato la piscina dell'esercizio negli orari in cui non era previsto il presidio di salvataggio, nonostante fossero stati predisposti cartelli che ammonivano sul divieto di accedere all'impianto negli stessi orari, ma non mezzi che impedissero materialmente di accedervi).

Cass. Pen. 22 ottobre 2008, n. 45698.

Lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, comma 3, cod. pen.)

Descrizione: Il delitto di lesioni personali colpose è quello che più di frequente si accompagna alle condotte represses dal diritto penale del lavoro, anche perché rappresenta il risvolto penalistico del danno biologico.

L'evento, costituito dalle lesioni subite in assenza di dolo dell'autore dalla parte offesa, ricorre spesso nelle ipotesi di violazione delle norme lavoristiche: basta porre mente non solo alle evidenti conseguenze degli inadempimenti ai precetti antinfortunistici ed igienici, ma pure al danno alla salute, inteso come alterazione dell'equilibrio psico-fisico del soggetto, che quasi sempre si accompagna a

comportamenti anche solo civilisticamente illeciti del datore di lavoro, quali ad esempio il licenziamento invalido, il demansionamento e la dequalificazione professionale, o l'uso illegittimo del potere disciplinare.

La circostanza aggravante della violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sussiste anche per l'omessa adozione di ogni idonea misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 cod. civ.

La terminologia «norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro» è, infatti, riferibile non soltanto alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali, le quali tendono in genere a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui deve svolgersi.

E in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il disposto dell'art. 2087 ha carattere generale e non meramente contrattuale, come si desume dallo stessa rubrica («tutela delle condizioni di lavoro») nonché dal suo particolare contenuto normativo.

Ne consegue, pertanto, che, quantunque la norma sia inserita nel codice civile, anziché in una legge speciale, pone specifici doveri di comportamento, la cui effettiva inosservanza integra conseguentemente il delitto aggravato di cui al terzo comma dell'art. 590 cod. pen., allorché sia stata causa del relativo evento lesivo ai sensi dell'art. 40 cod. pen.

L'ultimo comma dell'art. 590 cod. pen., ai fini della perseguibilità d'ufficio del reato di lesioni personali colpose, annovera le lesioni commesse con violazione delle norme antinfortunistiche, delle norme relative all'igiene sul lavoro o determinanti malattie professionali; il terzo comma contempla invece come aggravante solo la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: dal rapporto tra tali commi deve dedursi che non è consentito ricomprendere estensivamente la violazione delle norme sull'igiene del lavoro tra le ipotesi aggravate.

Il reato di lesioni personali colpose è istantaneo, consumandosi al momento dell'insorgere della malattia prodotta dalle lesioni.

Durata e permanenza della malattia sono irrilevanti ai fini dell'individuazione del momento consumativo; se la condotta colposa causatrice della malattia non cessa, però, con l'insorgenza di questa, ma persistendo ne provochi un successivo aggravamento, il reato si consuma nel momento in cui si verifica l'ulteriore debilitazione.

Sanzione: per le lesioni gravi (malattia che renda inabili alle ordinarie occupazioni per oltre 40 giorni o che crei pericolo per la vita o indebolimento permanente di un senso o di un organo) reclusione da tre mesi a un anno e multa da euro 500 a euro 2000. Per le lesioni gravissime (malattia insanabile, perdita di un senso o di un organo, sfregio permanente del viso) reclusione da un anno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la sanzione per la più grave delle lesioni procurate, aumentata fino al triplo, con un limite massimo di cinque anni.

- 1) Il contenuto costitutivo del reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e quello del reato di lesioni colpose sono tra loro sostanzialmente diversi e l'uno non comprende l'altro; infatti nel reato di lesioni colpose l'elemento soggettivo è costituito appunto dalla colpa, mentre nell'altro reato è richiesto il dolo, che consiste nella coscienza di non adempiere l'obbligo giuridico di collocare gli impianti; nello schema legale tipico del primo non è inclusa la condotta costitutiva descritta nella fattispecie legale del secondo; i due reati si differenziano anche per la diversità dell'evento che nel delitto di rimozione-omissione dolosa è costituito dal comune pericolo di disastro o di un infortunio; invece, nel delitto di lesioni colpose l'evento è costituito dalle lesioni subite dalla parte offesa.

Cass. Pen. 24 febbraio 1984, n. 1648

▪ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
Medio	1. Sicurezza dei luoghi di lavoro

<p>Il rischio è quello comune a tutti gli enti che gestiscono rapporti di lavoro o di collaborazione ed è legato al sistema di garanzia della sicurezza e salute sul lavoro. Il presente Modello focalizza come ambiti di valutazione e applicazione i rapporti di lavoro e collaborazione in Italia, poiché esulano dalle fattispecie previste dal D. Lgs. 231/2001 quelli nei Paesi in via di sviluppo, per i quali si applicano i protocolli e le prassi di sicurezza adottati dal VIS per il proprio personale espatriato ma che non rilevano ai fini del Modello Organizzativo.</p> <p>Ne consegue che le potenziali aree a rischio reato riguardano tutte le attività istituzionali svolte dalla ONG in Italia, nonché quelle svolte dal personale esterno (ad es. volontari, fornitori di servizi in base a contratti d'appalto, d'opera o somministrazione). Particolare attenzione deve essere dedicata a quelle attività realizzate in associazione con partner o tramite la stipula di contratti di somministrazione, appalto o con società di consulenza o liberi professionisti.</p> <p>In ogni caso, in generale, per la natura delle attività istituzionali condotte, si può affermare che i dipendenti e collaboratori del VIS in Italia non sono esposti a rischi particolarmente significativi in tale ambito.</p>	<ol style="list-style-type: none">2. Prevenzione dal mobbing e dallo stress lavorativo3. Analisi dei rischi secondo l'art. 28 del TU sicurezza4. Si devono in particolare considerare i fattori riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), tenuto conto che gli stessi non esauriscono i criteri e le procedure previste e finalizzate a costituire il complessivo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (dando attuazione al disposto dell'art. 30 D. Lgs. 81/2008), in quanto l'Organismo intende adeguare gradualmente tale sistema ai principi espressi dalle Linee Guida UNI – INAIL e dal British Standard OHSAS 18001.
--	--

(D)**REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELL'INDIVIDUO****Riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.)**

Descrizione: Il reato si configura quando una persona viene ridotta in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, consistente nello stato di un individuo sul quale si esercitino gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi.

L'art. 1, lett. d), della Convenzione supplementare di Ginevra del 7 settembre 1956 configura una condizione analoga alla schiavitù in presenza di «ogni istituzione o pratica in forza della quale un fanciullo o un adolescente minore degli anni 18 è consegnato sia dai suoi genitori o da uno di loro, sia dal suo tutore, ad un terzo, contro pagamento o meno, in vista dello sfruttamento della persona o del lavoro di detto fanciullo o adolescente».

La legge 3 agosto 1998, n. 269, ha previsto come reati che l'induzione alla prostituzione, il suo favoreggiamento, lo sfruttamento della prostituzione, nonché lo sfruttamento a fini pornografici dei minori affidati per ragioni di lavoro, nel quadro della lotta alla prostituzione, alla pornografia, al turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.

Sanzione: reclusione da 8 anni a 20 anni

1) Non sussiste rapporto di specialità tra il delitto di maltrattamenti e quello di riduzione in schiavitù, trattandosi di reati che tutelano interessi diversi - la correttezza dei rapporti familiari nella prima ipotesi, lo "status libertatis" dell'individuo nella seconda - e che presentano un diverso elemento materiale, in quanto nei maltrattamenti è necessario che l'agente sottoponga la vittima del reato a vessazioni, mentre nel caso di riduzione in schiavitù è necessario che un soggetto eserciti su un altro individuo un diritto di proprietà, con la conseguenza che le due ipotesi di reato, sussistendone i presupposti, possono concorrere.

Cass. Pen. 30 settembre 2002, Sez. V, sent. n. 32363 del 30-09-2002

2) Condizione analoga alla schiavitù è una posizione di sottoposizione permanente al lavoro forzato e obbligatorio.

Cass. Pen. 20 gennaio 1984, n. 38550

Alienazione o acquisto di schiavi (art. 602, cod. pen.)

Il reato consiste nell'alienare, cedere, acquistare, impossessarsi o mantenere una persona che si trovi in stato di schiavitù.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.)

Il reato consiste nell'organizzazione e propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori

▪ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
Basso Nelle attività in Italia il rischio non è configurabile. Nelle attività nei Paesi in via di sviluppo, poiché le situazioni	- Attività progettuali nei Paesi in via di sviluppo - Reclutamento, selezione, formazione,

descritte sono di maggiore frequenza, il reato non può essere escluso.	gestione e controllo dei volontari e degli operatori espatriati.
--	--

Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)

Il reato si realizza qualora qualcuno induca alla prostituzione di una persona minore di anni 18, ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

▪ Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Residuale</u> Il reato appare del tutto estraneo all'attività del VIS, ma non può essere escluso in astratto soprattutto con riferimento alle attività condotte dalla Ong nei Paesi in via di sviluppo attraverso proprio personale espatriato	- Attività progettuali condotte in paesi con forte presenza di turismo sessuale e prostituzione minorile

Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)

Il reato consiste nello sfruttamento di minori al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero nel fare commercio o nel distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico o, ancora nel distribuire e divulgare notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori o, infine, cedere ad altri anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori.

Sanzione: per la produzione del materiale reclusione da sei anni a dodici anni e multa da euro 25.822 a 258.228; per la diffusione reclusione da un anno a cinque anni e multa da euro 2.582 a euro 51.645. Per la cessione a terzi del materiale reclusione fino a tre anni e multa da euro 1.549 a euro 5.164.

- 1) Non è configurabile il concorso tra il reato di detenzione di materiale pornografico ed il reato di pornografia minorile, dovendo applicarsi la più grave fattispecie della pornografia minorile, rispetto alla quale la detenzione costituisce un "post factum" non punibile.
Cass. Pen. 20 novembre 2007, n. 1814
- 2) Ai fini dell'integrazione del reato di pornografia minorile è necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, sì che esulano dall'area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell'autore. (Nella specie il pericolo di diffusione è stato desunto dai giudici dal fatto che parte del materiale, per la cui produzione erano state utilizzate contemporaneamente molte minorenni e per il cui utilizzo l'imputato aveva avuto il consenso di queste, era detenuto in auto ed in alcune occasioni era stato mostrato a terzi).
Cass. Pen. 20 novembre 2007, n. 1814
- 3) Ai fini della configurabilità del reato di pornografia minorile (distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione del materiale pornografico con qualsiasi mezzo, anche in via telematica), se da una parte non basta la cessione di detto materiale a singoli soggetti, dall'altra è sufficiente che, indipendentemente dalla sussistenza o meno del fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre il relativo materiale, questo venga propagato ad un numero indeterminato di destinatari, come, ad esempio, si verifica nel caso in cui venga effettuata la cessione a più persone di fotografie pornografiche di minori mediante l'uso di una cosiddetta "chat line" (sistema di comunicazione in tempo reale che permette agli utenti di scambiarsi messaggi e altre informazioni in formato digitale e che è strutturato come uno spazio virtuale, suddiviso in tante stanze (canali) in cui diversi soggetti possono dialogare).
Cass. Pen. 27 settembre 2000, n. 2842

- 4) Sussiste il delitto di pornografia minorile qualora il soggetto inserisca foto pornografiche minorili in un sito accessibile a tutti, ovvero quando le propaghi inviandole ad un gruppo o lista di discussione da cui chiunque le possa scaricare; mentre è configurabile l'ipotesi più lieve di detenzione del materiale pornografico quando il soggetto invii dette foto ad una persona determinata allegandole ad un messaggio di posta elettronica, sicché solo questa abbia la possibilità di prelevarle.
Cass. Pen. 11 febbraio 2002, n. 5397
- 5) Il delitto di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione di materiale pedo-pornografico non è un reato abituale e può concretizzarsi anche in un solo atto, e lo sfruttamento delle immagini pedopornografiche consiste non solo in un utile economico, ma in un qualunque vantaggio. (Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto che integrasse il delitto l'aver riversato in un CD-rom, distribuito all'interno di una scuola, un filmato pornografico relativo ad una ragazza minorenni, sfruttando le immagini della stessa al fine di diffamarla, in quanto aveva posto fine ad una relazione sentimentale con l'imputato).
Cass. Pen. 30 novembre 2006, n. 698.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)

Il reato si perfeziona nel momento in cui un soggetto consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori.

Sanzione: reclusione fino a tre anni e multa non inferiore a euro 1.549; la pena è aumentata fino a due terzi se il materiale detenuto è di ingente quantità.

- 1) Al fine di configurare il reato è necessario che si disponga o ci si procuri materiale pornografico ottenuto mediante lo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, atteso che nel nostro ordinamento, dal punto di vista generale, è lecita la detenzione di materiale pornografico stante la sua differenziazione da quello pedopornografico.
Cass. Pen. 23 settembre 2003, n. 36390
- 2) In tema di reati relativi alla pornografia minorile, mentre il delitto di pornografia minorile ha natura di reato di pericolo concreto, la detenzione del materiale pornografico richiede la mera consapevolezza del carattere pedo-pornografico del materiale detenuto, senza che sia necessario il pericolo della sua diffusione ed infatti tale fattispecie ha carattere sussidiario rispetto alla più grave ipotesi delittuosa della produzione di tale materiale a scopo di sfruttamento.
Cass. Pen. 7 giugno 2006, n. 20303
- 3) In tema di reati contro la libertà sessuale dei minori, ai fini della configurazione del delitto di cui all'art. 600 quater cod. pen., la disponibilità del materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori deve essere intesa come possibilità di libera utilizzazione di detto materiale, senza che ne sia necessario l'effettivo uso. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto sussistente il reato in questione nella detenzione di materiale pedopornografico, conservato in un vecchio quaderno, custodito in un armadio di cui era, comunque, garantito l'accesso in ogni tempo).
Cass. Pen. 27 settembre 2006, n. 36094
- 4) Integra il reato previsto dall'art. 600 quater cod. pen. la condotta consistente nel procurarsi materiale pedopornografico "scaricato" (cosiddetta operazione di "download") da un sito internet, in quanto il comportamento di chi accede al sito per procurarsi il materiale pedopornografico offende la libertà sessuale e individuale dei minori coinvolti come il comportamento di chi lo produce.
Cass. Pen. 20 settembre 2007, n. 41570
- 5) In tema di reato di detenzione di materiale pornografico, le condotte di procurarsi e detenere tale materiale non integrano due distinti reati ma rappresentano due diverse modalità di perpetrazione del medesimo reato, sì che non possono concorrere tra loro.
Cass. Pen. 9 ottobre 2008, n. 43189

6) Nel reato di detenzione di materiale pornografico l'elemento oggettivo consiste nelle condotte, tra loro alternative, del procurarsi, che implica qualsiasi modalità di procacciamento compresa la via telematica, e del disporre, che implica un concetto più ampio della detenzione, mentre l'elemento soggettivo, costituito dal dolo diretto, consiste nella volontà di procurarsi o detenere materiale pornografico proveniente dallo sfruttamento dei minori.

Cass. Pen. 20 settembre 2007, n. 41067

▪ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
<p>Basso Non sono rischi di per sé connessi alle attività del VIS, ma non possono essere esclusi perché riferibili all'uso sia della rete informatica, sia di dispositivi di ripresa audio-video</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione della rete informatica - Uso di dispositivi di ripresa fotografica e audiovisiva - Utilizzo di Internet da parte del personale

(E)**REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE****Ricettazione (art. 648 cod. pen.)**

Descrizione: Il delitto è commesso da chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La ricettazione si distingue dal riciclaggio in senso stretto perché quest'ultimo riguarda le attività che si esplicano sul bene di provenienza delittuosa trasformandolo o modificandolo parzialmente, nonché quelle che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa. Essa, poi, si distingue sia dal riciclaggio che dall'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita per essere presente nella ricettazione solo una generica finalità di profitto, mentre le altre due fattispecie reitali richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto all'ultima delle due, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. La ricettazione è ravvisabile tutte le volte in cui la condotta delittuosa cada, oltre che sul denaro, su una cosa che abbia un certo valore, anche se non puramente economico, qualunque sia la sua misura; perciò anche la ricettazione di oggetti provenienti da un delitto che non sia contro il patrimonio si configura ugualmente come reato attinente al patrimonio, in dipendenza dell'illecito incremento patrimoniale derivante dall'acquisizione di beni di illegittima provenienza. Ulteriore presupposto della ricettazione è dunque l'esistenza di un delitto anteriore, seppure non è ancora giudizialmente accertato.

Sanzione: reclusione da due anni a otto anni e multa da euro 516 a euro 10.329.

- 1) Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro e dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre, le dette fattispecie si distinguono, sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. L'art. 648-ter c.p. è quindi in rapporto di specialità con l'art. 648-bis c.p. e questo lo è, a sua volta, con l'art. 648 c.p. (Sulla base di tali argomentazioni la suprema Corte ha escluso che potessero prospettarsi dubbi di incostituzionalità per indeterminatezza della fattispecie delineata dall'art. 648-ter c.p.).

Cass. Pen. 2 giugno 2000, n. 6534

Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)

Descrizione: Commette il delitto chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa: la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Il reato si commette attraverso il compimento delle specifiche operazioni di sostituzione e di trasferimento, nonché a quelle che ostacolano l'identificazione della provenienza delittuosa delle cose o delle altre utilità; non è richiesta, invece, la finalizzazione della condotta al rientro del bene «ripulito» nella disponibilità dell'autore del reato presupposto.

Sanzione: reclusione da quattro anni a dodici anni e multa da euro 1.032 a euro 15.493, aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

- 1) La disposizione di cui all'art. 648 bis cod. pen. pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attività poste in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa siano specificamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della res, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale.
Cass. Pen. 9 dicembre 2003, n. 47088

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)

Descrizione: Commette il delitto chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi di ricettazione o riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; anche per tale reato la pena è aumentata quando il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Sanzione: reclusione da quattro a dodici anni e multa da euro 1.032 a euro 15.493, aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

▪ Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili
<p><u>Medio</u></p> <p>Il rischio identificato è legato alla gestione e all'impiego delle risorse finanziarie, dei beni e/o di altre utilità pervenute al VIS, nonché al rispetto delle finalità specifiche delle donazioni stabilite dai donatori privati o dai bandi degli enti finanziatori</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione dei rapporti con i fornitori - Definizione e gestione delle modalità dei mezzi di pagamento - Gestione della raccolta fondi (donazioni in denaro e in natura) - Gestione di eventuali attività di marketing o di attività commerciali non prevalenti

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.)

Descrizione: Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto..

▪ Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili
<p>Medio</p> <p>La consumazione del reato in oggetto richiede due requisiti: un delitto non colposo come presupposto ed il successivo reimpiego dei proventi in attività di natura economica.</p> <p>Il reato, ad esempio, potrebbe essere riferito a reati dolosi commessi per ottenere risorse pubbliche, ovvero a illeciti tributari di natura penale.</p> <p>Le contromisure rispetto all'autoriciclaggio devono essere quindi di duplice natura: rispetto a qualunque reato di natura volontaria che potrebbe essere commesso a vantaggio o nell'interesse dell'ente, nonché rispetto alle operazioni di particolare valore economico o finanziario che potrebbero essere dirette all'impiego dei proventi del reato presupposto.</p> <p>L'indicatore di probabilità è elevato, giacché, almeno secondo la più rigorosa anche se controversa interpretazione dottrinale, tutti i reati non colposi potrebbero esporre al rischio di autoriciclaggio.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Qualunque operazione potenzialmente idonea a generare un profitto illecito

(F)**REATI INFORMATICI****Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)**

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il legislatore vuole assicurare la protezione del «domicilio informatico», quale spazio ideale, ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici, di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto. La norma, peraltro, non si limita a tutelare i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nel diritto di escludere gli altri da questo domicilio, quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente. La conseguenza è che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati tanto se il titolare del diritto di esclusiva è persona fisica, quanto se sia persona giuridica o altro ente.

Il delitto, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, e quindi con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi una effettiva lesione alla stessa.

Per «sistema informatico» deve intendersi un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione, anche parziale, di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di codificazione e decodificazione - dalla registrazione o memorizzazione, attraverso impulsi elettronici, su supporti adeguati, di «dati». Per «dati», poi, si intendono rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli («bit»), in combinazione diverse; dall'elaborazione automatica dei dati si generano «informazioni», costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.

Ben possono concorrere i reati di accesso abusivo ad un sistema informatico e di frode informatica, in quanto si tratta di reati totalmente diversi, il secondo dei quali postula necessariamente la manipolazione del sistema, elemento costitutivo non necessario per la consumazione del primo: la differenza fra le due ipotesi criminose si ricava, inoltre, dalla diversità dei beni giuridici tutelati, dall'elemento soggettivo e dalla previsione della possibilità di commettere il reato di accesso abusivo solo nei riguardi di sistemi protetti, caratteristica che non ricorre nel reato di frode informatica.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Una delle condotte più ricorrenti che integrano questo reato è la detenzione di schede contraffatte per la decrittazione di trasmissioni televisive a pagamento. Altra condotta criminosa consiste nell'appropriarsi del numero seriale di un telefono cellulare appartenente ad altri, per realizzare un'illecita connessione alla rete di telefonia mobile attraverso la modifica del codice di un ulteriore apparecchio (la «clonazione»).

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.)

Commette il delitto chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. La stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di siffatte comunicazioni.

Integra, ad esempio, questo reato anche la semplice utilizzazione da parte di chi esercita un'attività commerciale, mediante un terminale in suo possesso, di una carta di credito contraffatta, poiché costui è legittimato ad usare il terminale di lettura della carta e l'accesso abusivo genera un flusso di informazioni ai danni del titolare della carta contraffatta diretto all'addebito sul suo conto della spesa fittiziamente effettuata.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinques cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.)

Commette il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

La pena edittale è più grave se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Antecedentemente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993, n. 547, in tema di criminalità informatica, che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento, reato punito dall'art. 635 cod. pen., in quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore. L'elemento psicologico del reato sta nella coscienza e volontà di danneggiare; a nulla rilevano il movente o le finalità per le quali il fatto sia commesso. Il reato sussiste anche quando l'azione sia posta in essere non al diretto scopo di nuocere, bensì quale mezzo per conseguire uno scopo diverso.

Per escludere la sussistenza del delitto di danneggiamento non basta che il danno causato sia di modesta entità, ma è necessario che esso sia talmente esiguo da non poter integrare una modificazione strutturale o funzionale della cosa, ovvero un deterioramento di una certa consistenza ed evidenza.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

La pena è più elevata se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici; è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.)

Commette il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La norma richiede che il danneggiamento si attui o attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi oppure con distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.)

Il reato ricorre se il danneggiamento di sistemi informatici o telematici è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è più grave se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. pen.)

È reato proprio che commette il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Il sistema per la creazione e la verifica di firme elettroniche sfrutta le caratteristiche dei sistemi crittografici a due chiavi. Un sistema crittografico garantisce la riservatezza del contenuto dei messaggi, rendendoli incomprensibili a chi non sia in possesso di una chiave per interpretarli. Nei sistemi crittografici a due chiavi, detti anche a chiave pubblica o a chiave asimmetrica, ogni utente ha una coppia di chiavi: una chiave privata, da non svelare a nessuno, con cui può decodificare i messaggi che gli vengono inviati e firmare i messaggi che invia, e una chiave pubblica, che altri utenti utilizzano per codificare i messaggi da inviargli e per decodificare la sua firma e stabilirne quindi l'autenticità. Per ogni utente, le due chiavi vengono generate da un apposito algoritmo, con la garanzia che la chiave privata sia la sola in grado di poter decodificare correttamente i messaggi codificati con la chiave

pubblica associata e viceversa. Grazie alla proprietà delle due chiavi, inversa rispetto a quella appena descritta, un sistema di questo tipo è adatto anche per ottenere dei documenti firmati. Infatti, la chiave pubblica di un utente è la sola in grado di poter decodificare correttamente i documenti codificati con la chiave privata di quell'utente.

▪ **Analisi del rischio (comune a tutti i reati informatici)**

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Basso</u> La gestione della rete informatica è finalizzata all'attività ordinaria del VIS e non espone l'ente al rischio dei reati in questione	<ul style="list-style-type: none">- Gestione della rete del VIS, con particolare riferimento al trattamento e alla conservazione dei dati sensibili relativi ai donatori privati- Trattamento e conservazione dei destinatari delle pubblicazioni del VIS

(G)**DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA****Associazione per delinquere per commettere i reati di cui all'art. 416 n. 6 cod. pen.**

In base alla prima parte dell'art. 416 cod. pen. l'associazione per delinquere si ha quando tre o più persone di associano allo scopo di commettere più delitti. La pena si applica anche solo per la promozione o costituzione dell'associazione.

Sanzioni particolarmente pesanti, oltre che responsabilità amministrativa dell'ente ex decreto 231, si ha quando l'associazione per delinquere è finalizzata alla commissione dei seguenti reati:

- riduzione o mantenimento in schiavitù;
- prostituzione minorile;
- pornografia minorile;
- detenzione di materiale pornografico;
- pornografia virtuale;
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- tratta di persone;
- acquisto e alienazione di schiavi;
- promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o esecuzione del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato;
- compimento di altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato.

La responsabilità amministrativa dell'ente per gli ultimi due reati indicati sussiste solo se il reato è commesso in presenza di almeno due delle seguenti cinque circostanze aggravanti:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali

Scambio elettorale politico - mafioso (art. 416 ter cod. pen.)

Il vigente codice penale, frutto della consistente legislazione antimafia prodotta a partire dagli anni novanta, prevede che la pena stabilita per l'associazione mafiosa si applichi anche a chi ottiene la promessa di voti in cambio dell'erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 cod. pen.)

È il delitto commesso da chi priva una persona della libertà personale, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Importante evidenziare che è richiesto il dolo specifico consistente nella volontà di arricchirsi con il prezzo del riscatto. Non rientra quindi in questo ambito l'eventuale privazione della libertà personale commessa per altri fini (es. nell'attività sanitaria o assistenziale).

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

In questo caso lo scopo dell'associazione è la commissione dei seguenti delitti: produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La punibilità, quindi, riguarda anche la semplice detenzione illecita di una quantità di stupefacenti superiore ai limiti massimi stabiliti con decreto ministeriale.

Associazione per delinquere commi da 1 a 5 (art. 416 cod. pen.)

L'associazione per delinquere si ha quando tre o più persone di associano allo scopo di commettere più delitti. La pena si applica anche solo per la promozione o costituzione dell'associazione.

Nelle ipotesi sopra elencate la responsabilità amministrativa dell'ente si riferiva all'associazione finalizzata alla commissione di specifici reati. In questo caso, si colpisce, seppure con sanzioni amministrative di minor entità, l'associazione per delinquere diretta alla generalità dei reati.

Illegale fabbricazione, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di comuni armi da sparo (art. 407, comma 2, lettera a, numero 5 cod. proc. pen.)

Ai fini della corretta definizione delle contromisure che l'ente è tenuto – eventualmente – ad apportare, occorre individuare la tipologia di armi cui la norma fa riferimento.

Sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.

Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.

Le armi da sparo sono le seguenti: a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia; b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale; c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale; d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico; e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico; f) le rivoltelle a rotazione; g) le pistole a funzionamento semiautomatico;

h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo.

Sono considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi.

Sono armi clandestine le armi comuni da sparo non catalogate dal Ministero dell'Interno e le armi comuni e le canne prive dei dovuti contrassegni e sigle.

▪ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
<p><u>Basso</u> Quasi tutte le attività delittuose sono estranee all'attività svolta dal VIS, ad eccezione dell'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati sensibili già trattati in altre sezioni del Modello e per la quale si rimanda alle relative analisi di rischio. I reati in materia di traffico di stupefacenti ed armi non possono comunque essere esclusi, dato il carattere internazionale dell'attività del VIS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Assunzione di stupefacenti da parte del personale del VIS - Traffico di armi o stupefacenti, soprattutto in relazione alle attività nei Paesi in via di sviluppo - Coinvolgimento nell'ingresso illegale in Italia di cittadini extracomunitari

(H)**DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA O IL COMMERCIO****Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 cod. pen.)**

È il delitto commesso da chiunque adopera violenza sulle cose o mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. È necessaria la querela della persona offesa dal reato.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis cod. pen.)

È il delitto commesso da chi compie atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.)

È il delitto commesso da chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.)

È il delitto commesso da chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.)

È il delitto commesso da chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Il reato in questione non si può cumulare con quello relativo alla preparazione e vendita di sostanze adulterate. Infatti le ipotesi di reato contravvenzionale previste dall'art. 5, lett. g), della legge 30 aprile 1962 n. 283, riguardanti la preparazione, vendita, somministrazione di sostanze alimentari con aggiunta di additivi chimici non autorizzati, hanno valore sussidiario rispetto alle ipotesi delittuose previste dall'art. 516 cod. pen., riguardanti la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, in quanto, a prescindere dalla diversa oggettività giuridica delle due norme, entrambe riguardano e tutelano in sostanza la genuinità dei prodotti alimentari. Ne consegue, pertanto, che fra i due reati non è configurabile il concorso formale, restando le ipotesi contravvenzionali assorbite da quelle più gravi punite dal codice penale.

In merito alla differenza tra le due fattispecie, il delitto di cui all'art. 516 cod. pen. ha la finalità di garantire l'ordine economico esposto a pericolo da colui che, intenzionalmente, produca o ponga in vendita sostanze alimentari dichiarate genuine pur non essendo tali; le contravvenzioni in materia alimentare hanno invece per scopo il superiore interesse della salvaguardia della pubblica salute e, pertanto, sono dirette a colpire tutti i comportamenti di produttori e commercianti che, sia pure non dolosamente, producano o distribuiscano prodotti che abbiano carenza degli elementi nutritivi

prescritti dalle leggi vigenti. Di conseguenza, mentre per tale contravvenzione è sufficiente che risulti dimostrata la coscienza e volontarietà della condotta posta in essere, per il delitto di cui all'art. 516 cod. pen. deve essere raggiunta la prova della sussistenza del dolo.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.)

È il delitto commesso da chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cod. pen.)

È il delitto commesso da chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. È necessaria la querela della persona offesa. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra indicati.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater cod. pen.)

È il delitto commesso da chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari o da chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

▪ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Residuale</u> VIS non opera nel settore industriale e commerciale, sicché i reati in questione non sono di regola configurabili	<ul style="list-style-type: none"> - Attività occasionali di somministrazione di alimenti e/o di vendita di prodotti a scopi di beneficenza e solidarietà - Campagne informative e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in cui potrebbero essere diffuse notizie o commenti su operatori di mercato

(I)**DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE**

Reati previsti dagli artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge in materia dei diritti d'autore).

compie i reati previsti dalla legge sul diritto d'autore:

- a) chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa;
- b) chi compie una qualunque delle violazioni previste dall'art. 171 della legge sul diritto d'autore su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, con usurpazione della paternità dell'opera ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore e alla reputazione dell'autore;
- c) chi abusivamente duplica per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene, a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE);
- d) chi, al fine di trarne profitto, su supporti con contrassegnati SIAE, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64 sexies della legge 633/41, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter della stessa legge, ovvero distribuisce, vende e concede in locazione una banca dati;
- e) chi, abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri e supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- f) chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati
- g) chi, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della Tv con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico duplicazioni e produzioni abusive;
- h) chi detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della Tv con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- i) chi, in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- j) chi introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- k) chi fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta

servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati principalmente con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione delle predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimento dell'autorità amministrativa e giurisdizionale;

- l) chi abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per TV, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- m) chi riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- n) chi, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- o) chi, esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- p) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- q) chi dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di diritto d'autore;
- r) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dall'imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

▪ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
<p><u>Basso</u> Il reato può configurarsi nell'ambito de: - impiego di PC con connessione internet e altre macchine informatiche; - attività informative, di comunicazione e formative curate dal VIS.</p>	<p>1) Corsi erogati attraverso sia modalità formative ordinarie (seminari, lezioni, laboratori, ecc.), sia tramite formazione a distanza o nuove tecnologie dal VIS online 2) Pubblicazioni curate dal VIS (periodico Mondo Possibile, testi, manuali e dispense) 3) Aggiornamento del sito Internet www.volint.it 4) Uso di PC e installazione di software</p>

(L)

REATI AMBIENTALI

D. Lgs. 231/01, art. 25-undecies

Il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 recepisce la normativa comunitaria in materia ambientale e di tutela penale dell'ambiente, realizzando la delega conferita con la Legge comunitaria del 2009. In relazione alla direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, il legislatore delegato ha esteso l'attuale apparato sanzionatorio inserendo le fattispecie sanzionate dalla direttiva assenti nell'ordinamento italiano: uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.) e distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.). L'introduzione di tali reati non interessa, se non in casi remoti, gli enti no-profit e le Ong.

L'altra novità introdotta dal decreto; l'estensione della responsabilità degli enti (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) ad alcuni reati ambientali: le direttive comunitarie hanno infatti imposto agli Stati membri dell'Unione di estendere alle persone giuridiche la responsabilità per i reati ambientali commessi a loro vantaggio. Per questa ragione sono state individuate come "sensibili" ai sensi del decreto 231 alcuni reati ambientali già in vigore, oltre ai due nuovi reati in precedenza individuati: ne è così scaturito l'art. 25-undecies del decreto 231.

Art. 727-bis. cod. pen. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-bis. cod. pen. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 137 (sanzioni penali per violazione di norme ambientali)

Comma 3: Chiunque effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni.

Comma 5 primo periodo: Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte

terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.

Comma 13: si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Comma 2: quando le condotte descritte al comma 1 (chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata) riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Comma 5 secondo periodo: se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Comma 11: chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni (art. 103: scarichi sul suolo; art. 104: scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 256 gestione dei rifiuti

Comma 1 lettera a: chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi.

Comma 6 primo periodo: chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Comma 1 lettera b: chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Comma 3 primo periodo: chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Comma 5: chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187 (divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Comma 3 secondo periodo: chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Comma 4: Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 257 (bonifica dei siti)

Comma 1: chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Comma 2: Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.)

Comma 4 secondo periodo: Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, (8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione) che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), (la gestione dei rifiuti deve avvenire: nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009) ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 (Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario) ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Secondo periodo: Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla

natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 259

Comma 1: Traffico illecito di rifiuti: chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 260

Comma 1: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Comma 2: Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 260 bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Comma 6: Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Comma 7 secondo e terzo periodo: Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. secondo periodo: Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. terzo periodo: Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Comma 8 primo periodo: Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale.

Comma 8 secondo periodo: la pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 279 Sanzioni

Comma 5: nei casi previsti dal comma 2 (Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione) si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori

limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

L. 7 febbraio 1992, n. 150 (commercio internazionale di animali e piante in via di estinzione)

Art. 1 comma 1: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Art. 2 commi 1 e 2: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Art. 6 comma 4: Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. (comma 1). Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

Reati richiamati dalla legge 150 del 1992 art. 3 bis comma 1, contenuti nel Regolamento CE n. 338/97 art. 16 paragrafo 1

- a) Introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati
- b) Falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
- c) Uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;
- d) Omessa o falsa notifica all'importazione;
- e) Il trasporto di esemplari vivi non correttamente preparati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamenti.

Legge n. 549/93 art. 3 comma 6 (misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

- a) La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
- b) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
- c) Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la

ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)] (4).

- d) L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
- e) Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
- f) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

D. Lgs. 202/07 Inquinamento provocato da navi e conseguenti sanzioni

Art. 9 comma 1: Inquinamento colposo - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Art. 8 comma 1: Inquinamento doloso - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Art.9 comma 2: Inquinamento colposo - Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Art. 8 comma 2: Inquinamento doloso - Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

▪ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Residuale:</u> le fattispecie di reato non sono ordinariamente configurabili nelle attività istituzionali del VIS	<ul style="list-style-type: none"> - Smaltimento di rifiuti considerabili a rischio o pericolosi - Acquisizione attraverso importazioni dai Pvs, per la realizzazione di attività istituzionali, di specie vegetali o animali appartenenti a categorie protette - Introduzione nel nostro Paese o in paesi UE da parte degli operatori VIS nei Pvs di specie vegetali o animali appartenenti a categorie protette

(N)**REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IN CUI
IL SOGGIORNO È IRREGOLARE****D. Lgs. 231/01, art. 25 duodecies**

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro (29). *Articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.*

a) art. 2 comma 12 bis TU Immigrazione

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

- **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Basso</u> : riferibile solo all'eventuale stipulazione di rapporti di lavoro in Italia con cittadini extracomunitari	- Gestione dei rapporti di lavoro

MODELLO ORGANIZZATIVO
PARTE SPECIALE

Procedure documentate

Redatte ai sensi del D. Lgs. 231/2001

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO



Insieme, per un mondo possibile

DIVULGAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO/CONDOTTA E DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Obiettivo:

Promuovere la conoscenza del Codice di Comportamento/Condotta e del Modello Organizzativo (MO) del VIS da parte di tutti gli stakeholder della ONG e disporre di strumenti efficaci allo scopo di renderne effettiva l'attuazione e sanzionare la violazione, nel rispetto delle norme cogenti relative alle diverse tipologie contrattuali.

Rischi corrispondenti:

Comportamenti contrari all'etica del VIS ed al suo sistema di prevenzione penale, che potrebbero essere agevolati dalla mancata conoscenza del Codice di Condotta, del MO e del relativo sistema sanzionatorio.

Modalità:

- a) Pubblicazione del Codice di Condotta e del MO sul sito internet del VIS.
- b) Consegna di copia cartacea o digitale del Codice di Condotta a tutti i dipendenti e collaboratori, in Italia e nei PVS, con firma per ricevuta.
- c) Svolgimento di una sessione formativa di almeno due ore, diretta a presentare al personale la legislazione penale relativa al decreto 231/2001 ed i contenuti essenziali del Codice di Condotta e del MO.
- d) Consegna del Codice di Condotta e del MO ad ogni nuovo assunto o nuovo inserito nella struttura operativa della ONG, in Italia e all'estero, e realizzazione di moduli formativi ad hoc.
- e) Applicazione di sanzioni in caso di violazione accertata del Codice di Condotta, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori.
- f) Svolgimento di audit, nell'ambito dei programmi dell'Organismo di Vigilanza (OdV), dirette a verificare l'applicazione ed il rispetto del Codice di Condotta e del MO.
- g) Inserimento nei contratti con il personale collaboratore e consulente, nonché con i fornitori del VIS di clausole che richiamano al rispetto del Codice di Condotta e del MO come requisito obbligatorio ed essenziale. In allegato alla presente procedura si presenta fac-simile di tale clausola.
- h) Qualunque criticità sia riscontrata nelle attività di divulgazione deve essere comunicata all'OdV con nota scritta.

Evidenze:

- Sito www.volint.it.
- Firma per avvenuta consegna del Codice di Condotta e del MO.
- Piano formativo, materiali formativi e didattici, registro delle presenze.
- Verbali di audit dell'OdV.
- Contestazioni scritte dell'addebito ed eventuale successivo provvedimento disciplinare.
- Testo dei contratti di lavoro, di collaborazione, degli incarichi professionali e dei contratti con i fornitori.
- Verbali dell'OdV e corrispondenza tra le diverse funzioni della ONG e l'OdV.

Allegato alla procedura**CODICE DI CONDOTTA - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

Il VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo si è dotato di un Codice di Condotta e di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, che costituisce l'insieme dei principi, delle norme etiche e giuridiche e delle procedure che regolano le attività all'interno e all'esterno dell'Associazione, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, pubblicato sul sito www.volint.it, di cui [...**Controparte...**] dichiara di essere a conoscenza.

L'adesione a tale Codice e a tale Modello è richiesta a chiunque intrattenga relazioni contrattuali, di qualsiasi natura, con il VIS, per quanto di propria competenza. L'osservanza dei principi stabiliti nel Codice e nel Modello è requisito fondamentale per l'instaurazione e il mantenimento dei rapporti contrattuali con il VIS.

Pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto, [...**Controparte...**] assume l'obbligo di adeguarsi ai principi di comportamento stabiliti nei suddetti Codice e Modello, per quanto di propria competenza.

La violazione dall'osservanza di tali principi attribuirà al VIS il diritto di chiedere la risoluzione del presente contratto, fermo restando l'obbligo di risarcimento di qualsivoglia danno che si produrrà in capo all'Associazione come conseguenza di tali eventuali comportamenti contrari ai suddetti principi.

GESTIONE DEI RECLAMI E DELLE SEGNALAZIONI VERSO L'ORGANO DI VIGILANZA

Obiettivo:

Configurare un sistema efficace della gestione delle segnalazioni e informazioni, scritte e verbali, rivolte alla direzione del VIS o direttamente all'Organo di Vigilanza (OdV). Individuare e gestire tempestivamente tutte le criticità rispetto ai requisiti cogenti ed interni. Garantire il controllo delle criticità rispetto all'applicazione del sistema di prevenzione penale.

Rischi corrispondenti:

Mancato, inadeguato o non documentato intervento nei casi critici.

Modalità:

- a) L'OdV del VIS deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti destinatari del Modello Organizzativo (MO) in merito a qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili criticità e violazioni del MO stesso. In particolare, i destinatari devono segnalare le notizie relative alla commissione o alla possibile commissione dei reati o di deviazioni comportamentali rispetto ai principi contenuti nel Codice di Condotta e nel MO. In ogni caso, devono essere comunicate all'OdV le informazioni:
1. che possono avere attinenza con potenziali violazioni del MO quali, a titolo puramente esemplificativo:
 - eventuali offerte o richieste di denaro o doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da o destinate a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
 - provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per reati, anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano il VIS e/o suoi esponenti e/o dipendenti e/o collaboratori, in Italia e all'estero;
 - le notizie relative a procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate verso esponenti dell'Associazione, dipendenti o collaboratori, in Italia e nei Paesi in via di sviluppo (Pvs);
 - anomalie di spese emerse dalle richieste di autorizzazione;
 - eventuali omissioni o trascuratezze nella tenuta della contabilità su cui si fondano le registrazioni contabili;
 - eventuali omissioni, atti discriminatori o lacune nella gestione degli acquisti (di beni e servizi, in Italia e nei Pvs);
 - eventuali condotte tese a manipolare o condizionare le decisioni dell'Assemblea dei soci;
 - eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature di lavoro o dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla ONG, sia ogni altra situazione di pericolo connessa alla sicurezza e salute sul lavoro;
 - ...
 2. attinenti i compiti dell'OdV e che possono assumere rilevanza all'espletamento delle sue funzioni quali, ad esempio:
 - le notizie relative alle modifiche organizzative dell'Associazione;
 - i rapporti preparati dalle varie funzioni in merito a quelle attività che sono ritenute o che possono ritenersi attinenti ad aree a rischio;
 - i bilanci annuali;
 - le comunicazioni e/o relazioni, formulate dal Servizio di Audit Interna (SAI) se istituito o dal Collegio dei Revisori dei Conti relative a criticità emerse, anche se risolte.
 - ...

- b) I soggetti che intendono effettuare segnalazioni o dare informazioni, per non subire ritorsioni o discriminazioni di alcun tipo, devono essere tutelati dall'OdV e quindi godere di riservatezza. A questo proposito, al fine di facilitare i flussi informativi, qualsiasi destinatario del MO potrà inviare comunicazione alla casella di posta elettronica odv@volint.it appositamente attivata e disponibile anche sul sito www.volint.it. Destinatari della comunicazione sono l'OdV e la direzione generale.
- c) La direzione generale si impegna a rispondere tempestivamente a ciascuna segnalazione, con le modalità opportune (risposta scritta, lettera del legale, colloquio...).
- d) Per le segnalazioni che potrebbero avere rilevanza penale o rispetto all'applicazione del sistema preventivo interno, le modalità di gestione e risposta devono essere concordate con l'OdV, che vigila sull'efficacia delle stesse.
- e) Le segnalazioni apprese dall'esterno, qualora rilevanti, devono essere sempre comunicate in modo tempestivo dal personale alla direzione del VIS e all'OdV.
- f) Tutte le segnalazioni e informazioni trattate devono essere conservate in forma documentale (cartacea o su supporto elettronico) nell'archivio dell'OdV.

Evidenze:

- Divulgazione attraverso sito www.volint.it e attivazione della casella odv@volint.it
- Mail con segnalazioni e informazioni inoltrate alla direzione generale e all'OdV, ovvero altro tipo di flusso informativo con evidenza documentale.
- Verbali dell'OdV.
- Risposta alle segnalazioni da parte della direzione generale e/o dell'OdV.

FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI VIGILANZA (OdV)

Obiettivo:

Definire criteri e procedure idonee a garantire l'efficace e corretto funzionamento dell'OdV così da assicurare il costante controllo del rispetto del sistema di prevenzione penale ai sensi del D. Lgs. 231/2001. In particolare, tale obiettivo implica le seguenti finalità intermedie:

1. formazione e aggiornamento permanente dei membri dell'OdV (tenendo conto dei profili personali) per garantire le necessarie competenze di ciascuno al fine di assolvere con la dovuta diligenza professionale l'incarico conferito;
2. identificazione delle eventuali carenze previsionali o applicative e delle necessità di aggiornamento, così da assicurare il miglioramento continuo del sistema di prevenzione penale;
3. assicurare il necessario flusso informativo reciproco tra organi sociali, funzioni dell'organizzazione e l'OdV.

Rischi corrispondenti:

- a) Violazione delle norme interne di prevenzione penale e conseguente facilitazione del rischio di commissione di reati sensibili con conseguente possibile reiterazione delle violazioni.
- b) Mancato aggiornamento o adeguamento del sistema di prevenzione penale e/o mancata individuazione tempestiva di comportamenti illeciti o scorretti con conseguente responsabilità della ONG per inefficace controllo da parte dell'OdV.
- c) Valutazione giudiziale di inadeguatezza del sistema di prevenzione penale, per mancata diligente vigilanza da parte dell'OdV.
- d) Mancanza di informazioni all'OdV sui processi a rischio e mancanza di informazioni per l'organismo rispetto all'attività dell'OdV; inefficacia del sistema di prevenzione penale per assenza, ritardo, incompletezza o inattendibilità delle informazioni scambiate con l'OdV.

Modalità:

Per i criteri e le linee-guida sull'OdV e il suo funzionamento cfr. la specifica Sezione del Modello Organizzativo Parte Generale.

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, il Comitato Esecutivo (CE) del VIS nomina un OdV costituito da **tre membri effettivi**, di cui due scelti tra professionisti esterni alla ONG e l'altro scelto tra gli addetti dell'Associazione, purché di livello apicale. L'OdV deve presentare i requisiti di: autonomia, indipendenza, onorabilità (comportamento etico e assenza di conflitti d'interesse), professionalità, continuità d'azione.

I membri effettivi restano in carica per **quattro anni**. E' altresì facoltà dell'OdV scegliere tra i suoi componenti il Presidente ove questo non sia stato nominato dal CE. Il Presidente coordina i lavori dell'OdV e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i membri.

Convocazione e tenuta delle riunioni dell'OdV:

- a) Sintesi dell'oggetto della vigilanza: l'OdV ha il compito di vigilare sul rispetto del sistema di prevenzione penale ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (Codice di Condotta, MO parte generale, Analisi dei rischi e Procedure operative) ed i documenti da esso richiamati (statuto, regolamenti, manuali di istruzioni operative interni e esterni).
- b) Riunioni dell'OdV: le riunioni dell'OdV sono convocate dal Presidente dell'OdV con anticipo di almeno tre giorni di calendario, tramite messaggio di posta elettronica o altra modalità, comunque tracciabile. Nella convocazione il Presidente comunicherà l'ordine del giorno. Nei casi ritenuti urgenti e improcrastinabili, il Presidente può procedere alla convocazione dell'organo con anticipo

di tempo inferiore.

- c) Sede delle riunioni: le riunioni si svolgeranno presso la sede indicata sulla convocazione, che può o meno coincidere con la sede nazionale del VIS.
- d) Validità della seduta: la seduta è valida se sono presenti almeno due terzi dei componenti. Le adunanze dell'OdV potranno essere tenute anche per audio e/o videoconferenza (via web), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire alla trattazione degli argomenti e alla votazione.
- e) Quorum: le votazioni vengono prese a maggioranza di due terzi dei componenti dell'OdV. In caso di assenza di uno dei tre componenti, il voto dei due membri presenti dev'essere unanime, dovendo in caso contrario essere riconvocato l'OdV.
- f) Presenza di osservatori o soggetti dei quali si richiede l'audizione: persone che non sono membri dell'OdV possono essere invitate a partecipare alle riunioni, in qualità di osservatori; ciò può riguardare sia gli addetti del VIS sia eventuali soggetti esterni.
- g) Delega agli atti: l'OdV può deliberare di delegare il compimento di singoli atti ad uno dei suoi membri o ad un soggetto esterno all'OdV stesso, che svolga professionalmente attività di audit, specificandone tempi, modalità e criteri, e rispondendone comunque collegialmente. L'OdV può inoltre avvalersi del Servizio di Audit Interna (SAI) se istituito nella struttura operativa della ONG.
- h) Qualora un membro dell'OdV abbia un interesse per conto proprio o di terzi in una decisione/delibera dell'OdV, dovrà darne comunicazione agli altri membri, specificandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli altri membri decideranno se il soggetto interessato dovrà astenersi dalla delibera.
- i) Verbali delle riunioni: l'OdV provvederà a verbalizzare le riunioni ed a predisporre e tenere aggiornato un archivio cartaceo ed elettronico relativo alle attività dell'OdV.
- j) Frequenza delle riunioni: l'OdV si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.
- k) Obbligo di riservatezza: ciascun componente dell'OdV:
- è obbligato a mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui venga a conoscenza;
 - è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - si astiene dal ricercare e dall'utilizzare informazioni riservate per scopi non inerenti allo svolgimento delle funzioni assegnate dal D. Lgs 231/01 e dal sistema interno di prevenzione penale;
 - garantisce che il trattamento di ogni dato avverrà nel rispetto del D. Lgs. 196/03;
 - oltre a quanto sopra stabilito, i membri dell'OdV che appartengono ad ordini professionali tratteranno i dati acquisiti anche nel rispetto del codice deontologico ed i membri che sono dipendenti del VIS nel rispetto del contratto di lavoro, del contratto collettivo e della normativa legale applicabile

Professionalità dell'OdV e formazione dei membri:

Tra i requisiti dell'OdV e delle attività da esso condotte è compresa la "professionalità". In questo senso, l'OdV deve essere professionalmente capace ed affidabile, sia per quanto riguarda i singoli membri che lo compongono, sia nella sua globalità. Deve cioè disporre, come organo, delle cognizioni tecniche e delle professionalità necessarie al fine di espletare al meglio le funzioni affidategli, così da produrre efficaci risultati (audit). Tenendo conto del profilo professionale di ciascun membro dell'OdV, per contribuire a configurare le necessarie competenze ed assolvere diligentemente l'incarico conferito, si stabiliscono i seguenti criteri:

- a) Settori di formazione: i membri dell'OdV, da valutare come organo collegiale, devono essere in possesso di formazione consistente in almeno tre settori: diritto civile e penale, tecniche di audit sul

modello ISO e normativa di settore.

- b) Corsi di formazione: l'OdV, sulla base del punto precedente, valuta annualmente il proprio fabbisogno formativo e formula una proposta scritta al Presidente del VIS, anche in termini di costi e tempi previsti.
- c) Verifiche di efficacia: tutte le attività formative rivolte a membri dell'OdV devono essere costantemente monitorate e misurate dal Comitato Esecutivo in termini di efficacia e sulla base di risultanze oggettive (conoscenze acquisite, test di apprendimento, relazione dei formatori, ecc.).
- d) Supporto esterno: qualora l'OdV ritenga opportuno disporre di un supporto specialistico esterno per specifiche attività, ne fa richiesta scritta al Presidente del VIS, che provvede nell'ambito del budget messo periodicamente a disposizione dell'OdV.
- e) Requisiti minimi di formazione: la formazione annuale dei membri dell'OdV non si considera comunque accettabile al di sotto di 4 ore all'anno per ciascun membro, tranne nel caso di membri effettivi già in possesso di significativa esperienza maturata nell'assolvimento di questo tipo di incarico.

Funzionamento dell'OdV: audit e azioni aperte a seguito di richieste dell'organo:

- a) Programma di audit: l'OdV elabora annualmente un programma di audit, in cui almeno una volta all'anno dev'essere verificato ciascun gruppo di reati sensibili. Il programma viene approvato dall'OdV in occasione delle riunioni dello stesso ed è sottoposto all'approvazione del Presidente del VIS. Il programma indica quali aree e funzioni l'OdV intende verificare e rispetto a quali criteri ed entro quale data debbano essere svolte tali attività.
- b) Audit non programmate: l'OdV può decidere di svolgere audit non programmate ed il personale del VIS è tenuto alla collaborazione, non potendo opporre il mancato preavviso. L'OdV, in particolare, dovrà svolgere almeno un audit su tre in forma non programmata, allo scopo di utilizzare l'effetto sorpresa e rendere più efficace la propria azione ispettiva.
- c) Piano di audit: la/e persona/e incaricata/e di svolgere l'audit programmato deve/devono notificare ai responsabili delle aree interessate un piano di audit con almeno tre giorni lavorativi di preavviso, in cui siano inserite le seguenti informazioni: orario di inizio e fine audit, eventuali documenti che devono essere esibiti o consegnati, persone che devono essere a disposizione, altre informazioni ritenute necessarie per la funzione/settore coinvolto.
- d) Check-list di audit: l'auditor (o il Responsabile del Gruppo Visita Ispettiva –RGVI- se ci sono più auditor) deve registrare su apposita check list le evidenze raccolte durante l'audit (registrazioni, interviste, osservazione diretta di attività).
- e) Rapporto di audit: al termine di ogni verifica, e comunque non oltre 30 giorni dalla conclusione, l'OdV adotta un rapporto collegiale di audit che illustri l'attività svolta e le risultanze della stessa. Tra le risultanze devono essere indicate:
 - le aree verificate ed ogni informazione utile ulteriore;
 - il livello di conformità ovvero le criticità rilevate rispetto ai criteri dell'audit;
 - il richiamo ai documenti di controllo;
 - le eventuali raccomandazioni;
 - ogni altra informazione ritenuta opportuna per la migliore valutazione dell'attività sottoposta a verifica.Nel caso di criticità o non-conformità, l'OdV verifica che i responsabili delle aree interessate aprano un'azione risolutiva o correttiva, la cui efficacia sarà verificata nelle successive audit di approfondimento sulla stessa area.
- f) Qualora le attività di audit siano esercitate tramite un auditor professionale esterno, tale soggetto dovrà predisporre un rapporto che contenga tutte le indicazioni sopra riportate. Il rapporto dovrà

essere trasmesso all'OdV entro 20 giorni per consentire allo stesso di esaminarlo e di adottare le relative risultanze.

- g) Comportamento degli auditor: l'attività di audit si fonda sui seguenti principi comportamentali, richiamati dalla ISO 19011:
1. *Comportamento etico*: durante l'audit sarà tenuto un comportamento basato su: fiducia, integrità, riservatezza e discrezione.
 2. *Presentazione imparziale*: l'auditor riporterà fedelmente e con precisione le risultanze, le conclusioni e i rapporti di audit, enunciando gli ostacoli significativi incontrati durante l'audit e le opinioni divergenti non risolte tra il gruppo di audit e l'organizzazione, oggetto dell'audit.
 3. *Adeguatezza professionalità*: gli auditor baseranno il contenuto del rapporto sulle conoscenze di cui dispongono a livello professionale, integrate con le informazioni registrate nel corso dell'audit.
 4. *Indipendenza*: gli auditor conserveranno uno stato di obiettività di pensiero durante il processo dell'audit per assicurare che le risultanze e le conclusioni dell'audit siano basate sulle evidenze dell'audit.
 5. *Approccio basato sull'evidenza*: le evidenze dell'audit saranno verificabili. Esse si baseranno su campioni di informazioni disponibili ed indicati nel rapporto di audit.
- h) L'azione correttiva viene aperta a seguito di non conformità segnalata dall'OdV, a seguito dell'audit o diversamente, per cui non sia sufficiente il trattamento immediato, a seguito dell'analisi delle cause.
- i) L'azione preventiva viene aperta a seguito dell'individuazione di fatti che ancora non sono in uno stato di non conformità, ma potenzialmente lo potrebbero diventare.
- j) L'azione di miglioramento viene aperta ogni volta che l'OdV, direttamente o a seguito di richiesta di stakeholder (dipendenti e collaboratori, consulenti, fornitori, donatori, controparti e partner, ecc.) individua possibili scenari di miglioramento, senza che ci sia il rischio di violazione delle norme cogenti o interne.
- k) L'OdV valuta periodicamente l'efficacia delle azioni intraprese.

Flusso informativo tra organi sociali, funzioni della ONG e OdV:

L'OdV del VIS è organo autonomo rispetto agli altri organi sociali ed è esente da vincoli di subordinazione gerarchica. Ha tuttavia come referenti, su base continuativa, il Presidente e i Vicepresidenti e, su base periodica, il CE e il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'OdV è dotato di propria autonomia di spesa nei limiti complessivi di un budget all'uopo annualmente determinato dal CE del VIS; le eventuali spese extra-budget o straordinarie, saranno sottoposte all'approvazione preventiva del CE.

- a) L'OdV potrà essere chiamato in qualsiasi momento dagli altri organi sociali - o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso - per riferire in merito al funzionamento del Modello Organizzativo o a situazioni specifiche.
- b) Relazione formale periodica: ogni anno l'OdV trasmette una relazione scritta al Comitato Esecutivo che tenga conto almeno dei seguenti punti:
1. sintesi delle attività formative ricevute e impartite;
 2. indicazione di bisogni formativi per il personale del VIS e, eventualmente, per i membri dell'OdV;
 3. numero di audit svolte, risultato delle stesse ed efficacia delle azioni adottate a seguito delle risultanze;
 4. sintesi delle segnalazioni ricevute durante l'anno e della loro modalità di gestione;
 5. analisi della normativa applicabile e delle eventuali necessità di revisione del sistema interno di prevenzione penale;
 6. stato della sicurezza sul lavoro, rispetto agli ambiti che interessano anche il sistema di

- prevenzione penale, con specifico riferimento all'art. 30 del D. Lgs. 81/2008;
7. adeguatezza delle risorse a disposizione dell'OdV ed eventuali necessità per l'anno successivo, anche in termini di budget;
 8. suggerimenti per il miglioramento del sistema di prevenzione penale;
 9. riflessioni sull'aderenza dei comportamenti dell'Associazione rispetto al Codice di Condotta.

- c) La relazione dell'OdV viene trasmessa e condivisa anche con il Collegio dei Revisori dei Conti, che deve comunque essere attivamente coinvolto qualora il rapporto individui un possibile conflitto di interessi afferente altri organi sociali, in forma collegiale e/o individuale. Allo stesso modo, qualora dalla relazione dell'OdV emerga un possibile conflitto di interessi afferente uno dei membri dell'OdV stesso, uno qualunque degli altri membri potrà richiederne l'astensione dalle decisioni e l'intervento di un membro supplente nominato all'uopo dal Comitato Esecutivo.
- d) Raggiungibilità dell'OdV: come specificato sulla procedura relativa alla gestione dei reclami e delle segnalazioni all'OdV, per garantire il requisito della continuità di azione dell'organo, esso può essere sempre raggiunto dal personale dell'ente e dagli altri stakeholder all'indirizzo di posta elettronica: odv@volint.it
- e) Altre comunicazioni: si rinvia alle modalità stabilite nel Codice di Condotta, nel MO e nelle procedure documentate, la cui violazione costituisce fatto grave.

Evidenze:

- Convocazioni dell'OdV.
- Piano annuale delle audit programmate e delibere dell'OdV sulle verifiche non programmate; check-list di audit; rapporti di audit; notifiche del piano di audit; incarichi ad auditor esterni.
- Piano di formazione dei membri dell'OdV; registrazione delle attività formative; incarico a consulenti esterni che supportano l'OdV nell'ambito formativo proprio e del personale della ONG.
- Relazione annuale al Comitato Esecutivo; corrispondenza scritta tra organi sociali e OdV.
- Verbali dell'OdV e corrispondenza con le diverse funzioni della ONG.
- Corrispondenza tramite odv@volint.it

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**Obiettivo:**

Garantire il rispetto dei criteri di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (PA) individuati nel Codice di Condotta del VIS.

Rischi corrispondenti:

Gestione non corretta o non trasparente dei rapporti con la PA, soprattutto in materia di gestione di finanziamenti pubblici.

Cfr. D. Lgs. 231/2001 artt. 24 -25.

Modalità:

- a) Con riferimento ad ogni fase dei rapporti con la PA (presentazione delle proposte di finanziamento, delibere o determine di assegnazione, stipula di contratti e convenzioni, erogazione di tranche previa rendicontazione, ecc.) deve risultare una chiara identificazione e distinzione di funzioni e responsabilità, ovvero una netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni e quindi tra i soggetti che, nel VIS, propongono, predispongono, sottoscrivono, verificano e controllano la documentazione da presentare alla PA.
- b) Il Comitato Esecutivo (CE), il Servizio di Audit Interna (SAI) qualora istituito, l'Organo di Vigilanza (OdV) devono periodicamente:
 1. verificare la corretta applicazione della procedura di partecipazione ai bandi della PA sia con riferimento alla fase di ricezione della informazione circa la natura del bando cui si intenda partecipare (ovvero il modo con cui si è venuti a conoscenza del bando), sia con riferimento alla valutazione del bando stesso, alla sua approvazione, alla predisposizione e spedizione della documentazione;
 2. verificare l'esistenza di eventuali conflitti di interesse, inerenti anche la possibilità di partecipare al bando;
 3. effettuare controlli a campione sulla documentazione attestante l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ai bandi, sia direttamente sia tramite partner o altri *outsourcer*.
 4. verificare le modalità autorizzative e di monitoraggio effettuate dalle funzioni apicali sui bandi e sulle richieste di contributo alla PA;
 5. monitorare i poteri anche con riferimento alla verifica delle firme autorizzative per i bandi vinti o in essere, nonché per le assegnazioni ottenute e per quelle pendenti.
- c) Le diverse funzioni interne coinvolte devono procedere alla tracciabilità e verificabilità *ex post* dei rapporti e delle transazioni fatte con la PA tramite adeguati supporti documentali/informativi.
- d) Il CE, il SAI qualora istituito, e l'OdV devono periodicamente verificare:
 1. che gli impieghi delle risorse e le azioni implementate rispettino le destinazioni e le finalità specifiche delle assegnazioni e dei finanziamenti concesse/i dai donatori pubblici;
 2. le attività di monitoraggio operativo e finanziario, in Italia e in loco, svolte all'uopo dal settore progetti, dall'amministrazione e dalle articolazioni periferiche nei Pvs della ONG.
- e) Qualora le suddette destinazioni e finalità stabilite dai documenti di progetto diventino non conseguibili in tutto o in parte, ovvero qualora emerga comunque la necessità e/o opportunità di modificare le attività e i budget previste/i dai programmi già approvate/i dalla PA, il CE, il SAI e l'OdV devono periodicamente verificare la legittimità e correttezza delle richieste di varianti inoltrate alla PA, le relative autorizzazioni e le attività conseguenti. Per tale verifica si rimanda, a seconda del donatore pubblico coinvolto, a quanto stabilito dalle norme e regolamenti previsti in particolare dal MAECI-AICS, alle *Guidelines*, alle *General and Special Conditions* previste dai contratti sottoscritti con la Commissione Europea e sue articolazioni, nonché alle clausole stabilite

dai bandi, dalle determine e dalle convenzioni sottoscritte con altri enti finanziatori pubblici (quali, ad es. gli enti territoriali).

- f) La ONG deve definire e protocollare procedure che disciplinino le diverse fasi, interne ed esterne, in Italia e nei Pvs, relative agli acquisti (di *supplies, services and works*), identificando i soggetti coinvolti (funzioni e responsabilità), le modalità e i criteri (ad es. scelta tra procedure semplificate e appalti), nonché le documentazioni necessarie alla relativa realizzazione. Le procedure devono essere idonee a garantire trasparenza, correttezza, imparzialità e indipendenza degli atti di acquisto e devono essere coerenti alle regolamentazioni vigenti in materia di tipo normativo o contrattuale. In assenza di procedure definite e protocollate si rimanda all'applicazione della regolamentazione contenuta nella *Practical Guide to Contract procedures for EU external actions* ultima ed.
- g) La ONG deve definire e protocollare procedure che disciplinino le diverse fasi, in Italia, relative alla predisposizione e alla gestione dei piani di invii in loco e dei pagamenti, nonché alla relativa corretta imputazione al piano dei conti della ONG.
- h) La ONG deve definire e protocollare procedure che disciplinino la tenuta della contabilità nei Pvs e la relativa gestione finanziaria (cassa e banca, trasferimenti ai partner e pagamenti), gli strumenti connessi, la tempistica di trasmissione delle risultanze contabili e della relativa documentazione alla sede di Roma in coerenza con gli standard di gestione e predisposizione del bilancio del VIS.
- i) Il CE, il SAI e l'OdV devono periodicamente verificare la corretta applicazione dei termini e regolamenti stabiliti dai donatori pubblici per la rendicontazione dei finanziamenti e dei contributi ricevuti per progetti e interventi (in Italia e nei Pvs). Per tale verifica si rimanda, a seconda del donor pubblico coinvolto, a quanto stabilito dalle relative norme e regolamenti in materia.
- j) E' fatto divieto di riconoscere compensi o effettuare prestazioni, in favore di collaboratori e consulenti, in Italia e all'estero, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alla prassi della ONG vigente in materia.
- k) Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, al di sopra dei limiti stabiliti dall'Organismo nelle procedure amministrative specifiche.
- l) I pagamenti devono essere oggetto di una o più autorizzazioni specifiche secondo la loro entità e natura (cioè secondo fonte e destinazione).
- m) La ONG deve definire e protocollare procedure che disciplinino la partecipazione e la collaborazione alle ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di vigilanza. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse delle criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.
- n) Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle attività amministrative e progettuali (pagamenti, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.
- o) Qualunque criticità o conflitto d'interesse sorga nell'ambito del rapporto con la PA deve essere comunicato all'OdV con nota scritta.

Evidenze:

- Organigramma e funzionigramma dell'Organizzazione.
- Documentazione relativa a bandi pubblici, richieste di contributi finanziari, nonché ogni altra documentazione cartacea o su supporto elettronico (comprese e-mail) attestante l'interazione tra

la PA e le funzioni della ONG.

- Delibere, determine, convenzioni, contratti, documenti di progetto e ogni altra documentazione rilasciata dalla PA ai fini della concessione di finanziamenti e contributi.
- Corrispondenza tra PA e funzioni della ONG in fase di esecuzione dei progetti, comprese varianti onerose e non onerose.
- Rendicontazione operativa e finanziaria, intermedia e finale, di progetti e interventi, compresi rapporti di missione e monitoraggio interni e esterni.
- Documentazione di ogni natura (ordini, fatture, ricevute, preventivi, tender-dossier, contratti, documenti doganali, estratti c/c e contabili bancarie, ecc.) e scritture contabili (piano dei conti, mastri, bilancio, prima nota, ecc.) connesse a programmi finanziati da enti pubblici e relative alla gestione degli acquisti (di beni e servizi), dei pagamenti e trasferimenti, in Italia e nei Pvs.
- Vacancy, contratti, lettere di incarico, fatture, buste-paga, F24 e ogni altra documentazione relativa alla gestione delle risorse umane, in Italia e nei Pvs, impiegate nell'ambito delle attività istituzionali.
- Manuali delle procedure amministrative e degli acquisti.
- Verbali e ogni altra documentazione connessa ad attività ispettive svolte da organi e autorità di vigilanza.
- Verbali dell'OdV e corrispondenza tra le diverse funzioni della ONG e l'OdV.

MISURE DIRETTE A PREVENIRE LA COMMISSIONE DI REATI SOCIETARI

Obiettivo:

Favorire la legalità e la trasparenza nella gestione amministrativa e contabile e nei rapporti tra i vari organi sociali dell'associazione.

Rischi corrispondenti:

VIS, pur essendo consapevole che la maggior parte delle fattispecie che rientrano nel gruppo dei reati societari non si applicano agli enti senza scopo di lucro, ha ritenuto comunque opportuno fare proprie le buone pratiche vigenti in materia, anche in analogia con quanto osservato da altri enti operanti nel settore della cooperazione internazionale allo sviluppo.

Cfr. D. Lgs. 231/2001 art. 25-ter.

Modalità:

- a) Vigilanza dell'OdV rispetto all'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari.
- b) Osservanza, da parte delle funzioni apicali e non, dei principi normativi nazionali ed internazionali nella formazione del bilancio.
- c) La ONG deve definire e protocollare specifiche procedure che disciplinino le diverse fasi, in Italia e nei Pvs, relative alla predisposizione e redazione delle comunicazioni ai soci sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, con particolare riferimento alla elaborazione e formulazione dei bilanci di esercizio. In particolare, tali procedure devono:
 - determinare con chiarezza e completezza i dati e le informazioni che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati (per esempio, i criteri da osservare nella valutazione di poste di bilancio aventi natura estimativa, ecc.) e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
 - prevedere la trasmissione dei dati e delle informazioni alle funzioni responsabili attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
 - impiegare dati e informazioni previsionali che siano state previamente condivise con le funzioni responsabili ed approvate dagli organi sociali.
- d) E' fatto obbligo per tutti gli addetti del VIS di segnalare immediatamente all'OdV la tenuta di condotte che potrebbero integrare o facilitare la commissione di reati societari, con particolare riferimento a:
 - non conformità o incoerenze nella redazione dei documenti contabili obbligatori;
 - condotte dirette a impedire od ostacolare il controllo di gestione da parte dei soci e della società di revisione incaricata;
 - condotte illecite dirette ad influenzare le decisioni dell'assemblea dei soci;
 - condotte dirette ad ostacolare le verifiche da parte delle autorità pubbliche di vigilanza sull'attività del VIS e, in particolare sulla gestione amministrativa e contabile.
- e) Inserimento, nelle verifiche periodiche e documentate da parte dell'OdV (*compliance audit*), di sessioni aventi ad oggetto le fattispecie di cui al punto precedente ed alla corrispondente sezione dell'analisi dei rischi.
- f) Il Comitato Esecutivo o le funzioni da esso delegate organizzano sessioni formative ad hoc per il personale operante in Italia e nei Pvs dirette all'illustrazione dei reati societari e delle misure preventive adottate dal VIS. L'OdV è coinvolto nella elaborazione dei moduli formativi e nelle relative attività.
- g) Trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti di copia di tutti i verbali di riunione degli altri organi

sociali e dell'OdV.

- h) Misure di coordinamento tra Collegio dei Revisori e OdV (presenza alle rispettive riunioni, scambio di verbali, corrispondenza informale, ecc.).
- i) Obbligo per tutti gli addetti del VIS di osservare, nella diffusione all'esterno di notizie riservate relative ai soggetti con cui l'ente entra in contatto, sia i principi comportamentali individuati nel Codice di Condotta, sia le istruzioni operative contenute nel DPS e negli altri disciplinari interni.
- j) Qualunque criticità o conflitto d'interesse sorga nelle fasi sopra identificate (relative alla gestione amministrativo-contabile volta alla predisposizione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali) deve essere comunicato all'OdV con nota scritta.

Evidenze:

- Scritture contabili e ogni altra documentazione amministrativo-contabile, disponibile in Italia e nei Pvs, afferente alla presentazione della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della ONG (attraverso i bilanci d'esercizio e altre comunicazioni sociali).
- Corrispondenza e ogni altra documentazione (cartacea e in formato elettronico) prodotta dalle diverse funzioni della ONG, in Italia e nei Pvs, coinvolte nella gestione amministrativo-contabile.
- Manuale delle procedure amministrativo-contabile della ONG.
- Corrispondenza formale e informale con la società di revisione incaricata e relativi output.
- Verbali degli organi sociali.
- Verbali di riunione dell'OdV.
- Corrispondenza tra gli organi sociali e tra questi e l'OdV.
- Verbali e ogni altra documentazione connessa ad attività ispettive eventualmente svolte da terzi organi e autorità di vigilanza.

DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE DEL LAVORO (SGSSL)

Obiettivo:

Dare attuazione all'art. 30 del Testo Unico (TU) sulla Sicurezza (81/2008), rendere coerente il sistema cogente della sicurezza con il sistema di gestione per la qualità e recepire i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di rapporti tra sicurezza sul lavoro e Modello Organizzativo (MO).

Rischi corrispondenti:

Il rischio è quello comune a tutti gli enti che gestiscono rapporti di lavoro o di collaborazione ed è legato al sistema di garanzia della sicurezza e salute sul lavoro. Le potenziali aree a rischio reato riguardano tutte le attività istituzionali svolte dalla ONG in Italia, nonché quelle svolte dal personale esterno (ad es. volontari, fornitori di servizi in base a contratti d'appalto, d'opera o somministrazione). Particolare attenzione deve essere dedicata a quelle attività realizzate in associazione con partner o tramite la stipula di contratti di somministrazione, appalto o con società di consulenza o liberi professionisti.

Il rischio specifico è la mancata attuazione dell'art. 30 del TU 81/2008 e conseguente inadeguatezza del sistema di prevenzione penale, in caso di condanna di un addetto del VIS per i reati di omicidio colposo o lesioni colpose.¹

Cfr. D. Lgs. 231/2001 art.25-septies.

Modalità:

- a) Si prevedono in capo ai Destinatari del MO i seguenti obblighi:
 1. divieto di disapplicazione totale o parziale delle norme in materia antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro al fine di ottenere qualsivoglia possibile beneficio o minor onere, anche in termini di risparmio temporale o di minori costi, per se stesso o per l'Organismo;
 2. promuovere e condividere una cultura improntata alla prevenzione di possibili rischi sul lavoro;
 3. contribuire al mantenimento e allo sviluppo di un ambiente di lavoro salubre e corretto anche mantenendo comportamenti responsabili e rispettosi dell'identità e salute altrui.
- b) Con riguardo all'osservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, si ritiene fondamentale che il VIS (in particolare il Comitato Esecutivo, avvalendosi eventualmente anche di consulenti specializzati):
 1. determini le politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti dal VIS per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza; tali politiche devono risultare coerenti con le disposizioni in materia stabilite dal Codice di Comportamento della ONG;
 2. identifichi e applichi in modo corretto gli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici e tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
 3. identifichi e valuti i rischi per tutte le categorie di lavoratori, con particolare riferimento alla redazione:
 - o del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
 - o dei contratti di appalto;
 - o della valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze (DUVRI);
 4. definisca e fissi obiettivi misurabili e coerenti con gli impegni generali definiti nelle politiche di

¹ Il presente Modello focalizza come ambiti di valutazione e applicazione i rapporti di lavoro e collaborazione in Italia, poiché esulano dalle fattispecie previste dal D. Lgs. 231/2001 quelli nei Paesi in via di sviluppo, per i quali si applicano i protocolli e le prassi di sicurezza adottati dal VIS per il proprio personale espatriato, le indicazioni stabilite dalle Ambasciate e dalle OO.II. presenti nei Paesi, nonché le norme locali vigenti, ma che non rilevano ai fini del Modello Organizzativo.

- salute e sicurezza ed elaborare dei programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi, rispettive responsabilità, necessarie risorse, con particolare riferimento a:
- o attribuzioni di compiti e doveri;
 - o attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;
 - o attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei lavoratori;
5. sensibilizzi la struttura operativa della ONG, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a:
 - o monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;
 - o formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;
 6. attui adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:
 - o misure di mantenimento e miglioramento;
 - o gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari;
 - o coerenza tra attività svolta e competenze possedute;
 7. attui le necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
 8. effettui un periodico riesame al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del sistema di gestione per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà dell'Organismo sia ad eventuali cambiamenti nell'attività.
- c) Nella definizione della politica di SGSSL e nella valutazione dei rischi connessi si devono in particolare considerare i fattori riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), tenuto conto tuttavia che gli stessi non esauriscono i criteri e le procedure previste e finalizzate a costituire il complessivo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (dando attuazione al disposto dell'art. 30 D. Lgs. 81/2008), in quanto l'Organismo intende adeguare gradualmente tale sistema ai principi espressi dalle Linee Guida UNI – INAIL e dal British Standard OHSAS 18001.
- d) In considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto il personale, il VIS (in particolare il CE, la direzione generale o altre funzioni delegate) è tenuto ai seguenti oneri informativi (dei quali deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione):
1. deve fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti (compresi stagisti, volontari, ecc.) circa i rischi specifici esistenti nella propria struttura operativa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
 2. deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
 3. deve fornire al proprio personale informazioni sulla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente e degli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;
 4. deve formalmente documentare l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione;
 5. deve coinvolgere il RSPP e/o il Medico Competente nella definizione delle informazioni;
 6. deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;
 7. deve coinvolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione;
 8. deve fornire adeguata formazione a tutti i dipendenti e collaboratori (compresi stagiaire e volontari) in materia di sicurezza sul lavoro;

9. il RSPP e/o il Medico Competente debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
 10. la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato;
 11. deve essere predisposto uno specifico piano di formazione per i lavoratori esposti a rischi gravi ed immediati;
 12. i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione preventiva, aggiuntiva e specifica nonché essere preventivamente ritenuti idonei dal Medico Competente in caso di lavorazioni che presentino specifici rischi;
 13. gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
 14. il VIS deve effettuare periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza documentale (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze).
- e) Il VIS deve assicurare un costante ed efficace monitoraggio del sistema per la gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. A tale scopo:
1. assicura una costante verifica delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 2. assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità del sistema di gestione della salute e della sicurezza a raggiungere gli obiettivi prefissati e della sua corretta applicazione;
 3. compie approfondite analisi nelle fattispecie di ogni eventuale infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel SGSSL e di identificare le necessarie azioni correttive da intraprendere.
- f) L'OdV svolgerà periodiche audit sul SGSSL, anche all'interno delle *audit di compliance*.

Evidenze:

- Organigramma e funzionigramma dell'Organizzazione.
- Nomina del Responsabile del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (RSGSL), del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente (MC) e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
- Analisi dei rischi condotta secondo l'art. 28 del TU 81/2008, elaborazione del DVR e DUVRI, manuale secondo le OHSAS e modulistica allegata.
- Cartella sanitaria, istituita e aggiornata dal Medico Competente e custodita dal Datore di Lavoro.
- Registro degli infortuni.
- Verbali e relazioni delle visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal Medico Competente.
- Manuali e istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori.
- Verbali, relazioni e ogni altra documentazione connessa alle attività realizzate in ottemperanza al SGSSL (formazione, evacuazioni, divulgazione, ecc.).
- Verbali dell'OdV in materia e corrispondenza tra le diverse funzioni della ONG e l'OdV.

SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Obiettivo:

Garantire la conoscenza, da parte sia del personale operativo presso la struttura del VIS in Italia sia dei volontari e operatori nei Paesi in via di sviluppo (Pvs), della legislazione applicabile all'attività svolta secondo le previsioni del D. Lgs. 231/2001.

Rischi corrispondenti:

Comportamenti scorretti connessi alla mancata conoscenza o comprensione della normativa interna (Codice di Condotta, Regolamento disciplinare e Procedure) e di quella legale con riferimento a numerose fattispecie di reati. Con riferimento all'attività svolta all'estero dagli operatori del VIS, particolare attenzione deve essere prestata per i paesi a più alto rischio rispetto a talune categorie di reati (ad es. traffico d'armi, paradisi fiscali e riciclaggio, turismo sessuale, ecc.).

Modalità:

In questa sede sono presentate le procedure afferenti le attività di selezione e formazione del personale del VIS in grado di contribuire, da un lato, alla riduzione dei rischi sopra specificati, e dall'altro ad accrescere la conoscenza delle previsioni del D. Lgs. 231/2001 e del Modello Organizzativo della ONG. Per l'analisi approfondita dei rischi e delle contromisure riferibili a:

- rapporti con la PA;
- rapporti con i donatori privati;
- prevenzione dei reati societari;
- prevenzione dei reati connessi all'inosservanza del sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro);

si rimanda alle disposizioni specifiche (anche in tema di formazione) contenute nel Codice di Condotta e nelle corrispondenti procedure documentate.

- a) Il Comitato Esecutivo, in raccordo con la direzione generale e il settore Risorse Umane (RU), ha il compito di elaborare e adottare un piano di formazione per il personale (dipendenti, collaboratori, volontari e stagiaire) inserito nella struttura operativa nazionale avente ad oggetto il D. Lgs. 231/2001, il Codice di Condotta, il Modello Organizzativo, le procedure documentate e i manuali operativi settoriali. Tale piano di formazione comprende altresì:
 1. le modalità formative attuabili in forma permanente e rivolte ai neo-assunti o a nuove risorse umane comunque inserite nella struttura operativa non in modo occasionale o estemporaneo;
 2. i moduli formativi specifici, orientati a diversi settori target della ONG, relativi alle fattispecie di reati, ai rischi e alle contromisure sopra specificate (PA, donatori privati, reati societari e connessi al SGSSL).L'OdV è coinvolto nella elaborazione di tutto il piano formativo e ne monitora periodicamente l'attuazione e l'efficacia.
- b) La ONG ha il compito di definire e protocollare procedure che disciplinino le diverse fasi di selezione, formazione e inserimento del personale all'estero. Tali procedure devono peraltro contemplare espressamente:
 1. in coerenza alla policy della ONG in materia, i principi e le linee guida relative alla selezione del personale da inserire nei Pvs, nonché i criteri di definizione dei relativi trattamenti (economici e non);
 2. la formazione avente ad oggetto il D. Lgs. 231/2001 (con particolare focus ai reati configurabili e perseguibili anche all'estero), il Codice di Condotta, il Modello Organizzativo, le procedure documentate e i manuali operativi necessari per la tipologia di incarico da assolvere nei Pvs;
- c) Il settore RU ha la responsabilità del coordinamento di tutte le attività di reclutamento (ricerca e

gestione dei cv, definizione dei profili, selezione, orientamento e formazione) e di inserimento dei volontari e operatori nei Pvs. In tale attività opera in stretto raccordo con il settore progetti, con l'amministrazione e con la direzione generale. Di tutte le attività compiute deve essere data evidenza su base documentale. L'OdV monitora periodicamente l'attuazione e l'efficacia del piano formativo per i volontari espatriati con riferimento soprattutto alla formazione di cui al punto b)2.

- d) Il settore progetti ha la responsabilità di gestire e monitorare i volontari e gli operatori VIS in servizio nei Pvs. Tale responsabilità comprende non solo le attività professionali svolte dal personale espatriato nell'ambito dei progetti implementati, ma anche i profili di rischio connessi alle relative condotte ed evidenziati nel D. Lgs. 231/2001 e nel Modello Organizzativo. Qualunque criticità o condotta dalle quali emergano rischi previsti dal MO deve essere comunicata alla direzione generale e all'OdV con nota scritta.

Evidenze:

- Organigramma e funzionigramma della ONG; dossier del personale inserito nella struttura operativa nazionale; dossier del personale all'estero.
- Manuale delle procedure di selezione e formazione del personale inserito nei Pvs.
- Piano di formazione generale (per personale Italia e Pvs) e moduli formativi specifici; materiali didattici e formativi.
- Attestati di formazione; registro firme; verifiche scritte di efficacia delle azioni formative realizzate.
- Verbali dell'OdV e corrispondenza tra le funzioni della ONG coinvolte nelle azioni formative e l'OdV.

RAPPORTI CON I DONATORI PRIVATI

Obiettivo:

Garantire il rispetto dei criteri di comportamento nei rapporti con i donatori privati individuati nel Codice di Condotta del VIS.

Rischi corrispondenti:

Gestione non corretta o non trasparente dei rapporti con i donatori privati, soprattutto con riferimento alla natura e alla gestione dei finanziamenti da essi ricevuti.

Cfr. D. Lgs. 231/2001 art. 25-octies.

Modalità:

- a) Il Comitato Esecutivo (CE), il Servizio di Audit Interna (SAI) qualora istituito, l'Organo di Vigilanza (OdV) devono periodicamente:
 1. verificare la corretta applicazione della procedura di partecipazione ai bandi attivati da enti finanziatori privati sia con riferimento alla fase di ricezione della informazione circa la natura del bando cui si intenda partecipare (ovvero il modo con cui si è venuti a conoscenza del bando), sia con riferimento alla valutazione del bando stesso, alla sua approvazione, alla predisposizione e spedizione della documentazione;
 2. verificare l'esistenza di eventuali conflitti di interesse, inerenti anche la possibilità di partecipare al bando.
 3. effettuare controlli a campione sulla documentazione attestante l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ai bandi, sia direttamente sia tramite partner o altri *outsourcer*.
 4. verificare le modalità autorizzative e di monitoraggio effettuate dalle funzioni apicali sui bandi e sulle richieste di contributo inoltrate a enti finanziatori privati.
 5. monitorare i poteri anche con riferimento alla verifica delle firme autorizzative per i bandi vinti o in essere, nonché per le assegnazioni ottenute e per quelle pendenti.
- b) Le diverse funzioni interne coinvolte devono procedere alla tracciabilità e verificabilità *ex post* dei rapporti e delle transazioni fatte con donatori istituzionali privati tramite adeguati supporti documentali/informativi.
- c) La ONG deve definire e protocollare procedure che disciplinino le diverse fasi, interne ed esterne, in Italia e nei Pvs, relative agli acquisti (di *supplies, services and works*), identificando i soggetti coinvolti (funzioni e responsabilità), le modalità e i criteri (ad es. scelta tra procedure semplificate e appalti), nonché le documentazioni necessarie alla relativa realizzazione. Le procedure devono essere idonee a garantire trasparenza, correttezza, imparzialità e indipendenza degli atti di acquisto e devono essere coerenti alle regolamentazioni vigenti in materia di tipo normativo o contrattuale. In assenza di procedure definite e protocollate si rimanda all'applicazione della regolamentazione contenuta nella *Practical Guide to Contract procedures for EU external actions* ultima ed.
- d) Il CE, il SAI qualora istituito, e l'OdV devono periodicamente verificare:
 1. che gli impieghi delle risorse e le azioni implementate rispettino le destinazioni e le finalità specifiche dei finanziamenti e delle donazioni concesse/i dai donatori privati;
 2. le attività di monitoraggio operativo e finanziario svolte all'uopo dal settore progetti, dall'amministrazione e dalle articolazioni periferiche nei Pvs della ONG.
- e) Qualora le suddette destinazioni e finalità stabilite dai donatori privati diventino non conseguibili in tutto o in parte ovvero qualora emerga comunque la necessità e/o opportunità di modificare le attività e i budget previste/i dai programmi già approvate/i da donatori istituzionali privati, il CE, il SAI e l'OdV devono periodicamente verificare la legittimità e correttezza delle richieste di varianti inoltrate agli stessi enti finanziatori, le relative autorizzazioni e le attività conseguenti. Qualora

l'impossibilità di conseguire le destinazioni e finalità specifiche afferisca interventi finanziati attraverso campagne di raccolta fondi o mere liberalità di donatori privati (enti non istituzionali), il CE, accertate le cause di impossibilità ed espletate le comunicazioni d'uopo, potrà destinare tali risorse a differenti impieghi.

- f) La ONG deve definire e protocollare procedure che disciplinino le diverse fasi, in Italia, relative alla predisposizione e alla gestione dei piani di invii in loco e dei pagamenti, nonché alla relativa corretta imputazione al piano dei conti della ONG.
- g) La ONG deve definire e protocollare procedure che disciplinino la tenuta della contabilità nei Pvs e la relativa gestione finanziaria (cassa e banca, trasferimenti ai partner e pagamenti), gli strumenti connessi, la tempistica di trasmissione delle risultanze contabili e della relativa documentazione alla sede di Roma in coerenza con gli standard di gestione e predisposizione del bilancio del VIS.
- h) Il CE, il SAI qualora istituito, e l'OdV devono periodicamente verificare, qualora siano previsti, la corretta applicazione dei termini e regolamenti eventualmente stabiliti dai donatori privati istituzionali per la rendicontazione dei finanziamenti e dei contributi ricevuti per progetti e interventi (in Italia e nei Pvs).
- i) La ONG inserisce nei contratti con i partner commerciali, ove possibile, una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali del VIS e dei principi contenuti nel Modello Organizzativo e si impegnano al rispetto degli stessi; il mancato rispetto dei comportamenti etici o false dichiarazioni relative alla situazione del partner potranno comportare, a seconda della gravità, la risoluzione del contratto.
- j) Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, al di sopra dei limiti stabiliti dall'Organismo nelle procedure amministrative specifiche e in ossequio ai limiti stabiliti dalla normativa antiriciclaggio.
- k) I pagamenti devono essere oggetto di una o più autorizzazioni specifiche secondo la loro entità e natura (cioè secondo fonte e destinazione).
- l) Il settore amministrativo del VIS effettua un costante monitoraggio dei propri flussi finanziari, con particolare riferimento all'origine dei pagamenti; tali verifiche devono tener conto della sede legale e operativa della controparte contrattuale (con particolare attenzione ai paesi o aree a rischio di riciclaggio e terrorismo), degli istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e delle eventuali strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.
- m) Nel caso di elargizioni di risorse finanziarie, in Italia e nei Pvs, ad individui, società o organizzazioni il settore amministrativo centrale e/o le articolazioni nei Pvs verificano la serietà e la professionalità del beneficiario finale, specialmente se trattasi di nuovi soggetti.
- n) Le attività finanziarie compiute dal VIS aventi ad oggetto accantonamenti temporanei di risorse provenienti da fonti private - in attesa di essere impiegate nelle attività istituzionali - devono essere disciplinate da apposite procedure definite e protocollate. In ogni caso, tali attività:
 - 1. devono essere svolte esclusivamente tramite banche d'interesse nazionale e/o europeo, con esplicito divieto di ricorso all'intermediazione di società terze a meno che le stesse siano espressione effettive di banche - italiane e/o europee - titolate, ai sensi della normativa vigente, ad operare come SIM o SGR;
 - 2. possono essere compiute solo previa autorizzazione e firma di più posizioni apicali della ONG.
- o) Qualunque criticità o conflitto d'interesse sorga nell'ambito del rapporto con i donatori privati deve essere comunicato all'OdV con nota scritta.

Evidenze:

- Documentazione relativa a bandi di enti finanziatori privati, richieste di contributi inoltrate dalla ONG, nonché ogni altra documentazione cartacea o su supporto elettronico (comprese e-mail) attestante l'interazione tra i donor privati e le funzioni della ONG.

- Delibere di CdA, convenzioni, contratti, documenti di progetto e ogni altra documentazione rilasciata da donor privati ai fini della concessione di finanziamenti e contributi.
- Corrispondenza tra donor privati e funzioni della ONG in fase di esecuzione dei progetti, comprese varianti onerose e non onerose.
- Rendicontazione operativa e finanziaria, intermedia e finale, di progetti e interventi, compresi rapporti di missione e monitoraggio interni e esterni.
- Documentazione di ogni natura (ordini, fatture, ricevute, preventivi, tender-dossier, contratti, documenti doganali, estratti c/c e contabili bancarie, ecc.) e scritture contabili (piano dei conti, mastri, bilancio, prima nota, ecc.) connesse a programmi finanziati da donatori privati e relative alla gestione degli acquisti (di beni e servizi), dei pagamenti e trasferimenti, in Italia e nei Pvs.
- Manuali delle procedure amministrative e degli acquisti.
- Documenti di policy e/o manuali di procedure relative alla gestione dei fondi e degli accantonamenti in attività finanziarie.
- Report e altre risultanze delle verifiche eventualmente compiute a monte e a valle nei rapporti con donatori privati e contraenti commerciali, in Italia e all'estero.
- Documentazione (prospetti, contratti, contabili attestanti movimentazione finanziaria, ecc.) connessa alla gestione dei fondi e degli accantonamenti in attività finanziarie.
- Verbali dell'OdV e corrispondenza tra le diverse funzioni della ONG e l'OdV.

MISURE DIRETTE A PREVENIRE LA COMMISSIONE DI REATI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

Obiettivo:

Ridurre al minimo il rischio di commissione di reati in materia di diritto d'autore, con particolare riferimento alla gestione della rete informatica del VIS

Rischi corrispondenti:

Commissione di uno dei 18 illeciti in materia di diritto d'autore classificati come reati-presupposto dal decreto 231

Cfr. D. Lgs. 231/2001 art. 25-novies.

Modalità:

I due ambiti operativi per i quali si profilano rischi di illecito in materia di diritto d'autore sono l'uso dei PC con connessione al web e le attività formative e di comunicazione condotte dal VIS.

Con riferimento all'impiego delle attrezzature informatiche:

- a) Divieto, per tutti gli addetti del VIS, di scaricare programmi informatici senza autorizzazione delle figure preposte (responsabile di settore).
- b) Redazione di un "registro delle macchine" in cui siano inventariate le postazioni PC fisse e mobili di proprietà del VIS ed in cui, per ciascuna di esse, siano individuati/e:
 1. i programmi installati;
 2. per ciascuno dei suddetti programmi, la qualificazione del programma come "a pagamento" o "freeware". In caso di programmi a pagamento, indicazione del numero del contratto e/o licenza d'uso, con espressa indicazione della data di scadenza della licenza.
 3. gli operatori che utilizzano le macchine indicati nel registro.
- c) Installazione su ogni postazione PC, o sul server centralizzato ovvero direttamente a livello di rete LAN di un *firewall* che impedisca all'utente di poter scaricare programmi non autorizzati.
- d) Assegnazione del compito di introduzione di nuovi programmi solo ad una o più risorse interne, espressamente autorizzate a tale funzione e formate sui rischi relativi.
- e) Formazione/informazione erogata a tutti gli operatori che utilizzano PC della ONG circa il divieto di:
 1. duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere, trasmettere al pubblico, detenere senza averne diritto programmi per elaboratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore;
 2. utilizzare software e banche dati in assenza della valida licenza;
 3. diffondere tramite reti telematiche un'opera dell'ingegno o parte di essa;
 4. mettere in atto pratiche di scaricamento dati (*file sharing*) attraverso lo scambio e la condivisione di qualsiasi tipologia di file attraverso piattaforme presenti sul web.
- f) Svolgimento periodico di controlli a campione sulle macchine appartenenti al VIS da parte dell'OdV.
- g) Relazione annuale del responsabile di settore all'OdV sullo stato dell'arte.

Nell'ambito delle attività informative, di comunicazione e formative:

- a) Divieto, per tutti gli addetti del VIS coinvolti nelle attività sopra indicate, di impiegare e diffondere in qualunque forma opere dell'ingegno altrui o parte di esse usurpandone la paternità.
- b) Divieto, per tutti gli addetti del VIS coinvolti nelle attività sopra indicate, di impiegare e diffondere

in pubblico opere audio/video per le quali è prescritta l'apposizione del contrassegno della SIAE prive del contrassegno medesimo.

- c) Obbligo di citare esplicitamente gli autori di opere d'ingegno o di parti di esse, nonché di opere fotografiche/audio/video qualora tali opere o parti di esse siano impiegate nell'ambito delle attività sopra indicate.
- d) Obbligo di stipula di memorandum/accordi scritti con testimonial la cui immagine e le cui opere siano impiegate nelle attività di comunicazione e fund-raising del VIS. I memorandum/accordi devono specificare impegni e oneri reciproci nella collaborazione tra le parti.
- e) Svolgimento periodico, da parte dell'OdV, di controlli a campione sui materiali e documenti (pubblicazioni cartacee di varia natura, sito web, scuola vis-online, mailing, audio/video, ecc.) realizzati e/o prodotti nell'ambito delle attività di informazione, comunicazione e formazione condotte dal VIS.
- f) Relazione annuale all'OdV da parte dei responsabili dei settori coinvolti sulle attività con potenziali implicazioni.

Evidenze:

- Registro delle macchine.
- Informativa scritte agli operatori che utilizzano le macchine o verbali dei corsi di formazione.
- Evidenze dei controlli a campione sulle macchine.
- Evidenze dei controlli a campione sui materiali e documenti prodotti dal VIS con finalità di comunicazione e formazione.
- Relazioni dei responsabili di settore all'OdV.

MISURE DIRETTE A PREVENIRE LA COMMISSIONE DI REATI IN MATERIA AMBIENTALE
<p><u>Obiettivo:</u></p> <p>Ridurre al minimo il rischio di commissione di reati in materia ambientale.</p>
<p><u>Rischi corrispondenti:</u></p> <p>Commissione di uno degli illeciti in materia ambientale classificati come reati-presupposto dal decreto legislativo 121 del 7 luglio 2011.</p> <p>Cfr. D. Lgs. 231/2001 art. 25-undecies.</p>
<p><u>Modalità:</u></p> <p>L'analisi dei rischi rileva la configurabilità in via residuale della commissione delle fattispecie di reati connessi a:</p> <p>a) Smaltimento di rifiuti: le attività ordinarie della sede operativa del VIS comportano la produzione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, quali, a puro titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cartucce di toner esaurite;- Lampade neon esauste;- Batterie non più utilizzabili;- Schede elettroniche provenienti dal laboratorio informatico. <p>Per il corretto smaltimento dei suddetti rifiuti, il VIS stipula un apposito contratto con ditte specializzate in tale attività e ne certificano l'avvenuto assolvimento nei termini previsti dalla legge.</p> <p>b) Importazione da parte del VIS per la realizzazione di attività istituzionali (ad es. mostre, eventi di comunicazione, ecc.) oppure introduzione nel nostro Paese o in Paesi UE da parte dei propri operatori nei Pvs di specie vegetali o animali appartenenti a categorie protette.</p> <p>Il VIS s'impegna a formare i propri addetti in Italia che possano essere coinvolti nelle attività sopra specificate (ad es. settore acquisti, campagne e comunicazione), nonché tutti i volontari e cooperanti in partenza sui rischi e sulle conseguenze di atti aventi impatto nella connessa normativa ambientale.</p> <p>L'OdV procede periodicamente a compiere accertamenti sulle procedure e sugli atti di smaltimento dei rifiuti speciali prodotti, nonché sulle attività formative compiute per gli addetti della ONG.</p>
<p><u>Evidenze:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Registro carico e scarico dei rifiuti.- Predisposizione di appositi contenitori per la raccolta.- Bolle di consegna al trasportatore vidimate dallo smaltitore finale.- Programmazione e materiali della formazione degli addetti presso la sede centrale e degli operatori in partenza per i Pvs.

RAPPORTI DI LAVORO CON CITTADINI EXTRACOMUNITARI**Obiettivo:**

Assicurare il rispetto della legge nei rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari.

Rischi corrispondenti:

Commissione del reato sensibile aggiunto al D. Lgs. 231/2001 (cfr. art. 25-duodecies) dalla Legge cd. "Fornero" 92/2012 e relativo all'eventuale impiego di lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno.

Modalità:

- a) Il Comitato Esecutivo o le funzioni da esso delegate diano attuazione alle disposizioni del Codice di Condotta del VIS relativo alla gestione dei rapporti e alle condizioni di lavoro. Sono esclusi dalla fattispecie oggetto della presente procedura e dalle possibilità di commissione del reato sopra identificato i rapporti di lavoro instaurati dalle articolazioni periferiche del VIS all'estero, ai quali si applicano le disposizioni giuslavoristiche vigenti nei paesi ove i rapporti di lavoro sono in essere.
- b) Trasmissione periodica all'OdV dell'elenco dei lavoratori occupati in Italia presso la struttura operativa del VIS.
- c) Nell'ipotesi di impiego di cittadini extracomunitari, verifica da parte dell'OdV del possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (o di permesso compatibile con il rapporto di lavoro).

Evidenze:

- Elenchi del personale operativo presso la struttura del VIS in Italia (dipendenti, collaboratori e consulenti).
- Fascicolo personale dei lavoratori extra-UE eventualmente impiegati dalla ONG.
- Verbali di audit dell'OdV.

